

Ditta Pietro Ceretti

(Pagamenti differiti - tasso di sconto)





# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73°

ROMA - Lunedì, 31 ottobre 1932 - ANNO XI

Numero 252

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II), L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I), L.	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .	160	100	70

Abbonamento spedito ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari: sorteggiati per il rimborso, anno L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2540, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

**SOMMARIO**

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile . Pag. 4942

**LEGGI E DECRETI**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932, n. 1376.  
Restituzione dei diritti di confine sull'olio minerale « White Spirit » impiegato nella preparazione di detersivi . Pag. 4950

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1932, n. 1377.  
Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni . . . . . Pag. 4950

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1932, n. 1378.  
Determinazione del tasso d'interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito. Pag. 4951

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932, n. 1379.  
Norme per la esecuzione, applicazione ed integrazione del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio solfitifero siciliano . . . . . Pag. 4952

REGIO DECRETO 26 ottobre 1932, n. 1380.  
Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 . . . . . Pag. 4954

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1932.  
Determinazione della misura del coefficiente di maggiorazione per l'anno 1931 a carico dei datori di lavoro del commercio e modalità per la riscossione . . . . . Pag. 4956

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1932.  
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Gorizia a continuare l'esercizio della filiale istituita in quella città. Pag. 4956

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1932.  
Autorizzazione al « Credito italiano » ad istituire un ufficio « Cambio e Banca » nei locali del palazzo del Consiglio provinciale dell'economia in Brescia . . . . . Pag. 4957

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1932.  
Dimissioni dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano, sig. Redaelli Spreafico Carlo. Pag. 4957

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1932.  
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano, sig. Polvara Luigi Gaetano . . . . . Pag. 4957

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.  
Sostituzione del commissario governativo della Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera (Enna). Pag. 4957

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.  
Inquadramento sindacale degli addetti alle aziende appaltatrici della riscossione delle imposte di consumo . Pag. 4957

DECRETO PREFETTIZIO 16 gennaio 1931.  
Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . . Pag. 4958

b) Pelli di vitello e di capretto, a concia minerale o mista, nere, colcrate e verniciate, per la fabbricazione di calzature;

c) Acciaio comune in lamiere delle seguenti dimensioni: lunghezza m. 6 o più, larghezza da mm. 800 a mm. 1600, spessore da mm. 1,5 a mm. 3, per la fabbricazione di tubi saldati del diametro da mm. 70 a mm. 200.

#### Art. 3.

La temporanea importazione dei filati di cotone, greggi o imbianchiti per essere tinti, istituita col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è estesa ai filati di cotone greggi per essere mercerizzati od imbianchiti.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

#### Art. 4.

È revocata la temporanea importazione dei nastri di rcello (lamine di cellofane miste a ramié o a cotone) di qualsiasi larghezza per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli, di cui al R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900.

#### Art. 5.

È concessa per la durata di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la temporanea importazione di 200.000 bottiglie di vetro vuote, destinate ad essere riesportate piene di birra, nel termine di un anno.

#### Art. 6.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concesso in esportazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea esportazione	Termine massimo per la riesportazione
Piccole bottiglie di vetro contenenti vermut.	Per essere vuotate	Illimitata	1 anno

#### Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

#### Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI  
Atti del Governo, registro 325, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1932, n. 1378.

Determinazione del tasso d'interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e le altre leggi concernenti le opere di bonifica;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1137, sulle concessioni per opere pubbliche, e le altre disposizioni che regolano la esecuzione di lavori a pagamento differito, nonché l'assegnazione di contributi e sovvenzioni a carico dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, con la quale vengono estese ai lavori di competenza dell'Azienda autonoma statale della strada le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, concernente la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie extraurbane, e le successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1893, n. 125, concernente i pubblici servizi di navigazione lacuale, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, concernente le ferrovie economiche di interesse locale;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, concernente la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di regolare uniformemente l'applicazione del tasso di interesse per il calcolo delle annualità delle opere da eseguirsi con appalti a pagamento differito o in concessione, per conto dello Stato e delle Aziende statali ad ordinamento autonomo, nonché per contributi, concorsi, o sovvenzioni dello Stato;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito conferite in appalto o in concessione, per conto dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, nonché di quelle per contributi, concorsi o sovvenzioni dovuti dallo Stato e dalle Amministrazioni predette per l'esecuzione di opere e prestazioni di servizi, è fissato al 6,50 %.

In relazione alle condizioni del mercato nazionale degli investimenti, tale saggio potrà essere diminuito con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Parimenti con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere stabiliti saggi d'interesse speciale, nei limiti del tasso massimo di cui al presente articolo, in relazione alle varie durate delle annualità.

#### Art. 2.

Il limite del tasso d'interesse indicato al precedente art. 1, e le successive variazioni previste dall'articolo medesimo, sono applicabili per la determinazione di tutte le quote di annualità che vengano liquidate dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge o rispettivamente l'entrata in vigore dei decreti del Capo del Governo di cui all'art. 1.

Resta ferma la misura di tutte le annualità liquidate e continueranno ad avere effetto le clausole e condizioni contenute in atti già stipulati ed approvati, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

A decorrere dalla attuazione del presente decreto non potranno stabilirsi, negli atti di assegnazione di annualità a carico dello Stato, a qualunque titolo, condizioni che contrastino con la disposizione del primo comma del presente articolo.

#### Art. 3.

Tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme esecutive ed integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1932, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1932 - Anno XI  
Atti del Governo, registro 325, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932, n. 1379.

Norme per la esecuzione, applicazione ed integrazione del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio solifero siciliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, riguardante lo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solifera siciliana, in Palermo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1932 la liquidazione delle attività e passività del Consorzio solifero siciliano è affidata ad un Comitato di tre membri, nominati uno dal Ministro per le corporazioni, uno dal Ministro per le finanze, ed il terzo dal direttore generale del Banco di Sicilia, di concerto con il direttore generale della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II.

Alla data predetta il Comitato prende in consegna la gestione della liquidazione dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio, il quale è tenuto a rendere il conto della propria temporanea gestione, a mente dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945.

Il conto è sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

#### Art. 2.

Il Comitato dei liquidatori nomina nel proprio seno un presidente che ha la rappresentanza e la firma dell'Istituto.

Per i casi di assenza o di impedimento, il presidente può delegare la firma agli altri due membri, congiuntamente, o, occorrendo, anche ad uno solo di essi.

Il Comitato si riunisce di regola una volta ogni trimestre, e, in via straordinaria, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal presidente o dagli altri due commissari.

L'avviso di convocazione, da spedirsi per lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere l'esatta indicazione delle materie da trattare, e nessuna deliberazione che non cada sopra argomenti posti all'ordine del giorno è valida senza il consenso unanime di tutti tre i commissari.

Il presidente, nei casi d'urgenza, è autorizzato ad indire la convocazione per telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione del Comitato è parimenti inviato al Ministero delle corporazioni ed a quello delle finanze.

#### Art. 3.

Le deliberazioni adottate dal Comitato debbono risultare da apposito verbale, di cui deve essere inviata copia conforme al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze, entro cinque giorni dalle rispettive sedute.

Ogni verbale, firmato dal presidente, è trascritto in ordine cronologico su di un libro debitamente vidimato dal Tribunale di Palermo.

Le deliberazioni che non si riferiscono all'ordinario svolgimento degli affari diventano esecutive se non vengono dai Ministri predetti fatte oggetto di obiezione entro il termine di dieci giorni successivi all'invio del verbale.

#### Art. 4.

La liquidazione è controllata da un Collegio di tre sindaci, investiti del più ampio mandato d'invigilare sulla regolarità della gestione.

Il Collegio dei sindaci è composto da un funzionario del Ministero delle corporazioni, da un funzionario del Ministero delle finanze e da un funzionario dell'Ufficio di ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

Ai sindaci deve essere inviato, nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 2, l'invito d'intervenire alle adunanze del Comitato dei liquidatori.

## Art. 5.

Gli zolfi grezzi esistenti al 31 luglio 1932, assegnati in proprietà al Consorzio in liquidazione ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, saranno venduti e consegnati ai compratori nel termine massimo di sei anni e per quantitativi annuali non inferiori in alcun caso ad una sesta parte del complessivo ammontare dello stock iniziale.

## Art. 6.

Assicurato in ciascun esercizio il collocamento di una sesta parte degli zolfi di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, il Comitato di liquidazione, nell'interesse della produzione solifera siciliana, potrà:

1° cedere a produttori siciliani contratti di vendita conclusi dal Consorzio in liquidazione, o prendere con essi accordi per la relativa esecuzione;

2° eseguire, mediante la consegna degli zolfi dello stock del Consorzio, contratti di vendita stipulati da Aziende minerarie siciliane, percependone il prezzo, col patto di riversarlo a favore di esse quando abbiano restituito al Consorzio eguale quantità di zolfo della stessa qualità;

3° reintegrare lo stock, nel caso in cui le consegne su di esso eseguite dal Consorzio abbiano superato in un esercizio la sesta parte del suo importo iniziale, acquistando, anche mediante gara, da Aziende produttrici siciliane i quantitativi che rappresentano il supero e pagandone il prezzo a mano a mano che la produzione gli sarà consegnata. In nessun caso il prezzo potrà essere maggiore di quello medio che per il detto supero il Consorzio nello stesso esercizio avrà conseguito per la medesima qualità, sotto deduzione di una quota di spese generali.

Per mettere in atto altre forme di agevolazione, la cui convenienza potrà essere rilevata nel corso della liquidazione, il Comitato è autorizzato a fare proposte che dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

Per le operazioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, il Consorzio in liquidazione graverà una provvigione che sarà stabilita dal Comitato in una misura variabile dall'uno al tre per cento, a seconda delle caratteristiche delle singole operazioni.

## Art. 7.

Gli zolfi di cui al precedente art. 5 saranno venduti alle migliori condizioni possibili in armonia con le vicende del mercato e, quando occorra, anche a prezzi ridotti per la fabbricazione dell'acido solforico.

Tuttavia, se i quantitativi da vendere in un anno a prezzi ridotti per la fabbricazione dell'acido solforico superino il limite di 5000 tonnellate, le decisioni del Comitato di liquidazione non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

## Art. 8.

Nel primo anno di liquidazione, oltre la sesta parte degli zolfi di cui all'art. 5, dovranno essere venduti e consegnati i residuali quantitativi dello stock di zolfi costituenti le attività finali del secondo dodicennio del Consorzio obbligatorio per l'industria solifera siciliana, vincolate al pagamento delle passività verso la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia.

Il Ministro per le corporazioni ed il Ministro per le finanze possono, d'accordo, disporre che si calcolino cronologicamente, innanzi tutto, venduti e consegnati gli zolfi rappre-

sentanti le attività finali del secondo dodicennio del Consorzio, fino alla concorrenza del loro residuale ammontare.

In tal caso, il ricavo netto delle predette attività finali sarà immediatamente versato a scomputo dei crediti dei tre Istituti sovventori, sotto deduzione di una aliquota di spese a forfait, che sarà stabilita dai due Ministeri competenti, su proposta del Comitato di liquidazione.

## Art. 9.

Il servizio di cassa del Consorzio in liquidazione è fatto gratuitamente dal Banco di Sicilia, al quale saranno versate in conto corrente tutte le somme per qualsiasi titolo riscosse dal Consorzio stesso.

Il Banco di Sicilia stabilirà, d'accordo col Consorzio in liquidazione, la misura dell'interesse sulle somme come sopra versate nel conto corrente.

## Art. 10.

Accertata la quantità di zolfi assegnata in proprietà al Consorzio in liquidazione, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, il Banco di Sicilia e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II metteranno a disposizione del Consorzio stesso, nella misura rispettiva di due terzi ed un terzo, la somma che gli è necessaria per il pagamento dei suindicati zolfi al prezzo di L. 300 per tonnellata.

Versata la somma nelle casse del Banco di Sicilia a disposizione del Consorzio in liquidazione, questo, dopo di aver dedotto da essa l'importo del contributo per l'assicurazione infortuni pagato al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione, destinerà la rimanenza innanzi tutto all'estinzione delle fedi di deposito e note di pegno relative agli zolfi passati in sua proprietà. Procederà poscia alla estinzione dei rispettivi certificati di avanzo di cassa, quando con apposito bilancio ne sia precisata la misura.

## Art. 11.

Le somme somministrate dal Banco di Sicilia e dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II, allo scopo di cui all'articolo precedente, devono essere restituite dal Consorzio in liquidazione col ricavo netto della vendita degli zolfi nel termine di sei esercizi consortili, a far tempo dall'esercizio 1° agosto 1932-31 luglio 1933, in sei rate eguali e comprensive di capitale e di interessi, i quali saranno calcolati nella misura del sei per cento in ragione di anno.

È data tuttavia facoltà al Consorzio in liquidazione di anticipare l'estinzione di una o più rate, quando ciò gli sia consentito dal ricavo delle vendite, ed in tal caso dovranno essere calcolati a suo favore i relativi interessi al medesimo tasso.

Nel primo anno di liquidazione, il ricavo netto della vendita degli zolfi sarà determinato dopo aver provveduto al versamento alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed all'Istituto nazionale delle assicurazioni dell'ammontare dei contributi loro dovuti in relazione all'intero quantitativo di zolfi assegnato in proprietà al Consorzio in liquidazione.

## Art. 12.

Alla fine di ogni esercizio, e non oltre il mese di ottobre, il presidente del Comitato di liquidazione rimette al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze il conto della gestione dell'annata, in cui devono essere indicati gli introiti e gli esiti di ogni natura.

Il conto va accompagnato da una relazione illustrativa del Comitato di liquidazione e da una relazione dei sindaci contenenti le loro eventuali osservazioni.

Il conto è soggetto all'approvazione dei due Ministeri competenti.

#### Art. 13.

Approvato il conto, il Comitato di liquidazione effettuerà il versamento del ricavato netto delle vendite di zolfi conseguite nell'esercizio, a favore dei due Istituti sovventori ed in proporzione dei loro rispettivi crediti.

Se tale ricavato non risulta sufficiente a soddisfare la rata d'ammortamento dovuta ai due Istituti creditori, la differenza è pagata dallo Stato, che preleverà la somma relativa dall'apposito stanziamento stabilito nel secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945.

L'onere complessivo dello Stato non deve in alcun caso superare la cifra di 21.000.000 di lire. Gli stanziamenti annui di L. 4.000.000 per sei anni, di cui al primo comma del sopracitato articolo, hanno carattere compensativo fra i diversi esercizi, nel senso che la somma in meno dello stanziamento eventualmente occorsa a soddisfare la rata di ammortamento di un esercizio, possa essere impiegata in altro esercizio al medesimo scopo.

#### Art. 14.

Il Comitato di liquidazione assume il personale necessario ai servizi della propria gestione dando la preferenza agli impiegati del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria solifera siciliana.

L'assunzione ha luogo in base alle norme di legge sul contratto d'impiego privato e le retribuzioni assegnate a ciascun impiegato devono essere approvate dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

Non può essere assunto alcun impiegato che abbia raggiunto l'età di 65 anni, e non può essere mantenuto in servizio quegli che, dopo l'assunzione, venisse a raggiungere tale limite di età.

#### Art. 15.

L'onere derivante dalla liquidazione delle spettanze sulla Cassa di previdenza che, in seguito alla cessazione dell'Istituto, sono dovute agli impiegati di ruolo del Consorzio, e dalla liquidazione delle indennità da corrispondersi agli impiegati straordinari e avventizi in base alla legge sul contratto d'impiego privato, farà carico al « Fondo di oscillazione valore zolfi e perdite eventuali » del terzo periodo di vita consortile.

#### Art. 16.

Il Comitato di liquidazione, ove dia luogo o partecipi a violazione di leggi e di regolamenti, o ad altri atti che possano compromettere gli interessi della gestione, sarà sciolto con decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Nel caso di scioglimento, finchè non avrà avuto luogo la ricostituzione del Comitato di liquidazione, la gestione dell'Istituto sarà affidata ad un Regio commissario, nominato dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

#### Art. 17.

Gli obblighi stabiliti dall'art. 15 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, a carico del Consorzio obbliga-

torio per l'industria solifera siciliana, sono trasferiti al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare, il quale vi provvede mediante prelevamenti dai contributi assicurativi.

Col Regio decreto di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, saranno stabilite anche le norme per la riscossione del contributo aggiuntivo fissato a favore del personale del Sindacato predetto col R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI  
Atti del Governo, registro 325, foglio 112. — MANCINI.

#### REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1932, n. 1380.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia del 22 ottobre 1932 che regola i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma tra l'Italia e la Jugoslavia il 22 ottobre 1932 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

#### Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 10 dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

31 ottobre 1932

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74°

ROMA - Sabato, 26 agosto 1933 - ANNO XI

Numero 198

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	ANNO	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	L. 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	L. 72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	L. 160	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annua L. 45 - Estero L. 100.			

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente diaguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2500, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

## SOMMARIO

### ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . . Pag. 3810

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 1054.  
Riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Firenze ed approvazione del relativo statuto. . . . . Pag. 3810

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 1055.  
Provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova . . . . . Pag. 3816

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 1056.  
Esenzione dalle soprattasse di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste, con passeggeri diretti a Roma. . . . . Pag. 3817

REGIO DECRETO 19 agosto 1933, n. 1057.  
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. . . . . Pag. 3817

REGIO DECRETO 21 luglio 1933.  
Nomina dei membri della Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso per il biennio 1933-34 . . . . . Pag. 3818

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1933.  
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa « L'Agricola Piegrea » di Bagnoli (Napoli) per l'esercizio del credito agrario . . . . . Pag. 3818

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1933.  
Riduzione del limite massimo del tasso d'interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378 . . . . . Pag. 3818

DECRETI PREFETTIZI:  
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . . Pag. 3819

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:  
Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico . . . . . Pag. 3821  
Media dei cambi e delle rendite . . . . . Pag. 3821  
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Diffida per smarrimento di certificati di credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 3821  
Banca d'Italia: Situazione al 31 luglio 1933-XI . . . . . Pag. 3822

### CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:  
Nomina a vice segretario in prova dei vincitori del concorso a posti nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, indetto col decreto Ministeriale 22 gennaio 1933 . . . . . Pag. 3824  
Nomina ad alunno d'ordine dei vincitori del concorso a posti nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, indetto col decreto Ministeriale 22 gennaio 1933 . . . . . Pag. 3824  
Ministero di grazia e giustizia: Varianti al concorso per esami bandito il 14 giugno 1933 per 23 posti di alunni d'ordine, gruppo C, nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . Pag. 3824

Marinelli on. Giovanni, deputato al Parlamento, in rappresentanza del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1933 - Anno XI  
Atti del Governo, registro 335, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 luglio 1933.

Nomina dei membri della Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso per il biennio 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il Parco nazionale del Gran Paradiso;

Considerato che è scaduto il termine di durata della carica dei componenti la Commissione Reale del Parco predetto, e che perciò occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione medesima per il biennio 1933-1934;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il biennio 1933-1934 la Commissione Reale del Parco nazionale del Gran Paradiso è composta:

1° dall'on. dott. prof. Gabriele Michellini dei conti di S. Martino;

2° dal comm. prof. Federico Sacco, direttore del Regio istituto geologico di Torino;

3° dal comm. dott. Enrico Festa, assistente al Museo di zoologia nella Regia università di Torino;

4° dal comm. dott. Arduino Cremisi, console della Milizia forestale;

5° dal cav. Guido Bonicelli, ingegnere di sezione, dirigente l'Ufficio del genio civile di Aosta;

6° dal gr. uff. avv. Giorgio Anselmi;

7° dal comm. prof. Marco De Marchi;

8° dal cav. notaio Emiro Maroz;

9° dal cav. avv. Giuseppe Manetti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1933 - Anno XI  
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste dem., foglio n. 292. — BERRUTI.

(5494)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa « L'Agricola Flegrea » di Bagnoli (Napoli) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1928, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cooperativa « L'Agricola Flegrea » di Bagnoli fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dei Comuni della zona Flegrea (Bagnoli, Fuorigrotta), quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 5 ottobre 1929, ai sensi dell'articolo 23 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota del 9 agosto 1933, n. 72800;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cooperativa « L'Agricola Flegrea » di Bagnoli (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1933.

Riduzione del limite massimo del tasso d'interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823;

Riconosciuta la necessità di diminuire in relazione alle condizioni del mercato nazionale degli investimenti il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità di cui al Regio decreto-legge predetto;

Decreta:

Il limite massimo del tasso d'interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, è ridotto al 6 per cento con effetto dal 28 agosto 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1933 - Anno XI

*Il Capo del Governo:*  
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*  
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1933 - Anno XI  
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 355. — GUALIARDI.

(5517)

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 1173 M.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milie » (Milich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milie (Milich) Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Maria Furlan, nato a Sales l'8 agosto 1883, e abitante a Erpelle Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Purchelich Maria di Giuseppe e di Pozar Maria, nata a Cossana il 4 aprile 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto:* LEONE.

(2782)

N. 582 M.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinaz Michele figlio del fu Antonio e della fu Michela Gorella, nato a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 7 aprile 1871 e abitante a S. Pietro dell'Amata (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Michele della defunta moglie Giovanna Machnich, nato a S. Pietro dell'Amata il 5 marzo 1903; alla nuora Anna Pistan di Giovanni e di Maria Vuch nata a S. Pietro dell'Amata l'11 febbraio 1906, ed ai nipoti, figli di Michele Marinaz e di Anna Pistan, nati a S. Pietro dell'Amata: Anna, il 24 luglio 1926; Benedetto-Michele, il 14 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

*Il prefetto:* LEONE.

(2783)

N. 581 M.

**IL PREFETTO  
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinaz Raffaele figlio di Michele e della fu Giovanna Machnich, nato a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 17 maggio 1904, e abitante a S. Pietro dell'Amata, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Michela Gorella di Matteo e di Anna Grison, nata a S. Pietro dell'Amata il 9 maggio 1904, ed alla figlia Maria, nata a San Pietro dell'Amata il 15 febbraio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74°

ROMA - Lunedì, 18 dicembre 1933 - ANNO XII

Numero 291

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II), L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I), . . . . .	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .	180	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.			

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.  
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.  
In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 13548, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:  
50.107 - 50.033 - 53.914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:  
50.107 - 50.033 - 53.914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

## AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

### SOMMARIO

#### CASA REALE

Avvisi di Corte . . . . . Pag. 5738

#### PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Dichiarazione di decadenza di decreto. Pag. 5738

#### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. 1658.  
Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società Telefoni Italia Medio Orientale relativa alla cessione del circuito telefonico aereo Roma-Ancona . . . . . Pag. 5738

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1659.  
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Roberto Rampoldi », con sede in Pavia . . . . . Pag. 5739

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1660.  
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Associazione di pubbliche assistenze riunite », con sede in Empoli . . . . . Pag. 5739

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1661.  
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Maria Galli vedova Vaccari », con sede in Bologna . . . . . Pag. 5739

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1662.  
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Asilo per fanciulle Principessa Jolanda di Savoia », con sede in Trieste. Pag. 5740

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1663.  
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Conte Casimiro Avogadro di Quinto », con sede in Vercelli . . . . . Pag. 5740

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1664.  
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle della Misericordia, con sede in Verona . . . . . Pag. 5740

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1665.  
Donazione allo Stato di una quota parte dell'antico Castello di Celano . . . . . Pag. 5740

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1666.  
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dott. cav. Umberto Baudino », in Vernante . . . . . Pag. 5740

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 dicembre 1933.  
Riduzione del limite massimo del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito. Pag. 5740

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1662.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Asilo per fanciulle Principessa Jolanda di Savoia », con sede in Trieste.

N. 1662. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Asilo per fanciulle Principessa Jolanda di Savoia » con sede in Trieste.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1663.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Conte Casimiro Avogadro di Quinto », con sede in Vercelli.

N. 1663. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, è approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Conte Casimiro Avogadro di Quinto » con sede in Vercelli.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1664.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle della Misericordia, con sede in Verona.

N. 1664. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle della Misericordia, con sede in Verona.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1665.

Donazione allo Stato di una quota parte dell'antico Castello di Celano.

N. 1665. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'accettazione della donazione che il marchese Alfonso Dragonetti de Torres, fu marchese Giulio, ha fatto allo Stato italiano della proprietà della quota parte indivisa ad esso spettante sull'antico Castello di Celano.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1666.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dott. cav. Umberto Baudino », in Vernante.

N. 1666. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, l'Asilo infantile « Dott. cav. Umberto Baudino », con sede in Vernante (Cuneo), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 dicembre 1933.

Riduzione del limite massimo del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823;

Riconosciuta la necessità di diminuire, in relazione alle condizioni del mercato nazionale degli investimenti, il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità di cui al Regio decreto-legge predetto;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, è ridotto al 5 per cento con effetto dal 20 dicembre 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: *JUNG.*  
Il Capo del Governo: *MUSSOLINI.*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII  
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 239. — GUALTIERI.

(6609)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1933.

Regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari riguardanti il traffico merci internazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C/323/33584/64 del 19 ottobre 1933-XI;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvati gli accordi con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia e l'Ungheria risultanti dall'allegato al presente decreto riguardanti il regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari concernenti il traffico merci internazionale.

Roma, addì 7 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

Accord sur la réglementation uniforme de la publication de mesures tarifaires relatives aux tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer.

Dans le but de régler de façon uniforme la publication des tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer,

en attendant la mise en vigueur des décisions qui pourront être prises à ce sujet à la prochaine conférence de révision de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) dans laquelle elles entendent traiter la question susdite en parfait esprit de collaboration.

considérant d'autre part que les conditions actuelles de certains chemins de fer des Parties Contractantes ne permettent pas de prévoir d'ores et déjà un délai plus libéral que celui adopté dans le présent accord,

reconnaissant en outre que l'intérêt du trafic d'outre-mer exige l'introduction d'un délai spécial pour la publication des mesures tarifaires concernant le trafic des ports,

les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:

S'appliquent à la publication de mesures tarifaires relatives aux tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer les prescriptions suivantes:

#### Article 1.

##### *Notion et forme de la publication.*

§ 1. — Des mesures tarifaires (introduction, compléments, modifications, mise hors de vigueur des tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer ainsi que de certaines taxes directes internationales en dehors de ces tarifs (1)) sont considérées comme dûment publiées conformément au parag. 1 de l'art. 9 de la C.I.M. si

1) la mesure est notifiée dans les journaux officiels pour les administrations ferroviaires dont les gares figurent dans le tarif et à partir desquelles ou jusqu'auxquelles le tarif s'applique. L'obligation de notification ne s'étend pas aux administrations ferroviaires qui sont seulement administrations de transit ou qui ne participent pas au tarif et

2) dans les Etats des administrations ferroviaires tenues d'opérer la notification conformément au point 1) de ce paragraphe la teneur de la mesure est intégralement reproduite dans le journal officiel lui-même ou soit mise sous forme de livret, fascicule ou feuille à la disposition du public qui pourra se la procurer dans les bureaux désignés à cet effet.

§ 2. — Si les publications ne concordent pas, est déterminative le cas donné la publication de l'administration ferroviaire avant opérée la publication pour la gare à partir de laquelle le tarif est appliqué.

#### Article 2.

##### *Teneur de la publication.*

§ 1. — Le journal officiel doit indiquer la date exacte de la mise en vigueur ou hors de vigueur de la mesure tarifaire et, pour autant qu'il ne s'agit pas des cas mentionnés aux §§ 2 et 3 de cet article, en reproduire le texte intégral.

§ 2. — Au cas où il s'agit d'une mesure tarifaire devant être reproduite sous forme de livret, fascicule ou feuille, le journal officiel n'a pas à reproduire le texte intégral de la mesure tarifaire mais il suffit d'indiquer que le tarif (livret, fascicule, feuille) vient de paraître. L'avis de publication doit dans ce cas indiquer la désignation exacte du tarif ainsi que les bureaux où l'on peut se le procurer.

§ 3. — Au cas où un tarif avisé renferme des mesures entraînant des relèvements des prix ou des aggravations des conditions de transport, il y a lieu de l'indiquer dans l'avis de publication.

#### Article 3.

##### *Délais de publication.*

§ 1. — Les mesures tarifaires entraînant des relèvements tarifaires ou venant aggraver les conditions de transport doivent être notifiées dans les journaux officiels, indiqués au point 1) de l'article 1, § 1 du présent accord, 21 jours, pour les tarifs afférents aux transports avec les ports de mer 30 jours avant la date à laquelle la mesure doit entrer en vigueur. Concernant tous les changements apportés aux listes des gares et aux prescriptions d'acheminement voir § 3.

Au cas où l'avis de publication ne reproduit pas le texte intégral de la mesure tarifaire, le tarif émis sous forme de livret, fascicule ou feuille doit, dans les Etats des administrations ferroviaires

(1) par « tarif » on comprend également dans la suite les dites taxes aussi.

res tenues d'opérer la notification conformément au point 1) de l'article 1, § 1 du présent accord, être mis à la disposition du public dans les bureaux désignés à cet effet si possible le jour où la notification a été opérée dans le journal officiel et au plus tard 3 jours avant la date à laquelle cette mesure doit entrer en vigueur. Au cas où dans quelques-uns de ces Etats les tarifs seront mis à la disposition du public plus tard seulement, ils entrent en vigueur 3 jours après la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du public dans tous les Etats tenus de procéder à la publication.

§ 2. — Les changements apportés aux taxes et autres frais figurant au tarif par suite de différences de change ainsi que les rectifications d'erreurs avérées s'étant glissées dans les tarifs peuvent être publiés avec effet immédiat.

§ 3. — Toutes les autres mesures tarifaires (réductions et autres allègements apportés aux conditions de transports) ainsi que tous les changements apportés aux listes des gares, prescriptions d'acheminement, doivent être publiés au plus tard 3 jours avant la date à laquelle la mesure en cause doit entrer en vigueur.

§ 4. — Ne doit pas être compté, lors du calcul des délais susdits, le jour où paraît le journal officiel dans lequel est inséré l'avis de publication non plus que le jour de la mise à la disposition du tarif.

#### Article 4.

##### *Journaux officiels.*

§ 1. — L'autorité compétente de chaque Etat désigne les journaux officiels où doivent être publiées les mesures tarifaires indiquées au § 1 de l'article 1 du présent accord.

§ 2. — Mention doit être faite dans chaque tarif des journaux officiels où doivent être opérées les publications concernant ce tarif.

#### Article 5.

##### *Bureaux où le public peut se procurer les tarifs.*

L'autorité compétente de chaque Etat désigne les bureaux qui sont obligés de tenir les tarifs et auprès desquels le public peut se les procurer. Ces bureaux doivent être indiqués dans le tarif.

(6564)

#### DECRETI PREFETTIZI.

##### *Riduzione di cognomi nella forma italiana.*

N. 1315 M.

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Vincenzo, figlio del fu Michele e di Maria Zabronich, nato a Sanvincenti il 18 maggio 1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Mattias Oliva fu Giuseppe e fu Simonovich Oliva, nata a Sanvincenti il 12 luglio 1904, ed ai figli, nati a Sanvincenti

# Ditta Pietro Ceretti

Imbarchi, Scarichi Marittimi

IMPRESA LAVORI PORTUALI



C. P. E. C. DELLA SPEZIA N° 1686

La Spezia 25 gennaio 1936

PORTO MERCANTILE

A S.E. il Chiarissimo Sig. Prof. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A  
Piazza della Libertà 4

Trasmettiamo alla cortesia dell'E.V. quanto segue :

- 1° ) copia del contratto n° 99 di repertorio in data 22 febbraio 1933
- 2° ) copia del capitolato speciale di appalto dei lavori relativi al nuovo Porto Mercantile de La Spezia.
- 3° ) copia del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

In data odierna abbiamo pregata la cortesia del Chiarissimo Sig. Ing. Gran Uff. Pirro Liguori, presidente della Società per il Porto Industriale di Livorno, affinché ci conceda un colloquio diretto a concretare un'azione comune, in ordine alle note annualità.

Formuliamo voti affinché la presente pratica, grazie l'illuminata opera della E.V., possa ottenere l'esito da Noi sperato.

Si porgono i segni della Nostra profonda deferenza.

DITTA PIETRO CERETTI

*Pietro Ceretti*

Fra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Ditta Pietro Ceretti sedente nella Spezia, per l'appalto a pagamenti differiti dei lavori di costruzione del Molo banchina protezione del Porto Mercantile della Spezia,  
importo netto 5.064.800

V.E.III per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

L'anno 1933 A. XI addì 22 del mese di febbraio in Roma in una sala di questo Ministero dei Lavori Pubblici, avanti a me Comm. Dr. GIUSEPPE PICECE, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione cen. senza assistenza di testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato di accordo con me Uff. Rogante delegato giusta le facoltà consentite dal disposto dello Art. 48 della vigente legge notarile in data 16/2/1913 N° 89

si premette

che l'appalto ~~stesso~~ avente per oggetto i lavori di costruzione del molo banchina di protezione del porto mercantile della Spezia secondo il progetto allegato ed in conformità delle condizioni contenute nel seguente Capitolato Speciale, dell'importo presunto complessivo di Lit. 5.200.000 soggetto a ribasso è rimasto aggiudicato alla Ditta PIETRO CERETTI, col ribasso dell'1,95% e cioè per la ridotta somma di Lit. 5.098.600 nellaasta Pubblica del 14/12/1932, giusta il relativo verbale al N° 478 di repertorio.

Che in seguito ad invito dell'amministrazione appaltante la Ditta Aggudicatara ha elevato il ribasso da Lit. 1,95 a Lit. 2,60 che a seguito di che lo importo netto dell'appalto da Lit. 5.098.600 viene ridotto a L. 5.064.800 giusta dichiarazione in data 17 Gennaio 1933 qui allegata sotto la lettera A. Che come risulta dal Certificato dell'Ufficio Prov. dell'EC. Corp. de La Spezia N° 2758 in data 20 Ottobre 1932, a questo atto allegata sotto la lettera B., la Ditta Aggudicatara è una società di fatto costituita dal Sigg. Ceretti Amedeo fu Pietro ed Elsa Arnavas di Alfredo vedova Ceretti;

Che a mente del primo comma dell'Art. 6 delle norme per l'esecuzione delle opere pubbliche approvato con R.D. 8 Febb. 1923 N° 422, dovendovi dalla Amminist. appaltante riconoscere un solo socio deliberatario, si è venuto nella determinazione di ritenere il Sig. Amedeo Ceretti fu Pietro come aggiudicatario.

Che il progetto Sig. Amedeo Ceretti fu Pietro, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, ha designato, a termini dell'Art. 9 del Capitolato Generale, il Sig. Toracca Natale fu Giuseppe quale supplente dell'appalto in parola, il quale è stato riconosciuto idoneo in base ai documenti esibiti.

Che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in forma pubblico Amministrativa.

Si sono a tale fine personalmente riuniti dinanzi a me Ufficiale Rogante delegato

da una parte

Il Comm. Dr. Arnaldo Battistini Ispettore Generale in rappresentanza del Min. dei Lavori pubblici ~~ix~~ e per l'impedimento del Direttore Generale Edilizia via bilità e Porti giusta le facoltà concesse dal Decreto Min. 30 Aprile 1929,

e dall'altra

il Sig. Ceretti Amedeo fu Pietro, nato e domiciliato alla Spezia, aggiudicatario del presente appalto ed il Sig. Toracca Natale fu Giuseppe, nato e domiciliato a La Spezia supplente dell'appalto stesso.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite da me personalmente riconosciute mentre confermano e ratificano la presente narrativa che forma parte integrante del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Il Sig. AMEDEO CERETTI fu Pietro nella sua qualità di aggiudicatario, col presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire ed a far eseguire l'appalto dei lavori da che trattasi, in conformità delle due tavole di disegni le quali bollate e munite delle firme delle parti e di me Uff. Rog. in segno di piena ed incondizionata accettazione, sono dichiarate parte sostanziale ed integrante del presente atto e si conserveranno nell'archivio di questo Ser;Cont.

L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre all'osservanza piena ed incondizionata del Capitolato Speciale di appalto, compilato dall'Ufficio del Genio Civile della Spezia in data 27 Marzo 1929 modificato e riveduto in data 25.6.32 il quale bollato e munito delle firme delle parti contraenti e da me Ufficiale rogante delegato è dichiarato parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto e che si allega sotto la lettera C.

Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso allegato, il capitolato generale per le opere pubbliche dipendenti da questo Ministero del Lav. Pubb., approvato con R. D. Min. 28 Magg. 1895 e modificato successivamente con D. Min. 8 Nov. 1900 e 9 Giugno 1916 e 4 Magg. 1921 ove ed in quanto però le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del menzionato Capitolato Speciale.

Resta convenuto tra le parti contraenti:

1°) Che l'Impresa rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa d'indennità e compenso qualunque possa essere il rapporto fra l'importare ~~dei lavori~~ degli impianti e mezzi d'opera occorrenti e quello dei lavori di cui si tratta nel Capitolato speciale, giusta dichiarazione della Ditta Aggiudicataria allegata al verbale di aggiudicazione portante il N° 478 di repertorio e giusta quanto è prescritto dall'Art. 68 del Capitolato speciale stesso.

2°) che i pagamenti dipendenti dall'esecuzione ~~dei lavori~~ dell'appalto in parola, giusta quanto è stabilito dall'Art. 83 del Capitolato speciale saranno effettuati in trenta ~~anni~~ anni mediante annualità fisse ed invariabili comprensive dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e del tasso di interesse a scalare in ragione del 6,50% annuo, e la liquidazione dell'ultima annualità dovrà essere subordinata all'adempimento delle formalità volute dall'Art. 360 della legge sui lavori pubblici.

3°) Che ai termini dell'Art. 339 della legge sui lavori pubblici 29 Marzo 1865 N° 2248 allagato F l'aggiudicatario non potrà cedere o subappaltare tutto o parte del presente ~~lavoro~~ contratto, senza l'esplicito consenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena di rescissione e del risarcimento dei danni. L'ammontare complessivo dell'appalto al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 2,60%, resta stabilito in Lit. 5.064.800.

Giusta quanto è stabilito dall'Art. 74 del Capitolato speciale e giusta la facoltà ~~di~~ concessa dall'Art. 54 del Regolamento di Contabilità Gen. dello Stato

l'Amministrazione appaltante esonera la Ditta aggiudicataria dal presentare la cauzione definitiva prescritta in Lit. 253.240,= e cioè in ragione del 5% sull'importo netto dell'appalto.

In corrispettivo di tale concessione dal Ditta Aggiudicataria offre sul prezzo di appalto una riduzione corrispondente al 5% all'anno sull'importo della cauzione per tutto il tempo in cui essa avrebbe dovuto restare vincolata.

Sui pagamenti da farsi alla Ditta ~~assuntrice~~ assuntrice, darà quindi dedotto a beneficio dell'Amministrazione appaltante una somma proporzionale al periodo di tempo anzidetto, calcolandola sulla base di annue lire 12.662,00 l'ultima trattenuta verrà effettuata sulla rata di saldo.

Il Sig. TORACCA NATALE fu Giuseppe nella sua qualità di supplente dell'appalto di che trattasi dichiara di essere edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 del Capitolato Generale e si impegna di curarne la esatta osservanza.

L'Ispettore Generale Predetto affida pertanto a nome e per conto del Minist. dei Lavori Pubblici alla DITTA PIETRO CERETTI COME SOPRA RAPPRESENTATA LA ESECUZIONE DELL'APPALTO IN PAROLA, accetta il Sig. Toracca Natale fu Giuseppe quale supplente dell'appalto stesso e per l'Amministrazione che rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'importo dell'appalto nei modi e termini stabiliti dall'Art. 83 del Capitolato Speciale.

Per gli effetti del Presente contratto che mentre è impegnativo fin d'ora da parte dell'Impresa aggiudicatrice e lo sarà per l'Amministrazione appaltante dopo l'approvazione nei modi di legge, tanto l'aggiudicatario quanto il supplente eleggono domicilio legale a La Spezia presso l'Amministrazione Comunale. È richiesto io Ufficiale rogante delegato alla stipulazione dei contratti di questa amministrazione Centrale ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettera fattane a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che da me interpellate prima di sottoscrivere hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si omissa la lettura delle inserzioni per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averle già presa cognizione.

Il presente contratto consta di tre fogli di carta ballata scritti da persona di mia fiducia su facciate nove e righe 18 delle decime e contiene tre inserzioni per foglietti 51 scritti, dattilografati e stampati su facciate 94

L'Ispetti Generale  
fto. Battistini Arnaldo  
L'Aggiudicatario  
fto Ceretti Amedeo fu Pietro

il Supplente  
fto. Toracca Natale fu Giuseppe

Registrato a Roma il 20 Ottobre 1933 al N° 2046 del Reg. 20  
Atti Pubblici esatte lire 102.083 Il ricevitore

Il Sottoscritto in rappresentanza della Ditta Pietro Ceretti  
 de La Spezia al quale sono stato aggiudicato nella gara 14 Dicembre presso l'  
 Ufficio contratti del Ministero dei lavori Pubblici i lavori di Costruzione  
 moio di ponente del  
 del nuovo porto mercantile della Spezia consente ad elevare il ribasso  
 offerto dall'1,95% al 2,60%

Roma 11 17 Germaio 1933

per la Ditta Pietro Ceretti

fto Ceretti Amedeo

N° 2758 (Diritti di Ufficio Lit. 8)  
 UFFICIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA DE LA SPEZIA

Si certifica che la società di fatto Pietro Ceretti, composta da Ceretti  
 Amedeo fu Pietro ed Arnava Elsa ved. Ceretti, è regolarmente ~~iscritta~~  
 registrata dal 12 Maggio 1935 al N° 1866 dell'albo generale delle Società  
 Ditte e Società Commerciali di questa circoscrizione quale esercente alla  
 Spezia l'industria degli imbarchi marittimi nonché lavori portuali.

Si certifica inoltre, in base agli atti legali depositati in copia presso  
 questo Ufficio, che il Sig. Amedeo Ceretti fu Pietro, nella sua qualità di  
 socio e procuratore generale è autorizzato a firmare riscuotere e quietenzare  
 in nome e per conto della Ditta stessa nonché ad impegnarla validamente di  
 fronte ai terzi.

Il presente certificato si rilascia a richiesta dell'interessato da  
 valere per il meglio.

La Spezia 20 20 Ottobre 1934 XI

Il Direttore

fto. Valenti

Vi si legalizza la firma del Sig. Cav. Dott. Tito Valenti  
 Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Spezia  
 L. Spezia 20 Ottobre 1934 XI°

p. il Prefetto  
 fto Illegibile



**CORPO REALE DEL GENIO CIVILE**

**UFFICIO DE LA SPEZIA**

**OPERE MARITTIME**

**PROGETTO**

per la costruzione

**DEL NUOVO PORTO MERCANTILE DE LA SPEZIA**

**Capitolato speciale d'appalto**

*La Spezia, 27 marzo 1929 (VII).*

Visto: L'Ingegnere Capo

LINO FERMI

Redatto dal 1° Ingegnere di Sezione

BRUNO LAGASI

*Modificato a' sensi del voto del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 1138  
in data 28 aprile 1929 (VII).*

*Genova, 28 maggio 1929 (VII).*

L'Ingegnere Capo

LINO FERMI

*Riveduto ed aggiornato nei pressi, ai sensi della nota Ministeriale  
16 giugno 1932 (X) n. 2968.*

*La Spezia, 25 giugno 1932 (X).*

Visto: L'Ingegnere Capo

LUIGI TESTA

Il Geometra Principale

G. B. ARALDO

ROMA  
SOCIETÀ TIPOGRAFICA A. MANUZIO  
Via Augusto Valenziani n. 18

1932



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DE LA SPEZIA

OPERE MARITTIME

PROGETTO

per la costruzione

DEL NUOVO PORTO MERCANTILE DE LA SPEZIA

Capitolato speciale d'appalto

*La Spezia, 27 marzo 1929 (VII).*

Visto: L'Ingegnere Capo

LINO FERMI

Redatto dal 1° Ingegnere di Sezione

BRUNO LAGASI

*Modificato a' sensi del voto del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 1138  
in data 28 aprile 1929 (VII).*

*Genova, 28 maggio 1929 (VII).*

L'Ingegnere Capo

LINO FERMI

*Riveduto ed aggiornato nei prezzi, ai sensi della nota Ministeriale  
16 giugno 1932 (X) n. 2968.*

*La Spezia, 25 giugno 1932 (X).*

Visto: L'Ingegnere Capo

LUIGI TESTA

Il Geometra Principale

G. B. ARALDO

ROMA

SOCIETA' TIPOGRAFICA A. MANUZIO

Via Augusto Valenziani n. 16

1932

## INDICE

### CAPO I.

#### OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO.

Art. 1. — Oggetto dell'appalto . . . . .	Pag. 7
" 2. — Ammontare dell'appalto . . . . .	" 7
" 3. — Riferimento di disegni . . . . .	" 8
" 4. — Descrizione sommaria dei lavori . . . . .	" 9

### CAPO II.

#### MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.

Art. 5. — Ordine di esegimento dei lavori . . . . .	" 10
" 6. — Aree per cantiere. Fabbricati impianti e macchinari vari . . . . .	" 11
" 7. — Livello medio del mare . . . . .	" 12
" 8. — Condizioni comuni a tutti i lavori e materiali . . . . .	" 12
" 9. — Lavori eseguiti con materiali dell'Amministrazione . . . . .	" 14
" 10. — Segnalamenti . . . . .	" 14
" 11. — Demolizioni . . . . .	" 15
" 12. — Scavi fuori acqua . . . . .	" 15
" 13. — Scavi subacquei . . . . .	" 16
" 14. — Dimensione e misurazione degli scavi subacquei . . . . .	" 17
" 15. — Riempimenti . . . . .	" 19
" 16. — Spianamenti . . . . .	" 20

Art. 17. — Cave per l'estrazione delle pietre . . . . .	Pag. 21
„ 18. — Scelta delle pietre . . . . .	„ 21
„ 19. — Spaccamento di pietre . . . . .	„ 22
„ 20. — Pesamento e misurazione delle pietre . . . . .	„ 22
„ 21. — Misura del minuto pietrame . . . . .	„ 24
„ 22. — Classificazione delle pietre . . . . .	„ 24
„ 23. — Numerazione dei veicoli e galleggianti pel trasporto delle pietre . . . . .	„ 25
„ 24. — Bollette di carico . . . . .	„ 25
„ 25. — Versamento delle pietre . . . . .	„ 26
„ 26. — Rimozione, salpamento e trasporto di pietre in scogliera e massi artificiali . . . . .	„ 27
„ 27. — Costruzione della scogliera del molo . . . . .	„ 28
„ 28. — Spianamento delle scogliere . . . . .	„ 28
„ 29. — Malta, calcestruzzo e massi artificiali . . . . .	„ 29
„ 30. — Calcestruzzi . . . . .	„ 30
„ 31. — Casseforme per i massi . . . . .	„ 32
„ 32. — Costruzione dei massi artificiali . . . . .	„ 33
„ 33. — Sollevamento, trasporto e impiego dei massi artificiali . . . . .	„ 34
„ 34. — Infrastruttura del molo . . . . .	„ 35
„ 35. — Muri di banchina . . . . .	„ 36
„ 36. — Posa in opera di massi già esistenti in can- tiere di proprietà dell'Amministrazione . . . . .	„ 36
„ 37. — Muri in genere . . . . .	„ 37
„ 38. — Muri di pietrame . . . . .	„ 38
„ 39. — Muri e volti in laterizi . . . . .	„ 39
„ 40. — Rivestimento di muri con toccotti . . . . .	„ 40
„ 41. — Intonachi e stuccature. Rinzaffatura . . . . .	„ 41
„ 42. — Rincocciatura, rinzeppatura e stuccatura . . . . .	„ 41
„ 43. — Smalto per cappe . . . . .	„ 42
„ 44. — Pavimenti . . . . .	„ 42

		5
Art. 45.	— Battuto di cemento . . . . .	Pag. 43
"	46. — Lastrico di pietre digrossate . . . . .	" 43
"	47. — Lastrici di pietre rettangolari. . . . .	" 44
"	48. — Massicciata stradale . . . . .	" 45
"	49. — Muratura in pietra da taglio . . . . .	" 46
"	50. — Paratie di contenimento del calcestruzzo . . . . .	" 48
"	51. — Opere di metallo . . . . .	" 49
"	52. — Ferro . . . . .	" 50
"	53. — Ghisa . . . . .	" 50
"	54. — Coloriture in generale . . . . .	" 51
"	55. — Misurazione delle opere in colori . . . . .	" 51
"	56. — Giornate di operai, marinai e veicoli . . . . .	" 52
"	57. — Materiali di provvista . . . . .	" 53
"	58. — Arena . . . . .	" 54
"	59. — Calce viva ed in pasta . . . . .	" 54
"	60. — Gesso e cemento . . . . .	" 54
"	61. — Pozzolana . . . . .	" 55
"	62. — Acqua . . . . .	" 56
"	63. — Ghiaia e pietrisco . . . . .	" 56
"	64. — Pietre greggie, toccotti, tacchi, lastre . . . . .	" 57
"	65. — Materiali laterizi . . . . .	" 59
"	66. — Ferro ed altri materiali. . . . .	" 59
"	67. — Prove di materiali da costruzione . . . . .	" 59

### CAP. III.

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Art. 68.	— Condizioni di ammissibilità alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto . . . . .	Pag. 60
"	69. — Documenti che fanno parte del contratto. . . . .	" 61
"	70. — Divieti diversi . . . . .	" 62

Art. 71. — Danni ed avarie . . . . .	Pag. 62
„ 72. — Giornale dei lavori. . . . .	„ 63
„ 73. — Cauzione provvisoria . . . . .	„ 63
„ 74. — Cauzione definitiva. . . . .	„ 63
„ 75. — Tempo utile per dare compiuti i lavori . . . . .	„ 64
„ 76. — Spese a carico dell'appaltatore . . . . .	„ 64
„ 77. — Manutenzione delle opere eseguite . . . . .	„ 66
„ 78. — Oneri diversi. . . . .	„ 66
„ 79. — Lavori a misura, in economia ed eventuali. . . . .	„ 67
„ 80. — Anticipazioni di pagamento . . . . .	„ 68
„ 81. — Misurazione e valutazione dei lavori . . . . .	„ 68
„ 82. — Computo delle giornate . . . . .	„ 69
„ 83. — Pagamenti. . . . .	„ 70
„ 84. — Conto finale e collaudo . . . . .	„ 70
„ 85. — Prezzi unitari . . . . .	„ 73

---

## **Capitolato speciale d'appalto**

---

### **CAPO I.**

#### **OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO.**

##### **Art. 1.**

#### **Oggetto dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto i lavori di costruzione del molo banchina di protezione del porto mercantile de La Spezia secondo il progetto allegato ed in conformità delle condizioni contenute nel seguente Capitolato Speciale.

##### **Art. 2.**

#### **Ammontare dell'appalto.**

L'ammontare presuntivo dei lavori compreso nell'appalto ascende complessivamente a L. 5.200.000.

La ripartizione dell'importo presunto nelle diverse categorie di lavoro risulta, secondo il progetto, dalla tabella seguente:

N. d'ordine	Indicazione dei lavori	Importo
1	Escavazione . . . . .	L. 470.539 —
2	Imbasamento di sabbia . . . . .	" 264.160 —
3	Scogliera . . . . .	" 2.365.070 —
4	Infrastruttura di calate a massi artificiali . . . . .	" 1.325.490 —
5	Murature diverse . . . . .	" 350.870 —
6	Lavori diversi ed in economia . . . . .	" 343.871 —
7	Compenso a corpo . . . . .	" 80.000 —
	<i>Totale</i>	L. 5.200.000 —

N. B. — Le cifre del sopra riportato prospetto che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori, potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarre argomento per chiedere compensi o prezzi diversi da quelli contrattuali.

#### Art. 3.

#### Riferimento di disegni.

Le opere comprese nell'appalto avranno in genere le disposizioni, modalità e dimensioni risultanti dai disegni costitutivi del progetto in data 28 maggio 1929, salvo i

completamenti e le modifiche che la Direzione dei lavori ritenesse necessario introdurre a suo esclusivo ed insindacabile giudizio.

Art. 4.

**Descrizione sommaria dei lavori.**

I lavori formanti oggetto dell'appalto consistono essenzialmente:

a) nella escavazione del materiale del fondo del mare da effettuarsi a mezzo di draghe fino a quota di almeno tre metri sotto quella del fondo e non oltre 13 metri sotto il livello medio dell'acqua del mare.

b) nel riempimento dello scavo anzidetto con uno strato di sabbia dello spessore di almeno tre metri.

c) nella formazione della scogliera avente le dimensioni e la forma che risultano dai disegni; con scogli di categoria, per una lunghezza complessiva di circa metri lineari 566 misurati a partire dal pontile della R. Capitaneria di Porto e lungo la linea spezzata indicata nella planimetria costituita da due bracci lunghi rispettivamente, a fiore d'acqua, ml. 256 e 220;

d) nella formazione di una calata lungo i due bracci con relativi muri di banchina, riempimento fra i muri per la formazione del piano stradale, basamento di infrastrutture dal lato interno del porto in massi artificiali di calcestrutto, parapetto, canali, opere di ammarraggio e tutto quanto altro occorre per dare le calate completamente finite e adatte alla effettuazione delle operazioni di scarico.

e) nella formazione di un piazzale antistante al fabbricato della R. Capitaneria costruito a mezzo di gettata di scogli e scapoli con sovrastante masso artificiale di trattenuta delle terre e detriti di cava portati a riempimento e spianamento del piazzale stesso;

f) nella esecuzione di tutti i lavori accessori di qualsiasi natura che si rendessero necessari in corso d'opera, per la buona riuscita del lavoro a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori.

## CAPO II.

### MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.

#### Art. 5.

#### **Ordine di eseguimento dei lavori.**

Entro il primo anno dell'appalto dovranno eseguirsi il dragaggio, l'imbasamento e la formazione della scogliera del 1° braccio (m. 256).

Nel secondo anno dovranno darsi ultimate le strutture subacquee del 1° braccio con posa in opera dei massi di ricarico, nonchè il dragaggio, l'insabbiamento e la formazione della scogliera del 2° braccio (m. 220) e la scogliera antistante al fabbricato della R. Capitaneria.

Nel terzo anno dovranno darsi ultimate le sovrastrutture del 1° braccio e le opere accessorie (massicciata stradale,

bitte di ormeggio, eventuali parabordi ecc.) in modo che il 1° tratto di calata sia pronto per entrare in funzione.

Sarà pure ultimato il piazzale antistante la R. Capitaneria nonchè le strutture subacquee del 2° braccio col carico dei massi.

Nel quarto anno saranno ultimati: il 2° braccio della calata in modo da potere essere adibito alle operazioni commerciali e tutte le opere accessorie che eventualmente non fossero state prima condotte a termine.

#### Art. 6.

##### **Aree per cantiere**

##### **Fabbricati impianti e macchinari vari.**

Per l'esecuzione dei lavori, formazioni dei massi artificiali e quanto altro possa eventualmente occorrere, la Amministrazione cede gratuitamente, per tutta la durata dei lavori, all'Impresa l'area che figura nella planimetria di progetto tratteggiata in verde.

L'assuntore dovrà, a propria cura e spese, sistemare detta cantiere in tutto quanto possa occorrere per adattarlo ai lavori. Vengono consegnati all'Impresa anche i fabbricati esistenti, salvo quello in cui è attualmente alloggiato l'autista dell'ufficio.

I detti fabbricati verranno restituiti nelle condizioni in cui si trovano attualmente non oltre i tre mesi dopo che i lavori saranno stati ultimati e non appena il contratto coll'Impresa sia comunque risolto.

L'Amministrazione consegna pure gratuitamente alla Impresa (salvo restituzione in istato di regolare funzionamento da farsi entro 2 mesi dall'ultimazione dei lavori) il macchinario e gli impianti mobili e fissi esistenti nel cantiere di Porta Rocca di cui si allega a parte l'elenco. Resta pertanto obbligo all'Impresa di provvedere alle riparazioni già ora necessarie o che si renderanno necessarie in seguito perchè macchinario ed impianti all'atto della restituzione funzionino regolarmente. In caso contrario verrà addebitata all'Impresa l'importo risultante dall'elenco allegato.

Art. 7.

**Livello medio del mare.**

Tutte le quote indicate nel presente Capitolato e nei disegni sono riferite al livello medio del mare che nel porto de La Spezia corrisponde allo zero dell'idrometro sito all'estremità della vecchia banchina del molo. Siffatto livello medio sarà dall'appaltatore portato e fissato sopra capisaldi in prossimità immediata dei lavori.

Art. 8.

**Condizioni comuni a tutti i lavori e materiali.**

L'esecuzione di tutti i lavori, tanto a misura che a corpo e ad economia, sarà condotta con la massima precisione, secondo i disegni e le indicazioni verbali o scritte all'uopo fornite, con materiali di qualità scelta, delle di-

mensioni, lavoratura e provenienza prescritte, mettendo in pratica tutte le migliori regole che l'arte prescrive e secondo gli ordini e i suggerimenti che, nei singoli casi, saranno dati dalla Direzione dei lavori.

Nel reimpiego dei materiali da demolizione, saranno esclusi tutti quelli che, ad esclusivo giudizio della Direzione, non potessero convenientemente prestarsi all'uopo, e l'appaltatore dovrà a sue spese rimuoverli dal cantiere.

L'appaltatore sarà obbligato a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, per l'accettazione, la provenienza di tutti i materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori ed a presentare i relativi campioni. Dovrà anche produrre la fattura originale delle case fornitrici dei materiali, restanto in facoltà della Direzione dei lavori di escludere quelli di provenienze che non credesse ottime.

Sarà cura dell'appaltatore di provvedere con opere di riparo, perchè i vari materiali immagazzinati non abbiano ad essere danneggiati in modo qualunque.

Si conviene espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente Capitolato sono fatte all'unico scopo di ben definire e caratterizzarne la natura e la qualità, ma esse non danno, in alcun caso, diritto all'appaltatore di chiedere variazioni di prezzi, o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti prescritti ed alle esigenze del lavoro.

## Art. 9.

**Lavori eseguiti con materiali dell'Amministrazione.**

Tutti i lavori eseguiti con materiali dell'Amministrazione saranno fatti come gli altri di eguale specie, compreso l'onere di ogni mano d'opera e provvista occorrente.

L'appaltatore ha l'obbligo di scegliere, scalcinare e nettare, secondo i casi, detti materiali, prenderli dai magazzini o dai siti di deposito e trasportarli a piè d'opera a totali sue spese.

## Art. 10.

**Segnalamenti.**

Le boe od altro che occorrerà di stabilire per segnalare alla navigazione la testata delle opere che si avanzano, le illuminazioni provvisorie a tale uopo occorrenti, saranno a carico dell'Amministrazione. Saranno invece a totale carico dell'appaltatore le boe, i gavitelli e i segnali fissi occorrenti per regolare il versamento delle scogliere e la posa in opere dei massi artificiali.

Questi segnalamenti dovranno corrispondere, per numero, forma, dimensioni e tipo di ormeggio, agli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore sarà in obbligo di ricollocarli a posto o sostituirli con altri, quando, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, ciò si rendesse necessario.

## Art. 11.

**Demolizioni.**

Ove occorressero demolizioni si osserveranno le seguenti prescrizioni:

Nelle demolizioni di ogni genere l'impresa dovrà usare tutte le cautele necessarie per non sciupare il materiale ancora in buono stato praticando i necessari puntellamenti.

Il materiale utile proveniente dalle demolizioni rimarrà di proprietà della Amministrazione con l'obbligo all'Impresa di provvedere alla relativa pulitura e trasporto dove indicherà la Direzione dei lavori.

## Art. 12.

**Scavi fuori acqua.**

Negli scavi fuori acqua sono compresi quelli eseguiti fino alla profondità di m. 0,20 sotto il livello medio del mare.

Per rispetto alla natura delle materie, gli escavi fuori acqua si distinguono come appresso:

1° Scavo di terre, in cui si comprende qualunque terreno sciolto o compatto, massicciate di strade, pietrame minuto e simili;

2° Scavo di roccia viva e massiccio di vecchie fondazioni.

Spetterà alla Direzione dei lavori determinare quando per detti scavi possa farsi uso di mine.

Gli scavi di qualunque genere fuori acqua si eseguiranno tanto in sito aperto quanto in sito coperto o ristretto, per fondazione di muri od altro, compreso l'obbligo dei puntellamenti, e dovranno risultare delle precise dimensioni che saranno prescritte.

Negli scavi, oltre ogni spesa di smovitura e trasporto delle materie nei siti stabiliti, è a carico dell'appaltatore la regolarizzazione del piano da servire per fondazioni e il colmamento dei vani, ove occorra, colle terre scavate.

La misura degli scavi, anche a pareti inclinate, si otterrà dal vano fatto, moltiplicando l'area di base prescritta per la sua media altezza. Ogni maggiore scavo non sarà contabilizzato.

#### Art. 13.

#### Scavi subacquei.

Gli scavi subacquei saranno eseguiti dall'appaltatore ai prezzi fissati in elenco, restando egli obbligato di provvedere, a totali sue spese, i meccanismi occorrenti per la esecuzione degli scavi stessi di qualunque natura essi siano.

Occorrendo eseguire scavi per approfondimento degli specchi d'acqua sarà applicato il prezzo di elenco N. 5, previsto per gli scavi occorrenti a far luogo all'imbasamento delle scogliere.

Nel prezzo stesso è compreso il trasporto delle materie scavate ed il loro versamento fuori del golfo.

Compatibilmente colle esigenze dei lavori principali

l'impresa dovrà provvedere, a richiesta ed in conformità delle disposizioni della Direzione dei lavori, allo scavo delle zone portuarie già adibite al traffico.

#### Art. 14.

##### **Dimensione e misurazione degli scavi subacquei.**

La profondità a cui dovranno spingersi gli scavi, e così pure la larghezza delle zone da scavare, saranno in genere, fissate dalla Direzione dei lavori.

Nella profondità così fissata per gli scavi da farsi direttamente colla draga si ammetterà una tolleranza di centimetri 20 in più, e nella larghezza una tolleranza di m. 1,00 in più per ciascun lato. Se l'appaltatore darà una maggiore estensione o profondità di quelle che gli saranno state prescritte, oltre i soprastabiliti limiti di tolleranza, non gli sarà contabilizzata l'eccedenza.

La misura degli scavi per quelli occorrenti a far luogo all'imbasamento delle scogliere sarà eseguita in base a scandagli di prima e di seconda pianta.

La misurazione degli altri eventuali scavi subacquei sarà eseguita misurando la capacità delle tramogge delle bette che dall'appaltatore saranno adibite al trasporto delle materie scavate.

Sarà perciò determinata dalla Direzione dei lavori, in contraddittorio ed a spese dell'appaltatore, la capacità di ciascuna betta, misurandone geometricamente i singoli pozzi fino alla linea di stazza, segnata mediante bolle di

ottone ai quattro lati del pozzo. Verrà similmente determinata la capacità di ogni betta, a diverse altezze sotto stazza. In casi di contestazione della misura, si addiverrà ad una nuova misurazione all'asciutto, ed a tale effetto la betta sarà introdotta in bacino, o tirata a terra, a spese dell'appaltatore.

Le capacità così ottenute saranno registrate in apposito verbale da controfirmarsi dall'appaltatore, e serviranno di norma al personale dell'Amministrazione per registrare il quantitativo giornaliero delle materie scavate.

Le bette saranno caricate fino al perfetto riempimento delle loro tramogge, cioè fino a tanto che le materie spianate arrivino alla linea di stazza interna prestabilita, presentando inoltre un leggero colmeggiamento nel mezzo.

Si potrà in qualche caso consentire l'avviamento allo scarico di bette non completamente caricate. In tal caso l'Assistente dell'Amministrazione appaltante, fatto spianare il materiale dei pozzi determinerà, mediante asta graduata munita di piatto di lamiera del diametro di cm. 20 in contraddittorio del personale dell'Impresa, il volume di materie solide contenuto nella betta. La mancanza sotto stazza e il suo motivo dovranno essere segnati nello stato giornaliero, e nella polizza di avviamento allo scarico.

Gli spurgatoi delle tramogge dovranno essere mantenuti costantemente liberi, affinché il pozzo di capienza delle materie possa completamente liberarsi dall'acqua.

Tutte le tramogge dovranno avere sovrabordi di legno emergenti almeno cm. 15 sul piano di stazza a carico completo.

Art. 15.

**Riempimenti.**

I riempimenti saranno in massima costituiti da detriti di cava, da materiali provenienti dalle demolizioni e da scavi all'asciutto.

Qualunque sia la provenienza del materiale di riempimento fornito dall'Impresa, nel prezzo di elenco N. 6 è compreso ogni e qualunque spesa possa occorrere per lo scavo delle materie da portarsi a riempimento, indennità eventuali di cave di prestito, ogni trasporto, nonché lo spianamento e la sistemazione delle terre.

L'Amministrazione si riserva il diritto di autorizzare in modo esclusivo le ditte od enti privati e pubblici a servirsi per le pubbliche discariche delle zone portuali da riempire.

In questo caso l'Impresa dovrà dare libero accesso ai carri trasportanti il materiale da riempimento, facilitarne e aiutarne lo scarico, regolarne gli spostamenti e provvedere allo spianamento ed alla regolarizzazione.

Per tutte queste prestazioni verrà corrisposto all'impresa il prezzo indicato all'articolo 6-bis dell'elenco dei prezzi; col quale prezzo verrà altresì pagato tutto quel materiale da riempimento proveniente dalla pubblica discarica, anche se questo venga avviato alle zone di reinterro per iniziativa dell'Impresa.

La misura dei riempimenti si farà secondo il volume primitivo dei vari colmati come risulterà dai profili di 1° e 2° pianta, intendendosi così l'appaltatore obbligato fino alla consegna delle varie opere, a sovrapporre ai riempimenti eseguiti il quantitativo delle nuove materie occorrenti per sopperire ai parziali e generali cedimenti che si manifestassero.

Nessun conto sarà tenuto del riempimento che si presumesse eccedere il volume valutato nel modo testè detto, per il fatto di eventuale cedimento del fondo e di compenetrazione nel fondo stesso o nella scogliera.

Ove, per ordine della Direzione, si impieghino per riempimento pietre di 1° categoria sarà per queste pagato il prezzo fissato in elenco per le stesse pietre versate a formazione di scogliera. Corrispondentemente sarà detratto dal computo del riempimento, valutato come stabilito nel presente articolo, il volume occupato dalle pietre e relativi vani, complessivamente stabilito nell'invariabile ragguaglio di Kg. 2100 per ogni metro cubo.

Per i riempimenti di volume inferiore ai mc. 100 potrà la Direzione, se lo ritiene opportuno, computarli sulla materia che si impiega misurata in cumuli regolari con deduzione di un quinto.

Art. 16.

#### **Spianamenti.**

L'aggiugliamento in piano o spianamento di terre comprende lo scavo o rialzo per un conguaglio di super-

ficie, le cui depressioni non superino metri 0,60. Il suolo dovrà essere ben battuto e spianato secondo le livellette che verranno prescritte.

Lo spianamento di roccia consiste nel taglio di roccia, le cui sporgenze non siano maggiori di metri 0,20 portandone la superficie in piano per modo da non avere scabrosità di altezza maggiore di metri 0,05.

Gli agguagliamenti di terre sono a intero carico dell'appaltatore per tutti i riempimenti il cui volume ecceda i mc. 100.

Per i riempimenti di volume minore la misura degli agguagliamenti si farà sulla superficie vista, dopo che sarà agguagliata.

#### Art. 17.

##### **Cave per l'estrazione delle pietre.**

Le pietre per le scogliere, per la confezione di calcestruzzi e per la muratura, proverranno da cave che diano garanzia di fornire materiale ottimo. La Direzione dei lavori si riserva di dare la sua preventiva approvazione alla scelta delle cave, come pure di rifiutare il materiale proveniente da cave che a suo giudizio ritenesse inadatto o meno adatto.

#### Art. 18.

##### **Scelta delle pietre.**

Le pietre per scogliera e per muratura dovranno essere scelte fra quelle che per la loro mole e figura si

presenteranno meglio appropriate alla specialità del lavoro cui devono essere impiegate.

Esse saranno prive di cappellaccio, dure e sane, e dovranno a cura e spese dell'appaltatore essere separate, a secondo delle qualità e delle categorie stabilite.

#### Art. 19.

##### **Spaccamento di pietre.**

L'appaltatore sarà obbligato a minare e spaccare i massi estratti dalle cave, quando sia necessario, perchè le varie scogliere risultino formate esclusivamente con pietre delle categorie per ciascuna di esse indicate nel presente Capitolato.

Per verun motivo, invece, potranno essere minati o spaccati quei massi che la Direzione dei lavori ordinerà siano riservati per le scarpate esterne delle scogliere. Per ogni masso spaccato, contrariamente a tali ordini, sarà applicata una multa di lire ottanta.

#### Art. 20.

##### **Pesamento e misurazione delle pietre.**

Tutte le pietre saranno pesate, prima di essere avviate ai punti di imbarco o accatastate, col mezzo di pesi a bilico previamente verificati dalla Direzione dei lavori.

Il pesamento di ogni carico di pietre sarà espresso in

tonnellate e sarà depurato del peso delle slitte, dei carri od altri congegni sopra cui le pietre stesse saranno caricate.

Ciascun veicolo dovrà, di norma, contenere pietre della stessa categoria. Nei casi in cui le pietre siano di peso unitario prossimo ai limiti di discriminazione delle categorie, il peso di ogni carico, depurato come sopra, sarà diviso per il numero delle pietre contenute nel carico, ed il quoziente ottenuto esprimerà il peso medio di ciascuna pietra, a norma del quale verranno classificate in contabilità nelle rispettive categorie.

Si ometterà di contare le pietre della prima categoria quando non si trovino comprese in un carico di pietre appartenenti ad una categoria superiore.

Qualora si riscontrasse del minuto pietrame in un carico di pietre della prima categoria, sarà fatta sul carico, una deduzione almeno del 20 per cento.

Ogni qualvolta per causa qualunque, potesse occorrere di dover misurare le pietre, invece di pesarle, si misureranno ad una ad una, ed il volume sarà ridotto al suo corrispondente peso, adottando per il metro cubo di pietra il peso di Kg. 2650.

Le pietre del peso minore di Kg. 300, cioè quelle della prima categoria, a richiesta della Direzione potranno essere misurate a cumuli regolari, ed il volume del cumulo sarà ridotto al suo corrispondente peso, adottando per il metro cubo il peso di Kg. 1500.

## Art. 21.

**Misura del minuto pietrame.**

Il minuto pietrame sarà computato a volume.

La misurazione sarà eseguita in cumuli, oppure entro le barche nelle quali sarà caricato. Nel secondo caso si procederà alla misura con le norme di cui all'art. 14.

Se frammisti al minuto pietrame si trovassero dei detriti di cava od altre materie eterogenee, si farà una deduzione del 30 per cento sul volume della barca su cui il minuto pietrame sarà stato caricato.

Le pietre di categoria superiore che si trovassero frammiste nel carico saranno considerate come minuto pietrame e non daranno diritto a compenso di sorta all'appaltatore.

## Art. 22.

**Classificazione delle pietre.**

Le pietre di scogliera sono divise in categorie, a seconda del loro peso singolo, nel modo seguente:

a) Pietre di terza categoria del peso da kg. 1800 in su.

b) Pietre di seconda categoria del peso da kg. 300 a 1800.

c) Pietre di prima categoria del peso da kg. 10 a 300.

d) Minuto pietrame, comprendente tutte le pietre e lo scagliame di cava del peso compreso da kg. 2 a 10.

Per ciascuna categoria si intende che il limite inferiore è incluso ed il limite superiore escluso.

## Art. 23.

**Numerazione dei veicoli e galleggianti  
pel trasporto delle pietre.**

I carri, i vagoni, i galleggianti ed ogni altro veicolo pel trasporto delle pietre dovranno essere distinti con un numero progressivo.

I galleggianti dovranno inoltre essere muniti di stazza, del sistema che sarà ordinato dalla Direzione dei lavori, per potere, con la misura dell'immersione, o direttamente, controllare i pesi ottenuti sui bilici.

La Direzione dei lavori avrà la facoltà di imporre tutte quelle condizioni che crederà più convenienti per effettuare la prima stazzatura dei galleggianti e di ordinare quelle ulteriori verifiche che crederà del caso.

Tutte le spese occorrenti per i segnali, apparecchi e verifiche di cui sopra sono a carico dell'appaltatore, al pari di quelle relative alla preventiva determinazione ed alle successive verifiche del peso o tara di ogni veicolo di trasporto, le quali saranno ripetute ogni qualvolta occorre, su domanda sia della Direzione sia dall'appaltatore.

## Art. 24.

**Bollette di carico.**

Ogni galleggiante sarà accompagnato da una bolletta riassuntiva dei successivi pesamenti dei diversi veicoli che avranno concorso a formare l'intero carico, colla indica-

zione inoltre delle linee d'immersione corrispondenti al galleggiante vuoto ed al galleggiante carico.

Le dette bollette saranno consegnate all'agente preposto alla sorveglianza del versamento e finchè l'agente stesso non abbia accertato che il carico corrisponda esattamente alle indicazioni contenute nella bolletta, non potrà aver principio il versamento.

Per i ritardi derivanti dalle verifiche all'uopo necessarie non potrà mai l'appaltatore elevare eccezione alcuna.

Nel caso che al momento dell'arrivo al luogo d'impiego il carico primitivo non fosse più al completo, l'appaltatore sarà obbligato di rinviare il galleggiante alle cave a far completare il carico.

Se la differenza riscontrata fosse imputata a tempesta di mare, o ad altra causa di forza maggiore, verrà computato il solo carico rilevato mediante la stazzatura.

#### Art. 25.

##### **Versamento delle pietre.**

Per ciascun galleggiante o veicolo di trasporto sarà da un agente della Direzione indicato il luogo dove il materiale che ne forma il carico dovrà essere impiegato, e l'appaltatore sarà in obbligo di uniformarsi agli ordini che riceverà a tale riguardo.

Il materiale dato in opera, contrariamente alle indicazioni ricevute o senza averne ricevuto l'ordine, non sarà contabilizzato.

Le indicazioni e prescrizioni di località di impiego di

materiale di cui è detto qui sopra, non riguardano il tracciato delle opere e non esonerano punto l'Impresa dagli obblighi e dalla responsabilità del corretto versamento del materiale nella sede adatta dell'opera costruenda.

Se qualche veicolo fosse pieno di pietra, appartenente a diverse categorie, la Direzione dei lavori avrà facoltà di farne operare il versamento in diversi punti, a seconda della grossezza dei massi senza che ciò dia diritto ad indennizzo di sorta all'appaltatore.

Le pietre che fossero cadute fuori dalla località prescritta, o il cui versamento fosse male eseguito non saranno contabilizzate rimanendo poi obbligo all'Impresa, ogni qualvolta la Direzione lo richieda, di provvedere a sua cura e spese alla rimozione ed estrazione delle pietre stesse dal fondo del mare.

Art. 26.

**Rimozione, salpamento e trasporto  
di pietre da scogliera e massi artificiali.**

Le pietre da scogliera ed massi artificiali in genere, da rimuovere di luogo, sia in acqua, sia fuori acqua, saranno imbragati, sollevati e quindi trasportati nel punto che sarà indicato dalla Direzione dei lavori, impiegando all'uopo il palombaro e tutti i mezzi d'opera occorrenti per siffatte operazioni, che saranno compensate, secondo i casi, coi prezzi fissati ai numeri 16 e 17 dell'elenco.

## Art. 27.

**Costruzione della scogliera del molo.**

Le scogliere di imbasamento del molo e muri di sponda saranno costruiti come risulta dai disegni, salvo quelle eventuali nuove disposizioni che volesse all'atto pratico impartire la Direzione dei lavori.

Il versamento delle pietre dovrà essere fatto a strati regolari di altezze non maggiori di m. 2 per tronchi di m. 150 di lunghezza.

Nella formazione dello strato destinato a costituire il piano di posa dei massi d'infrastruttura dei muri di sponda dovrà essere usata ogni diligenza per ridurre al minimo gli eventuali salpamenti e aggiunte di pietre e minuto pietrame.

## Art. 28.

**Spianamento delle scogliere.**

Lo spianamento delle scogliere tanto fuori acqua quanto subacquee, consisterà nell'adattamento delle pietre e nel colmamento dei vani col minuto pietrame, in modo da ridurre la superficie della scogliera esattamente in piano, all'altezza voluta.

Lo spianamento delle scogliere subacquee potrà essere dall'appaltatore eseguito, tanto a mezzo di cassone mobile ad aria compressa, quanto a mezzo di palombari, applicandosi, ove non sia diversamente disposto dal presente Capitolato, il prezzo stabilito al numero 14 dell'elenco annesso al presente Capitolato.

Lo spianamento delle scogliere di imbasamento dovrà essere dall'appaltatore eseguito per tratto della lunghezza non minore di metri 50 da verificarsi dalla Direzione dei lavori all'atto di iniziare su di essi la formazione dell'infrastruttura, la quale non potrà seguire la formazione della scogliera a meno di due mesi di intervallo.

Art. 29.

**Malta, calcestruzzo e massi artificiali.**

Nelle confezioni delle malte gli elementi dovranno entrare nelle seguenti proporzioni:

*Malta comune*, una parte di calce in pasta e due di arena.

*Malta idraulica* di prima specie: una parte di calce in pasta, una parte di arena e una parte di pozzolana.

*Malta idraulica* di seconda specie: una parte di calce in pasta e due parti di pozzolana.

*Malta idraulica* di terza specie: kg. 650 di cemento tipo Portland per metro cubo di arena.

Occorrendo in corso di appalto di variare nelle diverse specie di malta la qualità e la proporzione dei componenti ne sarà tenuto conto in base ai prezzi stabiliti in elenco per la loro fornitura.

In applicazione di tale disposto si specifica sin d'ora che in tutte le malte cementizie che devono rimanere a contatto dell'acqua di mare dovrà essere aggiunto all'impasto, in sostituzione di altrettanta sabbia, un quantitativo

di pozzolana, diligentemente vagliata, pari a 25 per cento in peso del cemento.

L'impasto dovrà essere fatto in modo che non si distinguano più le particelle dei componenti eseguendo le particolari norme che dalla Direzione dei lavori saranno stabilite.

Tutte le malte di calce e pozzolana saranno di regola impastate con impastatrici meccaniche a macina, il cui tipo dovrà essere accettato dalla Direzione dei lavori.

Tutte le malte dovranno essere impastate, per quanto possibile, senza addizione di acque ed impiegate nello stesso giorno del loro impasto.

Gli impasti, sia a mano sia meccanici, dovranno aver luogo sotto tettoie di sufficiente ampiezza, da coprire non solo la zona di lavorazione, ma anche le provviste dei diversi componenti occorrenti per il lavoro di una giornata.

#### Art. 30.

#### Calcestruzzi.

I calcestruzzi si distinguono, a seconda della diversa loro composizione, nel modo seguente:

*Primo genere.* — Malta idraulica di seconda specie. Parti in volume 1. Pietrisco, parti in volume 2.

*Secondo genere.* — Malta idraulica di seconda specie. Parti in volume 2. Pietrisco, parti in volume 3.

*Terzo genere.* — Malta idraulica di terza specie. Parti in volume 1. Ghiaietta di mare, parti in volume 2.

Occorrendo, in corso di appalto, di variare le sopra

indicate proporzioni, sarà tenuto conto all'appaltatore della sola differenza in più o in meno degli elementi impiegati valutandoli a seconda dei prezzi stabiliti in elenco per la loro fornitura.

Il dosamento dei componenti si farà in guisa che prendano un regolare assetto nelle misure di capacità senza costiparveli artificialmente. L'appaltatore è in obbligo di provvedere tali misure.

Il pietrisco pei calcestruzzi sarà ottenuto con la spaccatura meccanica del pietrame a mezzo di frantoi muniti dei necessari crivelli di potenzialità corrispondente alle esigenze dei lavori appaltati.

Le malte pei calcestruzzi saranno esclusivamente confezionate secondo le norme di cui all'art. 29 del presente Capitolato mediante impastatrici meccaniche a macina. I calcestruzzi saranno confezionati mediante mescolatrici a tamburo munite delle occorrenti norie per il sollevamento dei materiali e di ogni altro accessorio. Anche tali impastatrici dovranno essere di potenzialità adeguata alle esigenze dei lavori appaltati. Ogni installazione dovrà disporre di opportuna riserva.

Tanto il pietrisco dopo che sarà stato diligentemente lavato, quanto gli altri componenti dei calcestruzzi saranno misurati prima della loro introduzione nelle relative impastatrici meccaniche. Non si concederà alcuna eccezione alla prescrizione di lavatura del pietrisco pure ammettendosi per questo scopo l'uso dell'acqua di mare.

Il calcestruzzo sarà tolto dalle impastatrici quando ogni pezzo di pietrisco sia completamente avvolto di malta.

Il calcestruzzo dato in opera nella costruzione dei massi artificiali o per massicciate fuori acqua, sarà misurato giusta il volume effettivo che avrà assunto in opera.

Negli altri casi di misura, in impasti di calcestruzzo di cui ai numeri 20, 21, 22, 23 dell'elenco annesso al presente Capitolato i prezzi relativi sono pure invariabili comunque venga il calcestruzzo dato in opera fuori o dentro acqua, e in essi è incluso ogni e qualsiasi onere per darlo in opera nelle dimensioni e forma richieste dalla Direzione dei lavori compreso le provviste, riparazione, collocamento a posto, armamento delle casseformi e relativi smontamenti.

Il calcestruzzo da impiegarsi nell'acqua sarà calato sul fondo con le precauzioni dovute perchè non si slavi usando cassette a valvole e tramogge ed osservando in tutti i più minuti particolari le prescrizioni della Direzione dei lavori.

In genere qualsiasi calcestruzzo che abbia cominciato ad indurirsi non potrà essere impiegato; il calcestruzzo del terzo genere sarà rifiutato quando sia impastato da più di un'ora.

#### Art. 31.

##### **Casseforme per i massi.**

Le casseformi per la costruzione di massi in calcestruzzo dovranno essere dei tipi che saranno approvati dalla Direzione dei lavori.

Le dimensioni dell'ossatura delle casseforme e il numero e la resistenza dei tiranti dovranno essere in ogni

caso tali che sotto la spinta del calcestruzzo non abbia a verificarsi deformazione alcuna ed i massi riescano delle precise forme prescritte con faccie perfettamente piane.

Art. 32.

**Costruzione dei massi artificiali.**

I massi artificiali saranno costruiti con calcestruzzo del genere indicato nei rispettivi articoli di elenco.

Il calcestruzzo, man mano che sarà versato nelle casseforme, verrà con ogni maggior cura compresso. La compressione, ove non si adattino opportune disposizioni meccaniche, sarà fatta per strati di circa cm. 30 di altezza, col mezzo di operai armati di pesanti mazzapicchi e calzati di appositi sandali.

I massi dovranno essere incominciati e finiti nello stesso giorno e dovranno restare nelle loro casseforme non meno di 12 giorni in inverno e di otto giorni in estate. Quanto al periodo di stagionatura in cantiere, resta stabilito un minimo di 5 mesi per massi costruiti in inverno e di tre mesi per quelli costruiti in estate. I massi eventualmente costruiti sulle scogliere dovranno rimanere nelle casseforme non meno di 25 giorni.

I massi dovranno a cura e spese dell'appaltatore, essere mantenuti coperti da uno strato di arena alto non meno di cm. 3 ed essere inaffiati durante l'estate, dopo lo smontamento delle casseforme due volte al giorno, mediante getto d'acqua.

Mediante apposite cassette saranno entro i massi ri-

cavate, in costruzione, le camere, incassature e scanalature necessarie per l'applicazione degli apparecchi di sospensione.

I tipi di tali apparecchi saranno studiati, e sottoposti all'approvazione della Direzione dei lavori, dall'appaltatore, il quale rimarrà in ogni caso unico responsabile di qualsiasi inconveniente che avesse a verificarsi in seguito a rotture od a cattivo funzionamento degli apparecchi medesimi.

Nel prezzo di elenco n. 24 è incluso anche l'onere del loro sollevamento, trasportato e messa in opera da effettuarsi con le modalità indicate all'articolo seguente.

Art. 33.

**Sollevamento, trasporto ed impiego  
dei massi artificiali.**

I massi artificiali saranno dati in opera mediante appositi pontoni a biga e col sussidio del palombaro, esattamente nel luogo che debbono occupare a perfetto contatto fra loro, usando ogni maggior possibile cautela perchè non abbiano a soffrire avarie di sorta ed adoperando meccanismi che permettano di imprimere loro tutti i movimenti necessari per assicurare una buona posa.

Della esatta posizione dei massi sarà esclusivamente responsabile l'imprenditore anche se il personale dell'Amministrazione appaltante esegua verifiche dei tracciamenti, i quali devono essere fatti dall'Impresa con suo personale e suoi strumenti.

Nella costruzione dell'infrastruttura dei moli e dei

muri di sponda della calata, se saranno adottati massi ordinari questi dovranno essere esattamente sovrapposti in modo da formare delle pile perfettamente verticali.

L'appaltatore dovrà provvedere i necessari segnali fissi ed amovibili sul fondo e fuori acqua ed ogni altro mezzo di controllo che meglio sarà riconosciuto atto a garantire in modo rigoroso il perfetto collocamento dei massi e la preventiva verifica dei piani di posa, così dei primi strati posati sulle scogliere d'imbasamento, come degli strati successivi.

I massi che nel loro trasporto o collocamento in opera cadessero in mare per false manovre od altra causa qualsiasi, non escluse quelle di forza maggiore, quelli che fossero dati al lavoro nel modo e sito corrispondenti a disegni, e quelli infine che si lesionassero o rompessero nel trasporto e nella posa in opera, non saranno messi in contabilità, o ne saranno cancellati se già vi si trovassero iscritti restando poi a carico dell'appaltatore il salpamento dei massi stessi, qualora ciò fosse dalla Direzione ordinato.

Art. 34.

#### **Infrastruttura del molo.**

I massi adoperati per la formazione dell'infrastruttura del molo saranno dati in opera interponendo guarnizioni di tubi di piombo, o di altro materiale cedevole, immarcescibile e adatto ad assicurare la perfetta immobilità di ciascun masso rispetto a quello verticalmente contiguo. Nel prezzo di elenco è compreso tale onere dell'impresa.

## Art. 35.

**Muri di banchina.**

Nei muri di banchina dopo costruita la infrastruttura, si compiranno le fondazioni fino alla quota 0,30 mediante rinfianco di calcestruzzo ed eventualmente, se richiesto, mediante un filare esterno in pietra da taglio.

Si costruirà in seguito la parte fuori acqua procedendo nel modo seguente: Costruita la parte posteriore del muro, si eseguirà il riempimento per una larghezza non inferiore a m. 20 e quando questo avrà preso un sufficiente assetamento, cioè dopo almeno 3 mesi, si costruirà la parte anteriore del muro stesso.

La Direzione potrà prescrivere, prima di procedere alla sovra struttura dei muri di sponda, che siano disposti dei massi artificiali, a ricarico, i quali vi resteranno depositati quanto si riconoscerà necessario, per essere poscia ripresi e impiegati in altro lavoro. L'appaltatore riceverà per questo onere il solo compenso previsto in elenco intendendosi l'onere della ripresa dei massi e posa in opera definitiva già computata nel prezzo di elenco n. 24.

## Art. 36.

**Posa in opera di massi già esistenti in cantiere di proprietà dell'Amministrazione.**

L'Impresa è obbligata a prendere in consegna i massi artificiali dell'Amministrazione che trovansi nel cantiere a Porta Rocca assumendone a suo carico la manutenzione

e la buona conservazione fino a che non siano collocati in opera dall'appaltatore stesso.

È obbligata altresì a provvedere al loro sollevamento, trasporto ed impiego a formazione e rifiorimento dei moli, scogliere e muri di sponda, secondo le indicazioni della Direzione e colle modalità di cui agli art. 33 e 34.

Per tale lavoro sarà applicato il prezzo di elenco n. 17 intendendosi in tale prezzo incluso ogni onere all'Impresa.

#### Art. 37.

#### Muri in genere.

In generale i muri saranno ultimati a paramento a faccia vista, coi giunti stuccati con malta di cemento e profilati.

I prezzi assegnati a ciascuna specie di muri si estendono ad ogni opera murale, sia in fondazione sia in elevazione, a qualunque altezza dal suolo.

In ogni opera murale è pur compreso l'onere di formarvi le incassature, intagli od altro per ricevere i ferreamenti di collegamento; quelli di ormeggio e simili, effettuando all'uopo tutte le necessarie murazioni e i suggellamenti.

Tutti i muri saranno costruiti per filari orizzontali di altezza eguale.

La misura dei muri sarà fatta coi metodi geometrici.

Nei muri da computarsi a volume saranno dedotti i muramenti di natura diversa da quello che si misura, nonchè i vani eccedenti mezzo metro cubo, esclusi quelli

corrispondenti alle bitte e colonne d'ormeggio; e in quelli da computarsi a superficie dedotti vani eccedenti il metro quadrato.

Art. 38.

**Muri di pietrame.**

I muri di pietrame o pietre greggie, dette scapoli, saranno formati da pietre pulite, con qualche faccia piana, all'uopo ritoccata col martello, e date in opera a perfetto bagno di malta, la quale dovrà involgerle completamente, restando stabilito che dovrà entrare non meno di metri cubi 0,33 di malta in ogni metro cubo di muratura.

La malta sarà della specie prevista nei rispettivi articoli di elenco.

Ogni volta che si riprenderà la costruzione dei muri, dopo una interruzione, si avrà cura di pulire, picchiettare e lavare con abbondante acqua la superficie della muratura precedentemente eseguita.

I muri a secco saranno formati a corsi regolari come quelli costruiti con malta. Gli interstizi fra le pietre saranno riempiti con scaglie; il piano superiore di ogni corso sarà spianato e il masso murale ultimato con un coronamento di pietre scelte. I muri di sponda saranno eseguiti con paramento esterno a faccia vista a mosaico e cioè eseguito con corsi orizzontali, con pietre bene accostate, senza interposizione di scaglie ed in modo che la larghezza delle connessioni non risulti in alcun punto più di otto centimetri a che sia evitata la ricorrenza delle connessioni.

Le connessure saranno diligentemente stuccate e profilate con malta di cemento. Le pietre del paramento dovranno inoltre avere una rientranza media di trenta centimetri. Non avranno assolutamente rientranze minori di venticinque centimetri.

L'onere del paramento a faccia vista è già incluso nel prezzo di elenco n. 27 e segg.

Art. 39.

**Muri e volti in laterizi.**

I muri, volti, archi e piattabande di laterizi dovranno essere eseguiti con mattoni nuovi, di campione uniforme, della provenienza indicata ai rispettivi numeri di elenco e di qualità così detta ferriola.

La malta da impiegarsi sarà della specie prevista nei rispettivi articoli di elenco, ed in ogni caso passata al setaccio. I mattoni dovranno essere, prima di impiegarli, immersi nell'acqua dolce.

Quando si tratti di rivestimenti esterni e di coronamenti, l'appaltatore avrà inoltre l'obbligo del profilamento dei giunti con malta idraulica di terza specie.

Le centine e le armature occorrenti per la costruzione di qualsiasi genere di volti ed archi, saranno a carico dell'appaltatore e dovranno essere costruite con solidità, in modo da evitare qualunque pericolo di cedimento, o deformazione, e non potranno essere rimosse senza il permesso della Direzione dei lavori, la quale avrà anche il

diritto di prescrivere il modo di disarmo e le cautele da osservarsi.

I mattoni saranno messi in opera ben serrati fra loro, col piano di posa nella direzione del raggio d'intradosso.

La misura dei volti ed archi si farà valutando, per quelli a metro quadrato, la superficie d'intradosso, e per quelli a metro cubo, moltiplicando la superficie di intradosso per la grossezza media della volta od arco.

I rinfianchi saranno pagati come muratura comune.

#### Art. 40.

##### **Rivestimento di muri con toccotti.**

Occorrendo rivestimento dei muri con toccotti, questo sarà costruito a corsi regolari, ed alternativamente con rientranza non minore di m. 0,25 e 0,40.

I toccotti verranno posti in opera con malta idraulica di terza specie; avranno la lunghezza almeno eguale ad una volta e mezzo l'altezza, e spigoli vivi cesellati per la larghezza di cm. 1, dovranno combaciare per non meno di cm. 12 nei giunti orizzontali e per non meno di cm. 6, in quelli verticali.

I giunti verticali saranno sfalsati rispetto a quelli dei corsi contigui di cm. 10 almeno: in essi verrà con apposito ferro, compressa e lisciata la malta, quando abbia presa una certa consistenza.

Nella faccia vista i toccotti in pietra saranno lavorati a grana media.

Per il rivestimento di toccotti si valuterà anzitutto il

volume al prezzo della muratura interna, aggiungendo poi il sovrapprezzo di cui ai nn. 33 e 34 di elenco, rispettivamente, a seconda della qualità della pietra, per ogni metro quadrato di paramento visto.

Art. 41.

**Intonachi e stuccature. Rinzaffatura.**

La rinzaffatura e gli intonachi d'ogni specie si applicheranno su pareti qualsiasi, ed a qualunque altezza dal suolo, senza distinzione di sorta nel prezzo. Le pareti su cui verranno applicati gli intonachi dovranno essere prima raschiate, picchiettate, pulite e lavate.

La rinzaffatura consisterà in uno strato di malta della qualità e specie che verrà ordinata, disteso e spianato rusticamente sui muri già riscagliati.

L'intonaco si comporrà di due strati di malta applicati successivamente, il primo dei quali è lo stesso che la rinzaffatura, ed il secondo quello che propriamente si chiama arricciatura, per modo che la sua superficie non presenti ondulazioni, screpolature od altri difetti.

Ove si richieda maggior grado di perfezione in detta arricciatura si comprenderà un terzo strato di pasta di calce lisciata, senza che ciò porti variazione nel prezzo.

Art. 42.

**Rincocciatura, rinzeppatura e stuccatura.**

Prima di eseguire le rincocciature, rinzeppature e stuccature di muri, questi dovranno essere ben puliti in ogni

interstizio togliendovi le pietre smosse, raschiando, spazzando e bagnando la superficie viva dei muri.

La rincocciatura consiste nel riempire accuratamente nella parte vista dei muri gli interstizi fra una pietra e l'altra con scaglie di pietra, frantumi di mattoni e malta, per conguagliare la superficie e renderla atta a ricevere, se occorre, il rinzaffo, che verrà pagato a parte.

La rinzeppatura consiste nel colmare le connessure delle pietre con malta ben compressa e conguagliata, fino a pareggiare la faccia vista.

La stuccatura di pareti laterizie e di lastrici consiste nel colmare le connessure con malta, che verrà compressa, previo raschiamenti e pulizia delle connessure stesse, per una rientranza di cm. 3. Nelle pareti e negli impianti di laterizi, verrà compressa e lisciata con apposito ferro guidato da un regolo di legno.

#### Art. 43.

##### **Smalto per cappe.**

Lo smalto per la formazione di cappe sui volti sarà eseguito con malta idraulica della 2<sup>a</sup> specie distesa per uno strato regolare della grossezza di m. 0,03 ben battuto e lisciato nel modo che sarà prescritto.

#### Art. 44.

##### **Pavimenti.**

Il suolo destinato per qualunque specie di pavimento sarà preparato a spese dell'appaltatore e spianato in guisa

che la superficie sia regolare, parallela a quella del pavimento ed alla profondità corrispondente alla relativa specie.

Saranno all'uopo praticati gli opportuni scavi fino alla profondità di m. 0,40; il di più, se occorresse, sarà pagato a parte.

Ogni genere di pavimento dovrà essere eseguito secondo le livellette e gli allineamenti che saranno prescritti e dovrà risultare piano senza ineguaglianze o difetti di sorta.

Art. 45.

#### **Battuto di cemento.**

Il battuto di cemento sarà formato a più strati successivi, cioè: un primo strato di calcestruzzo del terzo genere disteso sul terreno debitamente preparato, un secondo strato di cemento ed arena silicea vagliata di grossezza ordinaria, uno strato di cemento ed arena fina, ed un ultimo strato di cemento puro, alto da 3 a 4 millimetri, che verrà cilindrato a stampo. La grossezza totale del pavimento dovrà risultare di m. 0,15. La dose dei componenti per la malta sarà prescritta dalla Direzione dei lavori.

Ultimato il pavimento, esso sarà ricoperto con sabbia e conservato umido affinché non asciughi troppo rapidamente.

Art. 46.

#### **Lastrico di pietre digrossate.**

Il lastrico di pietre digrossate del paese sarà formato con lastroni di spessore uniforme e non minore di m. 0,08

posti in piano, ritagliati col martello, in guisa da ottenere il maggiore contatto possibile fra loro ed in modo che i giunti non siano più larghi di m. 0,02.

Tali pietre saranno date in opera a bagno perfetto di malta rifluente nei giunti.

#### Art. 47.

##### **Lastrici di pietre rettangolari.**

I tacchi e le lastre di cui si comporranno i lastricati dovranno essere disposti a filari regolari, allineati, ciascuno di larghezza uniforme ed uguale a quella degli altri filari a cui vanno intestati, evitando che i giunti di due filari consecutivi distino fra loro meno di m. 0,10.

Dette pietre saranno date in opera perfettamente squadrate, a spigoli vivi, e dovranno risultare a perfetto contatto su tutta la loro grossezza.

I pavimenti di tacchi sopra strato di arena poseranno sopra uno strato di arena asciutta alto non meno di 8 centimetri.

Dopo ultimati verranno ricoperti con un altro strato di arena, che per mezzo di scopette si farà entrare nelle connessioni finchè ne restino colme.

I pavimenti di tacchi e lastre su strato di malta avranno il sottosuolo di arena come sopra è prescritto, e le pietre di cui si comporranno questi pavimenti dovranno essere poste a bagno di malta rifluente nei giunti, i quali saranno ristuccati e profilati.

I pavimenti saranno battuti con pesanti mazzeranghe

fino a presentare una superficie regolare, raccordata con le pavimentazioni esistenti, o corrispondente ai profili indicati dalla Direzione.

I pavimenti con materiale dell'Amministrazione saranno eseguiti con le stesse norme come per gli altri pavimenti di eguale specie, ivi compreso l'onere della lavorazione per il perfetto combaciamento dei giunti e del trasporto dei materiali a piè d'opera.

Quando le lastre e i tacchi usati avessero bisogno di una completa lavorazione di rifilatura e di spianamento, saranno a giudizio della Direzione applicati gli aumenti di prezzo previsti in elenco.

#### Art. 48.

##### **Massicciata stradale.**

Il materiale della massicciata sarà di qualità la più dura e resistente.

La massicciata sarà costituita da uno strato dello spessore di cm. 25 di pietrame come sopra indicato, disposto colle punte in alto serrate nella cassa, collegate fra loro ed inzeppate con schegge e da un sovrastante strato di cm. 15 di pietrisco e uno strato di cm. 7 di ghiaia formanti dopo il costipamento e la cilindatura una crosta ghiaiosa di cm. 15 di spessore. La impietratura di fondazione sarà opportunamente cilindrata prima di disporre l'inghiaimento e sarà eseguita in modo da avere una monta centrale di circa cm. 4.

La ghiaia minuta potrà essere frantumata ed opportunamente cementata.

La massicciata sarà valutata a volume per lo spessore che risulterà in opera dopo la cilindratura applicando il prezzo di elenco n. 39.

Art. 49.

**Muratura in pietra da taglio.**

Le pietre da taglio saranno lavorate secondo le dimensioni, le sagome e i modi che verranno prescritti e posti in opera con malta idraulica di seconda specie passata allo staccio.

I giunti saranno scalzati con apposito ferro, per una rientranza non inferiore a cm. 2 puliti e poi stuccati con malta di cemento puro e accuratamente profilato.

La muratura in pietra da taglio per zoccoli e rivestimenti sarà fatta a corsi di determinata altezza, e quella per coronamento dovrà di più avere una costante larghezza.

I conci di rivestimento saranno lavorati a squadra nei giunti per circa cm. 20 di rientranza.

I giunti delle pietre di ciascun corso dovranno trovarsi con quelli dei corsi contigui a distanza non minore di m. 0,15.

Le pietre da taglio di coronamento dovranno esattamente combaciarsi nei giunti in tutta la loro rientranza.

La Direzione potrà ordinare che i giunti trasversali

siano tracciati secondo un arco di circolo e terminati da due parti rette normali allo spigolo della calata.

Le faccie di posa di tutte le pietre dovranno combaciarsi per tutta la estensione e trovarsi in piano orizzontale, essendo vietato l'uso delle zeppe.

Nei paramenti esterni si fa la seguente distinzione per la lavorazione:

A grana grossa, quando le pietre saranno lavorate con la punta per modo che le ineguaglianze del paramento non presentino rilievi maggiori di mm. 6.

A grana mediocre, quando i paramenti saranno eseguiti con la punta e colla martellina a denti mezzana, per modo che i detti rilievi non siano maggiori di mm. 3.

A grana fina, quando i paramenti saranno esattamente perfezionati colla martellina fina.

Gli spigoli dei conci saranno terminati a canto vivo e cesellati, a meno che la Direzione non ordini di fare gli spigoli arrotondati o smussati.

Nei conci saranno eseguiti, e s'intenderanno compensati coi prezzi delle murature tutti i fori di incastri e le impernature che occorressero.

Le pietre da taglio saranno misurate ad una ad una, secondo il minimo parallelepipedo circoscritto al pezzo in opera, prendendo per base la faccia maggiore.

I conci dell'Amministrazione saranno messi in opera con le norme indicate per quelli provvisti dall'appaltatore, compreso l'obbligo dei lavori da scalpellino per perfezionare le faccie di combaciamento e i relativi spigoli.

## Art. 50.

**Paratie di contenimento del calcestruzzo.**

Le paratie di contenimento del calcestruzzo saranno costrutte con la massima solidità, in modo da dare al calcestruzzo versato entro di esse la forma previamente stabilita. Dovranno avere almeno tre ordini di filagne ed anche quel numero di tiranti trasversali che la Direzione credesse di ordinare.

L'appaltatore resta il solo responsabile della regolare esecuzione delle paratie e delle conseguenze dei loro cedimenti e della loro deformazione, e quindi non avrà diritto ad alcun compenso, ove, anche per casi di forza maggiore, essa avesse completamente, o parzialmente, a deformarsi ed a cedere. Nel caso che la paratia cedesse prima che fosse incominciato il versamento del calcestruzzo, l'appaltatore avrà l'obbligo di rifarla a tutte sue spese, e nel caso che il cedimento avvenisse durante o dopo il versamento, l'appaltatore sarà obbligato non solo a rifare la paratia; ma ancora a versare un nuovo calcestruzzo corrispondente a quello disperso, senza ulteriore compenso. E potrà anche essere obbligato alla rimozione di quei residui che fossero di ostacolo al regolare proseguimento. Tutti questi operi si intendono compensati col prezzo fissato al n. 46 di elenco.

La misurazione della paratia si farà prendendo l'effettiva lunghezza e l'altezza media nella parte interna del cassero fino a m. 0,50 sopra il livello medio del mare. Nel compenso fissato al suddetto numero di elenco è com-

presa la fornitura della paratia e la successiva demolizione (compresa l'opera del palombaro in quanto occorra) restando i materiali tutti e sempre di proprietà dell'appaltatore.

Secondochè il calcestruzzo sia composto con malta di calce e pozzolana, o con malta di cemento, le paratie non potranno essere demolite se non siano trascorsi due mesi, o dieci giorni almeno rispettivamente dal giorno in cui fu ultimato il versamento.

Qualora lo strato di calcestruzzo non superasse l'altezza media di un metro, le paratie s'intenderanno compensate col prezzo di calcestruzzo.

#### Art. 51.

#### **Opere di metallo.**

Le opere di metallo saranno eseguite secondo le forme e dimensioni e con quel grado di lavorazione e qualità di metallo che verrà ordinato dalla Direzione.

Gli oggetti in metallo verranno distinti in generi, a seconda del grado di lavorazione, e la classificazione degli oggetti stessi nei vari generi sarà fatta dalla Direzione.

Nel prezzo è compreso l'obbligo di spalmare i pezzi con catrame vegetale a caldo, ovvero di colorirli ad olio di lino e biacca a due riprese, previa sempre una mano di minio, e di fare tutti i necessari incastri, fori, saldature, impiombature.

In qualunque opera di fondita s'intende compresa la spesa dei modelli.

## Art. 52.

**Ferro.**

Gli oggetti di ferro si distinguono in tre generi:

del 1° genere saranno tutti i pezzi di semplice lavorazione, come ferri tondi, quadri d'angolo e qualsiasi altro ferro sagomato, ferri per armatura interna di opere in calcestruzzo e simili;

del 2° genere i pezzi lavorati al martello, con qualche colpo di scalpello e di lima grossa, con saldature e forature, e qualche parte ridotta a vite, come: catene di fabbrica, tiranti, bolzoni, anelli e bolzoni, anelli e scalette da ormeggio, boe di segnalamento e da ormeggio, squadre, grappe o chiavette, perni a vite e simili;

del 3° genere i pezzi che, oltre ad essere lavorati come quelli del 2° genere sono di più forati a freddo con qualche inginocchiatura, sono lavorati a lima mezzana come: cancellate e cancelli, inferriate, tubi con gomiti o senza, braccetti di gronda, maniglioni, gangheri, bandelle, armature composte a traliccio e simili.

## Art. 53.

**Ghisa.**

Gli oggetti di ghisa dovranno essere ripuliti diligentemente, presentare spigoli vivi e faccie senza scabrosità, e saranno di lavorazione semplice, come: bitte e colonne di ormeggio, piastre d'ancoraggio, tubi, canali, paracarri, chiusini per condotti, bocche di chiavica,

## Art. 54.

**Coloriture in generale.**

Le coloriture saranno eseguite previa la preparazione della superficie da colorirsi, che s'intende compensata col relativo prezzo di elenco.

Tale preparazione comprende il lavoro necessario per raschiare, picchiettare, pulire, otturare con mastice i buchi e le fessure esistenti nelle superficie da colorirsi.

Le superficie colorate dovranno risultare perfettamente lisce, di tinta uniforme e uguale a quella prescritta.

L'olio da adoperarsi nelle coloriture sarà di lino cotto, e mescolato con biacca ed altri colori.

La spalmatura di catrame sarà fatta a caldo.

L'imbiancamento murale si farà con latte di calce assai grassa e convenientemente stemperata: al latte di calce potranno essere unite le terre coloranti.

Fino all'altezza di tre metri dal suolo la tinteggiatura verrà eseguita con calce diluita nell'acqua di colla animale.

Nelle tinteggiature è compreso l'obbligo di dipingere gli zoccoli del colore che sarà prescritto.

## Art. 55.

**Misurazione delle opere in colori.**

La misurazione delle opere in colori sarà in generale fatta sulla superficie effettiva colorita, salvo nei casi speciali seguenti:

1° Le pareti o faccie sulle quali esistono cornici od

incassi qualunque, saranno considerate come piane, non tenendosi conto di tali sporgenze od incassi;

2° Per le chiusure, cancelli, ringhiere e simili, che siano state colorite, in ogni loro parte, si calcolerà la superficie sul minimo rettangolo o poligono circoscritto, stando le chiusure a battenti chiusi.

Per le persiane saranno computate tre faccie.

Per le imposte di porte, scuri di finestra e simili, saranno computate due faccie.

Per gli sportelli a vetri, sarà computata una faccia e per le porte e invetriate una faccia e mezza.

Per le inferriate, ringhiere e cancelli di ferro, sarà computata la metà della faccia.

#### Art. 56.

#### **Giornate di operai, marinai e veicoli.**

I prezzi delle giornate compresi nella parte terza dell'elenco si corrispondono all'appaltatore per soli lavori ad economia, nei modi e termini fissati dal presente Capitolato.

Gli operai saranno muniti di tutti gli utensili occorrenti. Il palombaro con la macchina dovrà essere fornito del battello e di tutto l'occorrente per poter agire.

L'appaltatore dovrà somministrare veicolo e battelli solidi e mantenerli in buono stato per tutto il tempo che saranno richiesti.

Il carro ad un cavallo sarà della capacità di mc. 0,70 e quello a due cavalli di mc. 0,90. L'autocarro sarà capace di portata utile non inferiore a tonn. 3,5.

Si esigerà che il carico sia sempre completo.

Il conducente è tenuto a coadiuvare al carico ed allo scarico del suo veicolo, ed anche ad adoperarlo da solo, se trattasi di carri a cavalli.

Art. 57.

**Materiali di provvista.**

Le seguenti condizioni si riferiscono non solamente ai materiali che l'appaltatore impiegherà nei lavori a misura, ma anche a quelli che dovrà fornire in economia.

Tutti i materiali saranno delle migliori qualità e senza difetti.

I materiali in provvista saranno consegnati alla Direzione o a piè d'opera, e nei suoi magazzini, regolarmente accatastati od accumulati, quando non sia diversamente prescritto.

Art. 58.

**Arena.**

L'arena proverrà dalla spiaggia del mare nei luoghi dove ne è permessa l'estrazione. Sarà bene purgata dai terreni e da altre materie estranee, di grossezza uniforme e di grana più o meno fina secondo le prescrizioni. Dovrà essere anche lavata in acqua dolce e vagliata tutte le volte che sarà ordinato dalla Direzione.

## Art. 59.

**Calce viva ed in pasta.**

La calce viva proverrà dalle fornaci di La Spezia. Sarà cotta a giusto grado, purgata da qualsiasi sostanza eterogenea e somministrata in zolle di recente cottura.

La calce idraulica proverrà dalle migliori fornaci di Pisa e Busalla e dovrà essere di pieno gradimento della Direzione dei lavori.

Le calce in pasta si otterrà dallo spegnimento della calce viva, impiegandovi la quantità d'acqua strettamente necessaria. Essa dovrà essere depurata dalle materie inerti e sabbiose, e non dovrà presentare al tatto tracce sensibili di granulosità. Non potrà essere adoperata prima che sia raffreddata, nè dopo perduta la necessaria pastosità. La calce occorrente pel calcestruzzo da versarsi in acqua sarà di recente estinzione; per gli intonachi dovrà essere spenta da due mesi almeno.

Saranno effettuate periodicamente prove per la determinazione della resistenza, sia a compressione che a trazione delle malte con vari tipi di calce e in base ai risultati che si otterranno l'Amministrazione appaltante prescriverà con preavvisi di quindici giorni, il tipo di calce che l'Impresa dovrà, senza speciali compensi, adottare.

## Art. 60.

**Gesso e cemento.**

Il gesso sarà di recente calcinazione, cotto a giusto grado, polverizzato, passato allo staccio e bene asciutto.

Il cemento dovrà soddisfare alle vigenti prescrizioni ministeriali per l'accettazione degli agglomerati idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Le prove di trazione protratte fino alla maturazione dei provini di 90 giorni, non dovranno dimostrare alcun regresso della resistenza salvo una tolleranza del 5 per cento sui risultati a 28 giorni.

L'Impresa dovrà impiegare cemento fuso quando ciò sia richiesto dalla Direzione dei lavori. In tale caso i prezzi delle relative opere saranno desunti da quelli di elenco per opere con cemento Portland a lenta presa aumentandoli della differenza del prezzo dei due tipi di cemento, ricavato da bollettini della Camera di Commercio.

La Direzione dei lavori riservasi pieno ed insindacabile il diritto di rifiutare uno o più stabilimenti i cui prodotti fossero da essa giudicati inaccettabili nei lavori dello Stato, e riservasi altresì, ove l'entità dei lavori lo comporti, di far sorvegliare da Ingegneri la fabbricazione e la conservazione dei cementi, nei modi che saranno caso per caso, determinati dalla Direzione medesima.

#### Art. 61.

#### **Pozzolana.**

La pozzolana proverrà dalle migliori cave di S. Paolo di Roma. Qualora la Direzione dei lavori autorizzi l'uso della pozzolana di Bacoli i prezzi di elenco in cui tale materiale sarà impiegato saranno ridotti in relazione alla

differenza fra i prezzi dei due tipi di pozzolana. In ogni caso dovrà essere fina, perfettamente asciutta, purgata da qualunque materia eterogenea e passata al crivello di due millimetri di maglia.

La pozzolana di S. Paolo di Roma, dovrà presentare un colore rosso-bruno ed avere il peso per ogni metro cubo di kg. 1190 circa; quella di Bacoli sarà di colore giallognolo o leggermente tendente al verde olivo, e dovrà avere il peso di kg. 900 circa.

Le pozzolane dovranno rispondere alle vigenti norme ministeriali per le prove e accettazione di detto materiale.

#### Art. 62.

##### **Acqua.**

Nell'estinzione della calce e negli intonachi dovrà adoperarsi esclusivamente acqua dolce.

L'appaltatore non potrà elevare veruna pretesa per le difficoltà di attingere l'acqua occorrente ai lavori, sia in ragione alla distanza, sia per scarsezza degli acquedotti.

#### Art. 63.

##### **Ghiaia e pietrisco.**

La ghiaia sarà di torrente, o della spiaggia del mare, a scelta della Direzione, vagliata in modo da avere una grossezza quasi uniforme dai 4 ai 5 centimetri, e scevrà da materie eterogenee. La ghiaietta di mare avrà una grossezza da 5 a 10 millimetri.

Il pietrisco conterà di frantumi di ciottoli di torrente o di viva pietra da spacco.

Per la formazione del pietrisco non potrà mai adoperarsi lo scagliame di cava, quantunque scelto e ben purgato dal terriccio.

Il pietrisco sarà in pezzi di grossezza da poter passare per ogni senso in un anello di cm. 5 di diametro interno, e da non poter passare in uno di 3; dovrà essere mondo da materie terrose, tritume, ecc., e quando sarà impiegato nel calcestruzzo, dovrà essere lavato, sottoponendolo a un getto di sufficiente forza, ed avendo cura di farlo scolare perfettamente prima del suo impiego.

La misura dei ciottoli, ghiaia e pietrisco sarà fatta in cumuli regolari, oppure entro casse di capacità metrica, a scelta della Direzione dei lavori.

#### Art. 64.

##### **Pietre greggie, toccotti, tacchi, lastre.**

Tutte le pietre in genere saranno prive di cappellaccio e di sostanze terrose, non avranno sfogliature, peli od altri difetti.

Le pietre d'arenaria dovranno provenire esclusivamente dalle cave di Biassa e del Mesco, essere di natura omogenea, della maggiore durezza ed avere un colore grigio-turchino, essendo esclusa la pietra giallastra.

I graniti proverranno dalle migliori cave del Lago Maggiore, o della Maddalena, e dovranno essere di struttura minuta e compatta.

La sienite proverrà dalle cave di Balma.

Le pietre per muratura dovranno essere calcaree di ottima qualità.

I toccotti avranno forma parallelepipedica rettangolare e saranno lavorati come sarà indicata all'art. 45.

I tacchi e le lastre di pietra arenaria o granito, avranno la forma di un parallelepipedo rettangolare, saranno lavorati a grana mediocre su cinque faccie, a grana grossa sul piano di posa e accuratamente rifilati sugli spigoli di contatto.

I tacchi avranno la lunghezza da m. 0,60 a m. 1,20, la larghezza da m. 0,22 a m. 0,28 e la grossezza uniforme da m. 0,16 a m. 0,22 secondo le prescrizioni speciali.

Le lastre avranno la lunghezza non minore di cm. 40 e la larghezza non minore di cm. 30; la loro grossezza sarà da 6 a 8 centimetri.

La misura del pietrame sarà fatta in cataste regolari in cui le pietre siano disposte a contatto più che sia possibile e facendo la deduzione del quarto.

I toccotti e i massi sbozzati saranno misurati ad uno ad uno.

Le lastre e i tacchi saranno misurati sulla superficie delle loro faccie viste.

Art. 65.

**Materiali laterizi.**

I materiali saranno delle provenienze, qualità e dimensioni prescritte, conformi ai campioni somministrati dalla Direzione.

Saranno di pasta omogenea, ben cotti, senza vetrificazione, sonori, regolari e senza fessure.

Art. 66.

**Ferro ed altri materiali.**

I ferri dovranno essere di buona qualità, dolci, malleabili a freddo, senza pagliette, screpolature ed altri difetti.

La ghisa dovrà essere a grana bigia e compatta, esente da screpolature, bave, bolle, od altri difetti, suscettibile di essere lavorata con la lima.

Per tutto quanto concerne le particolari condizioni e requisiti a cui debbono soddisfare i materiali ferrosi e le norme relative alle prove ed all'accettazione degli stessi, dovranno osservarsi le vigenti prescrizioni ministeriali.

Art. 67.

**Prove dei materiali da costruzione.**

L'appaltatore è in obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali da costruzione impiegati o da

impiegare nell'esecuzione dei lavori, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni agli istituti di prova che saranno indicati dalla Direzione e pagando le tasse relative.

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI.

#### Art. 68.

#### **Condizioni di ammissibilità alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.**

Per la definitiva ammissione alla gara per l'appalto dei lavori formanti oggetto del presente Capitolato, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti speciali condizioni, in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del Capitolato generale approvato con D. M. 28 maggio 1895 e modificato con D. M. 8 novembre 1900.

1) Dall'attestato di cui alla lettera *b*) del detto articolo dovrà risultare che il concorrente ha eseguito opere portuali (scogliere, moli e calate). Qualora si trattasse di lavori eseguiti all'estero, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere che ne fu direttore, ma dovrà ugualmente contenere le indicazioni richieste all'art. 2 del Capitolato generale ed essere confermato, sotto la propria responsabilità da uno degli ufficiali tecnici governativi nell'articolo stesso designati.

2) Nella dichiarazione di cui al comma *c*) il con-

corrente dovrà anche attestare di aver preso conoscenza del cantiere che l'Amministrazione concede all'appaltatore nei modi e termini di cui all'art. 6 del presente Capitolato e di non aver nulla da eccepire al riguardo.

3) Infine l'aspirante all'appalto dovrà presentare altra dichiarazione della quale sia espressamente detto che rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa d'indennità o compenso qualunque possa essere il rapporto fra l'importare degli impianti e mezzi d'opera occorrenti e quello dei lavori di cui si tratta nel presente Capitolato.

Tutte le dette dichiarazioni fanno parte integrante del contratto e costituiranno patti essenziali, senza dei quali l'Amministrazione appaltante non si sarebbe determinata alla stipulazione del contratto stesso.

L'Amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di giudicare sul merito dei documenti presentati dai concorrenti.

#### Art. 69.

##### **Documenti che fanno parte del contratto.**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, approvato con R. D. 25 maggio 1895, n. 350.

Oltre al presente Capitolato speciale fanno parte del contratto i seguenti documenti:

a) il Capitolato generale a stampa approvato con D. M. 28 maggio 1895 e modificato con D. M. 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921;

- b) i disegni costitutivi del presente progetto;
- c) le dichiarazioni di cui all'art. 68.

L'appaltatore è pure tenuto all'osservanza delle norme del R. D. 8 febbraio 1923, n. 442 e delle leggi 31 gennaio 1904, n. 51 per gli infortuni per gli operai sul lavoro e dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1919, n. 603 e 19 ottobre 1919, n. 2214, relativi alle assicurazioni sociali contro la invalidità e vecchiaia e la disoccupazione involontaria.

Art. 70.

**Divieti diversi.**

L'appaltatore non potrà cedere a chichessia le aree, i locali, magazzini, avuti in consegna, nè adoperarli per altri usi che non siano rigorosamente connessi ai lavori appaltati, nè farvi depositi in paglia, fieno od altre materie infiammabili, letame o immondizie qualunque.

Art. 71.

**Danni ed avarie.**

A complemento e a parziale modifica delle disposizioni di cui all'art. 28 del Capitolato generale resta stabilito che l'appaltatore non avrà diritto ad indennità qualsiasi per perdite ed avarie dei mezzi d'opera, dovute alla azione del mare od a qualsiasi altra causa di forza maggiore.

L'appaltatore dovrà togliere, a sue spese, appena ri-

cevitone l'ordine dalla Direzione, i galleggianti, i cassoni ed altri materiali qualsiasi che fossero affondati o caduti in mare e costituissero un ostacolo per la navigazione, per l'esecuzione dei lavori o per ulteriori opere di ampliamento del porto.

Art. 72.

**Giornale dei lavori.**

L'appaltatore dovrà fornire le notizie, i dati e i disegni che dalla Direzione gli saranno richiesti per la compilazione del giornale dei lavori e non potrà, per qualsiasi motivo, opporsi alle indagini che a tale scopo la Direzione volesse fare.

Art. 73.

**Cauzione provvisoria.**

La cauzione provvisoria da prestarsi dai concorrenti all'appalto, è fissata nella somma di L. 200.000 da depositarsi nella Cassa depositi e prestiti di La Spezia.

Art. 74.

**Cauzione definitiva.**

Dato lo speciale sistema di pagamenti dei lavori, l'aggiudicatario è esonerato dal prestare cauzione, sottoponendosi alle norme della circolare ministeriale 13 dicembre 1927, numero 21327-53.

## Art. 75.

**Tempo utile per dare compiuti i lavori.**

I lavori formanti oggetto del presente Capitolato dovranno essere completamente ultimati entro quattro anni dalla data della consegna.

In caso di ritardo l'appaltatore sarà passibile di una multa di lire 500 al giorno.

## Art. 76.

**Spese a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore oltre tutti gli obblighi dipendenti dall'osservanza del Capitolato generale e delle Leggi e regolamenti di cui all'art. 69 e tutti gli oneri diretti ed indiretti per dare compiuti i lavori secondo le buone regole d'arte i seguenti altri oneri:

a) La costruzione e manutenzione di qualsiasi opera provvisoria necessaria per la esecuzione dei lavori di contratto e ciò qualunque sia l'entità di tali opere ed il numero delle volte che l'assuntore è obbligato a rifare per eventuali danni anche di forma maggiore.

b) La rimozione di tali opere provvisorie dopo la ultimazione dei lavori.

c) La manutenzione delle opere eseguite fino alla visita di collaudo in perfetto stato di efficienza ripristinando e rimettendo ogni parte di lavoro che per ragioni imputabili all'esecuzione dei lavori deperisse e si deforme.

d) Tutte le spese occorrenti per l'acquisto, esercizio e manutenzione degli impianti; macchinari, mezzi d'opera navali e terrestri e attrezzi di qualsiasi specie od entità occorrenti, nonchè le spese tutte per riparazioni, nuovi impianti, sostituzioni, avarie, sinistri e trasporti marittimi e terrestri, da effettuarsi alle singole opere da impiantare, alle cave di prestito, di depositi, ecc., compresi gli oneri relativi ad aperture ordinarie o straordinarie delle vie di servizio.

e) La provvista di strumenti geodetici, misure metriche, sagome, scandagli, segnali fissi o galleggianti e imbarcazioni, nonchè degli operai necessari per tracciamenti verifiche e misure di tutti i lavori non esclusi quelli ad economia.

f) L'obbligo di fornire alla Direzione, in triplo esemplare, i disegni dettagliati e le fotografie degli impianti e delle opere appaltate in non meno di otto dei loro diversi periodi di esecuzione.

g) La provvista, manutenzione ed esercizio di un battello con relativi remiganti e di una imbarcazione a motore completamente corredata ed equipaggiata a disposizione permanente della Direzione dei lavori.

h) La provvista di un apparecchio nuovo completo per palombaro di una primaria fabbrica con imbarcazione, pompa ed aiuti per il palombaro dell'Amministrazione.

i) Il pagamento di ogni tassa comunale e provinciale per eventuali occupazioni di suoli pubblici e di dazi di materiali da costruzione.

l) L'osservanza del regolamento 8 febbraio 1907, n. 61, contro la malaria e la vendita del chinino di Stato, delle leggi di polizia mineraria.

m) L'osservanza delle disposizioni della legge 31 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

#### Art. 77.

##### **Manutenzione delle opere eseguite.**

La manutenzione delle opere eseguite durante e dopo i lavori, fino alla visita di collaudo, sarà ad intero carico dell'appaltatore.

Per quelle parti però delle dette opere che saranno utilizzate dal commercio prima del collaudo, le relative spese di manutenzione saranno a carico dell'Amministrazione. Restano sempre a carico esclusivo dell'appaltatore le riparazioni dei danni che fossero dovuti a cattiva qualità di materiale o difettosa lavorazione, ed in ogni caso quando il collaudatore giudicherà imputabile a colpa dell'appaltatore.

#### Art. 78.

##### **Oneri diversi.**

L'appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni dell'Autorità marittima e militare, nonché a quelle di polizia urbana, essendo suo obbligo di procurarsi dagli Uffici competenti pei lavori che eseguisce ogni qualvolta

sia necessario, e rimanendo egli responsabile di ogni infrazione.

Operandosi scavi, specialmente in sito di frequentato passaggio, l'appaltatore userà la massima attività per non intercettare a lungo le comunicazioni, e farà a sue spese, ponti provvisori in legno di sufficiente resistenza per mantenere le comunicazioni stesse.

L'appaltatore terrà sempre l'Amministrazione rilevata da qualunque responsabilità che potesse sorgere per causa dei lavori concessigli, e risponderà verso chiunque pei danni che abbia recato, anche per mezzo dei suoi agenti, in qualunque maniera.

L'assicurazione contro gli infortuni degli operai dovrà essere contratta con la Cassa nazionale.

#### Art. 79.

##### **Lavori a misura, in economia ed eventuali.**

I lavori a misura si intendono compiuti in opera, come è previsto nei relativi numeri di elenco, nella descrizione delle opere e nel modo di esecuzione delle medesime, restando perciò inclusa nel prezzo corrispondente ogni provvista, mezzo e mano d'opera.

Pei lavori in economia si terrà conto dall'appaltatore dei materiali impiegati e della mano d'opera occorsa, tanto per l'esecuzione del lavoro quanto per la formazione dei ponti di servizio, puntellamenti, ecc. salvo il caso in

cui queste opere provvisionali dovessero servire anche per altri lavori a misura.

I lavori eventuali che si rendessero necessari in corso di appalto, e pei quali non fossero stabilite nel presente Capitolato particolari prescrizioni; dovranno essere eseguiti dallo appaltatore in conformità delle indicazioni che verranno date dalla Direzione, e saranno pagati ai prezzi dell'annesso elenco, se vi sono previsti, ovvero con prezzi ad estimo da stabilirsi secondo le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento di contabilità 25 maggio 1895, numero 350.

La Direzione sarà sempre in facoltà di fare eseguire qualche lavoro ad economia, quand'anche ne fosse previsto il prezzo fra quelli a misura.

Art. 80.

#### **Anticipazioni di pagamento.**

Per opere e provviste non comprese nel contratto la Amministrazione si riserva la facoltà di provvedervi direttamente, mediante anticipazioni in denaro da rimborsarsi all'appaltatore coll'aggio corrispondente al tasso ufficiale di sconto, e eseguendo le disposizioni dell'art. 33 del Capitolato Generale.

Art. 81.

#### **Misurazione e valutazione dei lavori.**

Quando si procederà alla misura dei lavori ne sarà avvertito l'appaltatore, il quale dovrà intervenire o farsi

rappresentare da persona a ciò delegata, con ampia procura speciale per definire le controversie che potessero sorgere circa le misura, e sottoscrivere i libretti.

Le misure saranno fatte dagli agenti della Direzione.

L'appaltatore, o il suo delegato, potrà in presenza dell'incaricato delle operazioni di misura, verificare l'esattezza delle operazioni stesse e dovrà sul luogo medesimo firmare il libretto delle misure.

Nella misura dei lavori e delle forniture l'appaltatore dovrà sottomettersi alle regole stabilite nelle condizioni particolari del presente Capitolato.

Ove non sia indicata alcuna regola, la misura, secondo è prescritto dall'art. 29 del Capitolato generale, s'intende basata sopra i metodi geometrici.

I lavori e le forniture, oggetto dell'appalto, saranno valutati e pagati ai prezzi stabiliti nell'elenco, che fa parte del presente Capitolato, diminuiti dei ribassi d'asta intendendosi compensati in detti prezzi tutti gli oneri a carico dell'appaltatore e restando altresì convenuto che nei pesi e nelle misure non si farà nessun abbuono per sprechi, sfrasi od altro.

#### Art. 82.

##### **Computo delle giornate.**

Gli operai e i mezzi d'opera forniti dall'appaltatore saranno pagati a ore, a meno che non sia nell'elenco indicata un'unità di misura diversa.

Nel prezzo delle giornate dei veicoli e dei battelli è sempre compresa la mercede al rispettivo conducente o battelliere.

Art. 83.

### **Pagamenti.**

I pagamenti saranno effettuati in 30 anni mediante annualità fisse ed invariabili comprensive dell'importo dei lavori al netto dell'eventuale ribasso d'asta e del tasso di interesse a scalare in ragione del 6,50 per cento annuo, e la liquidazione dell'ultima annualità dovrà essere subordinata all'adempimento della formalità voluta dall'art. 360 della legge sui LL. PP.

Le relative liquidazioni saranno compiute al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Qualora, per effetto della revisione dei prezzi stabiliti dall'art. 85, per l'eventuale applicazione delle multe previste dall'art. 75, ovvero per corresponsione di compensi derivanti da aumenti o diminuzioni delle opere dentro i limiti del quinto d'obbligo, lo importo preventivo a base di contratto subisca variazioni in più od in meno, la liquidazione definitiva delle annualità durante il periodo successivo all'approvazione del collaudo delle opere ed alla definizione di ogni eventuale vertenza, sarà fatta sulla base del consuntivo con congruimento dellr annualità già percepite nel periodo antecedente.

## Art. 84.

**Conto finale e collaudo.**

Il conto finale sarà comunicato all'appaltatore entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Il collaudo dei lavori avrà luogo, a norma del regolamento, entro il quarto trimestre decorrente dalla data del verbale di ultimazione.

## Art. 85.

**Prezzi unitari.**

I lavori e le forniture formanti oggetto del presente appalto saranno valutati e pagati ai prezzi fissati nel seguente elenco, sotto la deduzione dei convenuti ribassi.

Nei prezzi suddetti intendonsi compensate interamente le spese per indennità di cava; per impianti, forniture di materiali, mezzi d'opera ed ogni altra spesa di qualsiasi natura occorrente per dare i lavori compiuti in opera con le modalità prescritte o dipendenti dagli oneri contrattuali.

L'appaltatore è anche tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel R. D. L. 21 luglio 1927, n. 1316 che concerne la rivedibilità dei prezzi.

Modificato ai sensi del voto del Consiglio Superiore dei LL. PP. numero 1138 del 28 aprile 1929-VIII.

*Genova, li 29 maggio 1929-VII*

**L'Ingegnere Capo**  
LINO FERMI

## Elenco dei prezzi unitari

---

### PARTE I. — Lavori ad opera compiuta.

1. - Demolizione di murature nuove o vecchie di qualsiasi natura e consistenza, archi, volte, calcestruzzo compreso il trasporto delle macerie a rifiuto dei pubblici discarichi (art. 11), per ogni metro cubo, lire undici e cent. ottanta L. 11,80
2. - Demolizione di massicciata di calcestruzzo in acqua a qualunque profondità con gli oneri come sopra (art. 11), per ogni metro cubo, lire cinquanta e centesimi zero. . . . L. 50,00
3. - Taglio a forza di massi artificiali in acqua e fuori acqua con regolarizzazione del taglio a scalpello per impostare le pietre di fondazione dei muri di sponda cogli oneri come sopra, per ogni metro cubo, lire settantacinque e centesimi sessantacinque. . . . L. 75,65
4. - Scavo di fondazione per opere d'arte a qualsiasi profondità computato a sezione obbligata comprese le eventuali sbadacchiature nonché gli eventuali esaurimenti d'acqua ed il trasporto dei materiali a rifiuto, per ogni metro cubo, lire undici e cent. novanta . . . L. 11,90
5. - Scavo subacqueo; eseguito con la draga, di materie di qualsiasi consistenza escluso la roccia, fino a m. 13,00 sotto il livello medio del mare

- qualunque sia la larghezza della zona da scavare del canale destinato alla fondazione di moli, muri di sponda compreso il trasporto a rifiuto fuori del golfo dei materiali scavati (articolo 13), per ogni metro cubo, lire quattro e centesimi zero . . . . . L. 4,00
6. - Riempimento di piazzali e di ogni altro rinterro fino a quota di m. 2,50 sul livello medio del mare eseguito con detriti di cava od altro materiale compatto prelevato da cave di prestito (art. 15), per ogni metro cubo, lire nove e cent. zero. . . . . L. 9,00
- 6 bis - Distribuzione e spianamento di materiali di riempimento provenienti dalla discarica pubblica ed accettati preventivamente dalla Direzione dei lavori, per ogni metro cubo, lire tre e centesimi ottantacinque . . . . . L. 3,85
7. - Spianamento a terra e regolarizzazione dei piazzali formati con materiali provenienti da cave di prestito (art. 16), per ogni metro quadrato, lire una e cent. trenta . . . . . L. 1,30
8. - Scogliera eseguita con pietra di 1<sup>a</sup> categoria è cioè con scogli del peso da Kg. 11 a Kg. 300 ognuno (art. 22), per ogni tonnellata, lire undici e cent. zero . . . . . L. 11,00
9. - Scogliera eseguita con pietre di 2<sup>a</sup> categoria e cioè con scogli del peso da Kg. 301 a Kg. 1800 ognuno (art. 22), per ogni tonnellata, lire tredici e cent. zero. . . . . L. 13,00

10. - Scogliera eseguita con materiale di 3<sup>a</sup> categoria e cioè con pietre del peso da Kg. 1801 in più, ognuno (art. 22), per ogni tonnellata, lire sedici e cent. zero . . . . . L. 16,00
11. - Scogliera costituita da materiale scapolo e cioè del peso da Kg. 2 a Kg. 10 (art. 22), per ogni metro cubo, lire quattordici e cent. novanta . . . . . L. 14,90
12. - Imbasamento delle scogliere costituito da uno strato di sabbia al fiume Magra versato a profondità fino a m. 13 sotto il pelo d'acqua nello scavo fatto dalla draga, per ogni metro cubo, lire tre e cent. novantacinque . . . . . L. 3,95
13. - Regularizzazione e spianamento di scogliere fuori acqua (art. 28), per ogni metro quadrato, lire due e centesimi novantacinque . . . L. 2,95
14. - Spianamento di scogliera subacquea eseguita a mezzo di cassone ad aria compressa o di palombaro (art. 28), per ogni metro quadrato, lire venti e cent. zero . . . . . L. 20,00
15. - Salpamento di pietre di scogliera in acqua del volume ciascuna maggiore di dmc. 50, loro trasporto e posa in opera per costruzione o rifiorimento di moli, scogliere e muri di sponda a qualsiasi profondità e distanza (art. 26), per ogni metro cubo, lire sessantadue e centesimi novantacinque . . . . . L. 62,95
16. - Salpamento come sopra di pietre inferiori a dmc. 50, per ogni metro cubo, lire quaranta e cent. sessanta . . . . . L. 40,60

17. - Salpamento di massi artificiali di qualsiasi dimensione sott'acqua, loro trasporto e posa in opera per costruzione o rifiorimento di moli, scogliere e muri di sponda (art. 26) anche a filari regolari a qualsiasi profondità e distanza, per ogni metro cubo, lire venticinque e centesimi zero . . . . . L. 25,00
18. - Compenso per sollevamento di massi artificiali di proprietà dell'Amministrazione esistenti nel cantiere di Porta Rocca, loro trasporto e posa in opera in acqua a qualsiasi profondità e distanza per costruzione o rifiorimento di moli, scogliere e muri di sponda (art. 26), per ogni metro cubo, lire venticinque e centesimi zero . . . . . L. 25,00
19. - Compenso per massi artificiali impiegati a ricarico dei nuovi muri di sponda prima del loro definitivo impiego, per ogni metro cubo, lire dodici e cent. zero . . . . . L. 12,00
20. - Calcestruzzo del 1° genere in opera entro paratie di legno (art. 30) per qualsiasi lavoro entro o fuori acqua compreso l'onere delle paratie, pistonatura, sagomatura, ed ogni altro magistero, per ogni metro cubo, lire ottantanove e cent. cinquanta . . . . . L. 89,50
21. - Calcestruzzo del 2° genere in opera (art. 30) come sopra per qualsiasi lavoro entro o fuori acqua compreso l'onere delle paratie, pistonatura, sagomatura ed ogni altro magistero, per

- ogni metro cubo, lire novantasei e centesimi trenta . . . . . L. 96,30
22. - Calcestruzzo del 3° genere in opera come sopra (art. 30), per qualsiasi lavoro compreso l'onere delle paratie, pistonatura ed ogni altro magistero, per ogni metro cubo, lire centododici e centesimi sessantacinque . . . . . L. 112,65
23. - Calcestruzzo del 2° genere dato in opera sott'acqua entro sacchetti a mezzo di palombaro per spianamenti, sottomurazioni e simili, per ogni metro cubo, lire centosessantadue e centesimi novanta . . . . . L. 162,90
24. - Massi artificiali ordinari delle dimensioni che prescriverà la Direzione dei lavori (in modo che il peso di ogni masso non superi le 40 tonnellate), composti con calcestruzzo del 1° genere dati in opera in mare a mezzo di pontone a biga col sussidio del palombaro per la formazione della infrastruttura della banchina od ogni altra opera (art. 32), per ogni metro cubo, lire centotredici e centesimi zero . . . . . L. 113,00
25. - Massi artificiali come sopra composti con calcestruzzo del 2° genere, per ogni metro cubo, lire centodiciannove e centesimi ottanta . . . . . L. 119,80
26. - Massi artificiali come sopra composti con calcestruzzo del 3° genere, per ogni metro cubo, lire centotrentasei e cent. zero . . . . . L. 136,00
27. - Muratura di pietrame e malta di calce comune per qualsiasi lavoro compreso il compenso

- per la lavorazione della pietra da paramento a faccia vista per il collegamento delle pietre di paramento, ponti di servizio ed altro (art. 37 e seguenti) per ogni metro cubo, lire settantasei e centesimi dieci . . . . . L. 76,10
28. - Muratura di pietrame come sopra ma con malta idraulica di prima specie (art. 37 e seguenti) per ogni metro cubo, lire ottanta e cent. cinquanta. . . . . L. 80,50
29. - Muratura di mattoni e malta di calce comune di qualsiasi spessore compresa la lavorazione a faccia vista e stilatura dei giunti con malta di cemento (art. 27 e seguenti), per ogni metro cubo, lire centodiciotto e centesimi cinquantina . . . . . L. 118,50
30. - Muratura di mattoni e malta idraulica di prima specie di qualsiasi spessore compresa la lavorazione a faccia vista come sopra con stilatura in cemento (art. 37 e seguenti), per ogni metro cubo, lire centoventidue e centesimi quarantacinque . . . . . L. 122,45
31. - Muratura di mattoni come al n. 27 ma con voltini di qualsiasi spessore e dimensione, per ogni metro cubo, lire centotrentaquattro e centesimi settantacinque. . . . . L. 134,75
32. - Muratura come al n. 29 ma con malta idraulica di prima specie, per ogni metro cubo, lire centotrentotto e centesimi settanta. . . . L. 138,70
33. - Muratura in pietra da taglio granitica per

- coronamento dei muri di banchina lavorato in conci parallelepipedi regolari a grana grossa compresa la stuccatura dei giunti con malta idraulica di prima specie ed ogni altro magistero, per ogni metro cubo, lire settecentododici e centesimi zero . . . . . L. 712,00
34. - Muratura come al n. 31 ma lavorata a grana mediocre, per ogni metro cubo, lire seicentossessantacinque e cent. zero . . . . . L. 665,00
35. - Muratura come al n. 31 ma lavorata a grana fina, per ogni metro cubo, lire settecentoquarantacinque e centesimi zero . . . . . L. 745,00
36. - Sovraprezzo per il riempimento di muratura anzichè a paramento a faccia vista con toccotti di calcestruzzo di cemento martellinata (articolo 40), per ogni metro quadrato, lire ventidue e cent. quarantacinque . . . . . L. 22,45
37. - Sovraprezzo per il rivestimento delle mura-  
ture con toccotti di granito o arenaria di  
Biassa (art. 40), per ogni metro cubo, lire  
centosessantaquattro e cent. zero . . . . L. 164,00
38. - Rivestimento di scarpate di rilevati con ciot-  
toli dell'altezza media di cent. 25, per ogni  
metro quadrato, lire dieci e centesimi ot-  
tanta . . . . . L. 10,80
39. - Massicciata di pietrame dello spessore di cen-  
timetri 25 e sovrastante strato dello spessore  
di cm. 15 di pietrisco compresso in opera cogli  
oneri di cui all'art. 48, per ogni metro qua-  
drato, lire quattordici e cent. sessata . . L. 14,60

40. - Spianamento e regolarizzazione dei piazzali (art. 16), per ogni metro quadrato, lire una e cent. trenta . . . . . L. 1,30
41. - Intonaco di malta idraulica di seconda specie (art. 41) dello spessore di cm. 2, per ogni metro quadrato, lire quattro e centesimi cinquanta. . . . . L. 4,50
42. - Intonaco come sopra con malta idraulica di terza specie, per ogni metro quadrato, lire cinque e centesimi cinquanta . . . . . L. 5,50
43. - Pavimento in battuto di cemento dello spessore di cm. 15 (art. 45), per ogni metro quadrato, lire ventiquattro e cent. venti . . . L. 24,20
44. - Lastricato di pietre rettangolari (tacchi) di arenaria di Biassa della grossezza di 16 a 18 centimetri e spessore di almeno 16 centimetri in opera con malta idraulica di seconda specie (art. 47), per ogni metro quadrato, lire settantatre e cent. settantacinque . . . . L. 73,75
45. - Lastricato come sopra in opera con malta idraulica di terza specie (art. 47), per ogni metro quadrato, lire settantacinque e centesimi trenta . . . . . L. 75,30
46. - Compenso per le paratie di contenimento di calcestruzzo versato a formazione di massicciate di altezza media superiore ad un metro (art. 50), per ogni metro quadrato, lire quindici e centesimi settanta . . . . . L. 15,70
47. - Ghisa del primo genere in opera (bitte, pia-

- stre d'ancoraggio, ecc.) (art. 51 e 53), per ogni chilogramma, lire due e cent. cinquanta . L. 2,50
48. - Ghisa del secondo genere in opera (articoli 51 e 53), per ogni chilogramma, lire tre e centesimi zero . . . . . L. 3,00
49. - Ghisa del terzo genere in opera (art. 51 e 53), per ogni chilogramma, lire tre e centesimi quaranta . . . . . L. 3,40
50. - Ferramenta del primo genere in opera (articoli 56 e 57), per ogni chilogramma, lire due e centesimi settanta . . . . . L. 2,70
51. - Ferramenta del secondo genere in opera (articoli 56 e 57, per ogni chilogramma, lire tre e centesimi dieci . . . . . L. 3,10
52. - Ferramenta del terzo genere, per ogni chilogramma, lire cinque e cent. settanta . . L. 5,70
53. - Compenso a corpo per tutti gli oneri ordinari e straordinari derivanti dal Capitolato speciale a corpo, lire ottantamila e cent. zero . L. 80.000,00

PARTI II. — Materiali in provvista.

1. - Calce comune a zolla delle migliori fornaci, per ogni quintale, lire nove e centesimi novanta . . . . . L. 9,90
2. - Calce idraulica macinata delle migliori fornaci, per ogni quintale, lire undici e centesimi zero . . . . . L. 11,00
3. - Cemento a lenta presa tipo Portland di 2°, per ogni quintale, lire sedici e cent. cinquanta L. 16,50

4. Cemento a rapida presa di 2<sup>a</sup>, per ogni quintale,  
lire ventidue e cent. zero . . . . . L. 22,00
5. - Mattoni delle migliori fornaci, per ogni mille  
lire centoquarantotto e cent. cinquanta . L. 148,50
6. - Pozzolana di Bacoli, per ogni metro cubo,  
lire trentacinque e cent. venti. . . . . L. 35,20
7. - Pozzolana delle cave di S. Paolo di Roma,  
per ogni metro cubo, lire quarantadue e cen-  
tesimi novanta. . . . . L. 42,90
8. - Sabbia del Magra o di mare lavata, per  
ogni metro cubo, lire diciotto e centesimi  
settanta . . . . . L. 18,70
9. - Pietrame scelto da muratura e ciottoloni,  
per ogni metro cubo, lire ventidue e centesimi  
zero . . . . . L. 22,00
10. - Pietra da taglio calcarea sbozzata di dimen-  
sioni obbligate per ogni metro cubo, lire tre-  
centotrenta e cent. zero . . . . . L. 330,00
11. - Ghiaietta lavata, per ogni metro cubo, lire  
ventiquattro e centesimi venti . . . . . L. 24,20
12. - Pietrisco di vivo spacco, per ogni metro cubo,  
lire ventisei e cent. quaranta . . . . . L. 26,40
13. Legno di pino in tronchi naturali scortecciati,  
per ogni metro cubo, lire centosessantacinque  
e cent. zero. . . . . L. 165,00
14. - Legno di pino squadrato a spigoli vivi per  
ogni metro cubo, lire duecentoquarantadue e  
cent. zero. . . . . L. 242,00
15. - Legno di pino in tavole da 3 a 4 centimetri

- di spessore, per ogni metro cubo, lire duecentoquarantadue e cent. zero . . . . . L. 242,00
16. - Tela doppione di canapa, per ogni metro quadrato, lire sei e cent. sessanta . . . . L. 6,60
17. - Ghisa del 1° genere (bitte, piastre d'ancoraggio) per ogni chilogrammo, lire due e centesimi venti . . . . . L. 2,20
18. - Ghisa del 2° genere, per ogni chilogrammo, lire due e centesimi settantacinque . . . L. 2,75
19. - Ghisa del 3° genere, per ogni chilogrammo, lire tre e centesimi dieci . . . . . L. 3,10
20. - Punte di Parigi assortite, per ogni chilogramma, lire tre e cent. zero . . . . . L. 3,00
21. - Filo di ferro zincato, per ogni chilogrammo, lire due e centesimi settantacinque . . . L. 2,75
22. - Tubi di ferro zincato a manicotto e vite compresi tutti i pezzi di raccordo ecc. per condutture, per ogni chilogrammo, lire tre e centesimi trenta . . . . . L. 3,30
23. - Olio di lino cotto, per ogni chilogrammo, lire quattro e centesimi quaranta . . . . . L. 4,40
24. - Biacca macinata ad olio, per ogni chilogrammo, lire cinque e cent. cinquanta . L. 5,50
25. - Minio a base di piombo, per ogni chilogrammo, lire cinque e cent. cinquanta . L. 5,50
26. - Piombo per impiombature, per ogni chilogrammo, lire tre e cent. dieci . . . . . L. 3,10
27. - Polvere da minio, per ogni chilogrammo, lire quattro e centesimi quaranta. . . . . L. 4,40

28. - Malta di calce comune (una parte di calce e due di sabbia) per ogni metro cubo, lire sessanta e cent. settanta . . . . . L. 60,70
29. - Malta di calce idraulica ordinaria (una parte di calce e due di sabbia), per ogni metro cubo, lire settantasei e cent. quarantacinque . L. 76,45
30. - Maltra idraulica di 1° specie (una parte di calce in pasta, una di arena, una di pozzolana) per ogni metro cubo, lire ottantacinque e centesimi cinquanta . . . . . L. 85,50
31. - Malta idraulica di 2° specie (una parte di calce in pasta e due di pozzolana), per ogni metro cubo, lire novantaquattro e centesimi sessanta . . . . . L. 94,60
32. - Malta idraulica di 3° specie (kg. 650 di cemento per metro cubo di arena) per ogni metro cubo, lire centoquarantasei e centesimi zero . . . . . L. 146,00
33. - Pietra da taglio di granito o di arenaria sbozzata di dimensioni obbligate, per ogni metro cubo, lire cinquecentoventotto e centesimi zero. . . . . L. 528,00
34. - Ferro del 1° genere, per ogni chilogrammo, lire due e cent. venti . . . . . L. 2,20
35. - Ferro del 2° genere, per ogni chilogrammo, lire due e cent. cinquantacinque . . . L. 2,55
36. - Ferro del 3° genere, per ogni chilogrammo, lire quattro e cent. novantacinque . . . L. 4,95

## PARTE III. — Maestranze e noli.

*Maestranze.*

1. - Terrazziere, per ogni ora di effettivo lavoro, lire due e centesimi cinquantotto . . . L. 2,58
2. - Barcaiole marinaio, per ogni ora di effettivo lavoro, lire tre e centesimi quarantadue . L. 3,42
3. - Manovale calcinaiole, per ogni ora di effettivo lavoro, lire due e centesimi cinquantotto . . . . . L. 2,58
4. - Capo muratore, per ogni ora di effettivo lavoro, lire quattro e cent. tredici . . . L. 4,13
5. - Muratore di prima classe, e cementista, per ogni ora di effettivo lavoro, lire tre e centesimi sessantacinque. . . . . L. 3,65
6. - Muratore di seconda classe, per ogni ora di effettivo lavoro, lire tre e centesimi diciotto . . . . . L. 3,18
7. - Carpentiere di prima classe, per ogni ora di effettivo lavoro, lire tre e centesimi sessantacinque . . . . . L. 3,65
8. - Carpentiere di seconda classe, per ogni ora di effettivo lavoro, lire tre e centesimi ventitre . . . . . L. 3,23
9. - Ragazzo o donna, per ogni ora di effettivo lavoro, lire una e centesimi ottanta . . L. 1,80
10. - Fabbro, per ogni ora di effettivo lavoro, lire due e centesimi ottantadue . . . . . L. 2,82

11. - Falegname, per ogni ora di effettivo lavoro,  
lire due e cent. ottantadue . . . . . L. 2,82
12. - Scalpellino di prima classe, per ogni ora di  
effettivo lavoro, lire tre e cent. trenta . L. 3,30
13. - Scalpellino di seconda classe, per ogni ora  
di effettivo lavoro, lire tre e cent. zero . L. 3,00
14. - Minatore per ogni ora di effettivo lavoro,  
lire tre e cent. sessantasei . . . . . L. 3,66
15. - Spaccapietre, per ogni ora di effettivo lavoro,  
lire due e cent. cinquantotto . . . . . L. 2,58
16. - Aiuto muratore, carpentiere, ecc., per ogni  
ora di effettivo lavoro, lire due e cent. ses-  
santasei . . . . . L. 2,66
17. - Asfaltista, pavimentatore, per ogni ora di ef-  
fettivo lavoro, lire tre e centesimi sessan-  
tasei . . . . . L. 3,66
18. - Meccanico, per ogni ora di effettivo lavoro,  
lire tre e cent. ottantaquattro . . . . . L. 3,84
19. - Macchinista, per ogni ora di effettivo lavoro,  
lire quattro e cent. cinquanta . . . . . L. 4,50
20. - Conducente carri, per ogni ora di effettivo  
lavoro, lire tre e cent. ventitre . . . . . L. 3,23
21. - Conducente autocarri, per ogni ora di effet-  
tivo lavoro, lire tre e centesimi ottanta-  
cinque. . . . . L. 3,85
22. - Guida da palombaro, per ogni ora di effet-  
tivo lavoro, lire tre e cent. settantadue . L. 3,72
23. - Palombaro con scafandro e macchina su barca,  
per ogni ora di effettivo lavoro, lire otto e  
centesimi ottanta . . . . . L. 8,80

## Noli.

1. - Carro ad un cavallo con conducente, per ogni giorno, lire quarantaquattro e centesimi ventisei . . . . . L. 44,26
2. - Carro a due cavalli con conducente, per ogni giorno, lire cinquantotto e centesimi cinquantasei . . . . . L. 58,56
3. - Autocarro con conducente, per ogni ora, lire sedici e centesimi cinquanta. . . . . L. 16,50
4. - Barca a remi con barcaiolo, per ogni giorno, lire ventinove e centesimi settanta. . . . . L. 29,70
5. - Bette da trasporto da 200 Tonnellate compreso consumo del rimorchio, attrezzatura ed equipaggio, per ogni giorno, lire centocinquantaquattro e cent. zero . . . . . L. 154,00
6. - Pontonetto a biga per portate fino a 20 Tonnellate con argano a mano attrezzato ed equipaggiato, per ogni giorno, lire centoottanta-sette e centesimi zero . . . . . L. 187,00
7. - Pontone a vapore a biga per portate fino a 60 tonnellate attrezzato e equipaggiato, per ogni giorno, lire ottocentoottanta e centesimi zero . . . . . L. 880,00
8. - Pontone da carico per portare fino a 100 Tonnellate attrezzato ed equipaggiato, per ogni giorno lire centodieci e cent. zero . . . . . L. 110,00
- 8 bis. - Pontone a carrelli munito di biga e verricello a vapore, per ogni giorno, lire quattrocentoquaranta e cent. zero . . . . . L. 440,00

9. - Palombaro con scafandro e macchina su barca, per ogni mese, lire millesettecentosessantasei e centesimi zero . . . . . L. 1760,00
10. - Pompe centrifughe con relativo motore, tubazioni ed accessori della potenza fino a 6 HP per ogni ora, lire sei e centesimi sessanta L. 6,60
11. - Pompe come sopra della potenza da 6 a 15 HP, per ogni ora, lire otto e centesimi ottanta . . . . . L. 8,80
12. - Pompe a mano a doppio effetto, compreso due uomini di manovra, per ogni ora, lire quattro e centesimi quaranta . . . . . L. 4,40
13. - Nolo betta con maglio non inferiore a kg. 250, per ogni giorno, lire ventitre e centesimi dieci . . . . . L. 23,10
14. - Nolo cucchiaroni con relativo arganello, per ogni giorno, lire ventitre e centesimi dieci L. 23,10
15. - Nolo draga di qualsiasi tipo compreso personale, lubrificanti, combustibili ecc. capace di estrarre 3000 mc. di materiale ordinario alla profondità di 15 metri, per ogni giorno, lire quattromilaquattrocento e cent. zero . . L. 4400,00
16. - Draga come sopra di potenzialità fino a mille metri cubi, per ogni giorno, lire duemilasettecentocinquanta e cent. zero . . . . . L. 2750,00
17. - Rimorchiatore della potenza da 250 a 400 HP attrezzato ed equipaggiato, per ogni giorno lire cinquecentocinquanta e cent. zero. . L. 550,00
18. - Rullo compressore in ghisa del peso di oltre

- 3 Tonnellate tirato da 4 cavalli con conducente per ogni giorno, lire centotrentacinque e centesimi trenta. . . . . L. 135,30
19. - Rullo compressore a vapore del peso di oltre 12 tonnellate, per ogni giorno, lire trecentotrenta e centesimi zero. . . . . L. 330,00
20. - Imbarcazione a motore attrezzata compreso combustibili, olio ed altre spese, per ogni giorno, lire settantasette e centesimi zero L. 77,00

*La Spezia, li 27 marzo 1929-VII.*

**Redatto dal 1° Ingegnere di Sezione**  
BRUNO LAGASI

*Visto: L'Ingegnere Capo*  
LINO FERMI

Riveduto ed aggiornato nei prezzi ai sensi della nota Ministeriale 16 giugno 1932 N. 2968.

*La Spezia, li 25 giugno 1932-X*

**L'Ingegnere Capo**  
GUIGI TESTA

**Il Geometra Principale**  
GIO. BATTA ARALDO

## ELENCO DEI PREZZI

IN BASE AI QUALI DOVRÀ ESSERE ADDEBITATO ALL'IMPRESA IL MATERIALE ESISTENTE NEL CANTIERE DI PORTA ROCCA DE LA SPEZIA, CHE NON VENISSE RESTITUITO

**Materiali esistenti nel cantiere di "Porta Rocca", a La Spezia  
(esclusi i massi)**

Quantità	Descrizione dei materiali	Valore lire
1	Frangipietre in buono stato, con noria composta di n. 46 piccole secchie in lamierino per il sollevamento del pietrisco . . . . .	2.000 —
1	Vaglio cilindrico per pietrisco con tramoggia di scarico e cassa di ferro raccogliatrice in buono stato . . . . .	800 —
2	Impastatrici (bettoniere) complete della produzione giornaliera di mc. 50 ciascuna, in buono stato . . . . .	25.000 —
1	Motore elettrico per l'azionamento dei suddetti macchinari, delle officine elettrotecniche di Savigliano HP 35, Amp. 60, giri 815, periodi 42 . . . . .	8.000 —
1	Carrello a ponte sollevatore con motore a vapore, in buono stato . . . . .	30.000 —
1	Carrello trasbordatore (superf. mq. 25) con motore a vapore in buono stato . . . . .	8.000 —
1	Binario a triplice rotaia normale per il carrello trasbordatore, lunghezza mc. 84, su traverse di legno . . . . .	14.000 —

Quantità	Descrizione dei materiali	Valore lire
1	Binario ad elementi staccati fissati a zoccolatura di rovere della sezione 40x20 per il carrello sollevatore, lunghezza mc. 72 . . . . .	8.000 —
—	Tronconi di rotaia di sezione varia del peso approssimativo di T.te 12, in buono stato . . . . .	14.000 —
—	Elementi di binario Decauville, scartamento 0,60, tipo leggero, lunghezza ml. 230 compresi 5 scambi, in buono stato . . . . .	3,500 —
4	Piattaforme girevoli per detto binario, in buono stato . . . . .	400 —
9	Carrelli Decauville con cassa di ferro, in mediocre stato . . . . .	900 —
576	Tronconi di corniera posti ad armatura delle pareti delle casseformi, tipo 60x60/8 ml. 3430, peso Kg. 24147 . . . . .	24.000 —
108	Tiranti in ferro tondo mm. 25 e mm. 30, lunghezza complessiva ml. 450, peso approssimativo Kg. 2000 . . . . .	1.600 —
—	Spezzoni di ferro di sezione varia del peso approssimativo di Kg. 1000 . . . . .	500 —
4	Barramine da mm. 35, lunghezza m. 8, peso Kg. 240 . . . . .	300 —
1	Paranco differenziale per T.te 7 . . . . .	700 —
1	Pesa a bilico per T.te 5 . . . . .	5.000 —
1	Cassone in lamiera di ferri per acqua, della capacità di mc. 15,40 . . . . .	600 —
—	Tubi di ferro per condotta idraulica da mm. 40 ml. 40; . . . . .	80 —
	da mm. 25 ml. 70 . . . . .	105 —

Quantità	Descrizione dei materiali	Valore lire
2	Carrette in lamiera a ruota di ferri in discreto stato . . . . .	90 —
200 <sup>ml.</sup>	Filo di rame rivestito semplice per condotta di energia elettrica utilizzata per illuminazione 20/10. . . . .	100 —
10 <sup>ml.</sup>	Filo rame rivestimento di piombo per condotta energia elettrica alto potenziale . . . . .	100 —
1	Tettoia uso magazzino e forgia con pareti parte in legno (in cattivo stato) e parte in muratura mc. 155 . . . . .	2.300 —
1	Casotto per la pesa a bilico in muratura a mattoni di una testa, mc. 95 . . . . .	1.500 —
1	Fabbricato per uso ufficio in muratura mattoni di una testa, mc. 184 . . . . .	5.520 —
1	Fabbricato alloggio del guardiano, in muratura a mattoni di una testa, mc. 73 . . . . .	1.400 —
1	Casotto di custodia del trasformatore elettrico mc. 30. . . . .	450 —
93	Massi artificiali di calcestruzzo del volume complessivo di mc. 1945 . . . . .	270.000 —
4	Fosse per spegnimento calce per una capacità complessiva di mc. 100, con sponde in muratura . . . . .	500 —

11  
Caro dott. Beghi,

Roma, 10 febbraio 1936

Ho esaminato (appena tornato a Parma da Spaurava dove ho dovuto trattenermi alcuni giorni) la questione che Ella e la sua Ditta mi hanno proposta per farne eventualmente oggetto di una vertenza giudiziaria con l'Amministrazione dello Stato. Ed eccole, con la maggiore sobrietà, il risultato del mio attento esame.

È chiarissimo che tanto nel Capitolo speciale di appalto (art. 83) quanto nel patto n. 2 del contratto ~~del~~<sup>23</sup> febbraio 1933, si ~~è convenuto~~ legge che il pagamento verrà fatto in trenta annualità fisse e invariabili comprensive dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e ~~del ribasso d'interesse~~ dell'importo dell'interesse a scalare

~~con~~ in ragione 2

del 6,50% annuo. Tale tratta,  
così come è formulata nel testo  
e così come è prassi costante  
in tutti i contratti del genere,  
è indipendente dal fatto che  
queste annualità siano o non  
siano scontate dall'appaltatore  
come che se l'appaltatore  
per sua comodità e per procurarsi  
il liquido necessario, le cede  
scontandole ad un Istituto finan-  
ziario, l'operazione resta del  
tutto ~~indip~~ a carico e a rischio  
dell'appaltatore stesso che  
può guadagnarvi o perderci  
senza che la stazione ~~appal~~  
appaltante possa partecipare  
ai guadagni o ~~con~~ trisarcire  
le perdite.

Se, dunque l'Amministrazione  
nel nostro caso,

dello Stato corrispondesse  
 sempre ~~nel vostro caso~~ annualità  
 calcolate al 6,50%, come è prescritto  
 nel contratto, l'appaltatore non  
 potrebbe chiedere un risarcimento  
 perché, poichè, è costretto  
 dal mercato finanziario a scontare  
 dette annualità al 9%, e dall'altra  
 parte non potrebbe <sup>chiedere di</sup> l'Amministrazione  
 strapione <sup>partecipare</sup> al lucro  
 nascente da uno sconto poichè  
 al 6%.

Perchè nel vostro caso  
 l'Amministrazione dello Stato,  
 invece di corrispondere sempre  
 annualità ~~al~~ calcolate al  
 6,50%, ha corrisposto in  
 questi ultimi tempi annualità  
 calcolate al 5%, cioè sensibilmente  
 inferiori ~~ad~~ a quelle prescritte

4  
in contratto, ~~non~~ dunque, in  
questo caso, ~~non~~ l'appaltatore  
danneggiato ~~da~~ del fatto di ricevere  
annualità d'importo inferiore  
al patto convenire in giudizio  
l'Amministrazione per l'applicazione  
dell'art. 1165 del codice  
civile? In tesi generale si  
ma nel caso speciale occorre  
esaminare la legislazione  
d'eccezione vigente al momento  
della stipulazione del contratto.

Il contratto porta la data  
del 29 febbraio 1935, cioè  
di alcuni mesi posteriore al  
R. Decreto Legge 29 ottobre 1932  
N. 1578, convertito nella legge  
29 dicembre 1932 N. 1825.

Che cosa stabilisce questa  
legge? Le tre <sup>disposizioni</sup> seguenti: ~~sono~~

~~Autore tre principi:~~

1° Il limite massimo di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito, è fissato al 6,50%

2° In relazione alle condizioni del mercato ~~potrà~~ essere nazionale degli investimenti, tale saggio potrà essere diminuito con decreto del capo del governo di concerto col ministro delle finanze.

3° Il limite del 6,50%, e i successivi ~~potrà~~ limiti che saranno via via adottati con decreto del capo del governo, saranno immediatamente applicati alle determinazioni delle ~~tratte~~ quote di annualità che verranno liquidate.

In virtù di questa legge  
tutte le annualità che sono  
state liquidate fra il 22  
ottobre 1932 e il 25 agosto 1933  
sono state calcolate al 6,30%  
Ma il 25 agosto 1933 un  
primo decreto del capo del governo  
riduceva - in virtù dei poteri  
conferitigli dalla <sup>legge</sup> legge - il  
limite massimo dell'interesse  
al 6%. E allora dal 25 agosto  
1933 al 16 dicembre 1933 il  
calcolo delle annualità si  
è fatto al tasso del 6%. Ma  
col 16 dicembre 1933, con  
l'emana <sup>di un nuovo</sup> ~~del~~ Decreto del  
Capo del governo, il limite  
massimo dell'interesse è

stato portato al 5% e  
 da quel giorno tutte le  
 annualità nei pagamenti  
 differiti sono state calcolate  
al saggio del 5%.

che cosa risulta da questa  
 legislazione eccezionale  
 nei riguardi del contratto

22 febbraio 1933.

Nel contratto la legge 22 ottobre  
 1932 non è richiamata. Non  
 c'era, del resto, necessità di  
 richiamarla <sup>sia</sup> perché non è  
 obbligatorio richiamare tutte  
 le legge che regolano la materia,  
 sia perché il contratto stabilisce  
 il saggio d'interesse del 6,50%  
 ottemperava <sup>perfettamente</sup> alle disposizioni  
 della sovversissima legge. Ma sta  
 di fatto che i contraenti

8  
dovevano sapere, nell'atto  
stesso di stipulare l'appalto,  
che le annuità erano  
calcolate sulla base del 6,50%  
ma che era in facoltà  
del capo del governo di <sup>minimale</sup>  
~~con~~ ~~fac~~ ~~con~~ suo giudizio <sup>insinuare</sup>  
da cabilo, <sup>oggi</sup> <sup>minori</sup> che  
~~se~~ sarebbero immediatamente  
entrati in esenzione  
prescrizione di legge.

Dunque un giudizio che oggi  
si istituisse per invalidare  
la facoltà di variare il  
contratto nel suo articolo relativo  
ai pagamenti, <sup>relativo</sup> dovrebbe  
inviolabile ostacolo nelle  
disposizioni della legge che  
tale facoltà concedeva allo  
Stato. Facoltà, ~~che~~ <sup>si</sup> <sup>ha</sup> <sup>di</sup> che

9  
i contraenti avevano obbligo  
di conoscere già che non si  
può opporre l'ignoranza della  
legge e tanta meno di una  
legge recente, entrata da  
pochi mesi in vigore.

Per queste ragioni io sono  
già di provocare un giudizio  
nel quale certamente la Ditta  
resterebbe soccombente.

Resta da esaminare la  
questione sotto un altro profilo.  
~~Indubbiamente il contratto è~~

~~diventato più~~ via di  
partata la ~~via~~ domanda  
~~di ~~giuris~~~~ in giudizio ~~per~~  
l'applicazione dell'art. 1165 del  
Cod. Civ., resta da vedere se,  
in sede di riserve, la questione  
possa essere proponibile.

A me pare che possa si  
ma chiedere nelle riserve dell'impresa

~~appaltatore~~ e compensi per tutto quanto abbia, ~~o~~ per fatto estraneo alla volontà dell'appaltatore, verso più o meno il contratto, così si possa chiedere egui compensi per gli effetti dannosi dell'applicazione della legge 22 ottobre 1932 e successivi decreti, e soprattutto del decreto 16 dicembre 1933 <sup>che</sup> ha portato al 5% ~~del~~ il tasso dell'interesse nei pagamenti differenti.

In fatti quella legge era basata sopra ~~questa~~ presunzione; che ~~in~~ ~~il~~ la condizione del mercato finanziario consentisse investimenti a tasso basso. Per questo nei considerando dei decreti del Capo del Governo, si detto <sup>chiaramente</sup>

che le sue decretazioni si giustificano  
con la necessita di <sup>admirabile</sup> ~~admirabile~~  
in relazione alle condizioni del  
mercato nazionale degli invest-  
menti, il saggio ~~non~~ <sup>del</sup> ~~passa~~ <sup>interessi</sup> ~~di~~ <sup>interessi</sup>

[ Ora se - come si e verificato  
in maniera non dubbia e documenta-  
bile - gli istituti parastatali  
e maggiori (Casse di Risparmio  
del Regno) praticano <sup>oggi</sup> saggio di sconto  
~~non~~ superiori a quelli decretati dal  
Capo del Governo per calcolo delle  
annuita nei pagamenti statali  
differenti, ne consegue che  
l'equilibrio finanziario del  
contratto ~~si~~ viene turbato, e  
l'appaltatore riceve per le  
variazioni introdotte ~~di~~ nel contratto  
dai decreti governativi; <sup>variazioni</sup> ~~variazioni~~

12  
non corrispondenti a ~~que~~ quelle ~~riserve~~  
del mercato nazionale degli  
investimenti, meno delle  
somme patuite.

Di tali riserve da farsi  
tempestivamente dalla  
ditta appaltatrice mi sembra  
possano essere eolica certamente  
suffragate dalle stesse di chiara  
giornata ministeriali. Infatti  
~~al~~ momento della deliberazione  
del decreto-legge 29 ottobre 1939  
il comunicato ufficiale della  
~~seduta~~ seduta del Consiglio dei  
Ministri avvertiva che « per  
ricordi presi con gli Istituti che  
provvedono allo sconto delle annualità,  
alla riduzione del tasso  
di capitalizzazione delle annualità  
corrisponderanno riduzioni del  
tasso dello sconto delle annualità  
stesse. » In analoghe dichiarazioni

18  
faceva il ministro Jung alla  
camera in occasione della  
conversione in legge del decreto  
22 ottobre 1952.

Le dunque, gli Istituti che  
provvedono allo sconto delle  
ammalite statali non ottemperano  
alle suggestioni ministeriali,  
e praticano oggi saggi di sconto ben  
superiori a quelli fissati dai  
decreti governativi, ~~esse~~ ~~il danno~~  
previsto dagli stessi Ministri  
dovrà essere altrimenti  
compensato, e le riserve  
dell'Impresa ~~basato~~ ~~esistente~~ <sup>acquistato da già solido</sup>  
fondamento per essere discusse  
ed accolte.

Credo, egregio Amico, che mi è  
vedute sulla questione che ella



R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
LA SPEZIA

La Spezia addì 10 febbraio 1936

Prot. N° 498

Alla Dmoresa Ditta  
PIETRO CERETTI  
Porto Mercantile

LA SPEZIA

OGGETTO : Porto de La Spezia  
Costruzione Molo Italia - Liquidazione annualità.

RACCOMANDATA

Il R. Ministero dei LL.PP. in seguito all'istanza diretta da Codesta Spett. Ditta al Ministero delle Finanze e del Lavori Pubblici per ottenere che il tasso di liquidazione delle annualità relative ai pagamenti dei lavori in oggetto venga aumentato dal 5% ora vigente, a quello contrattuale del 6,50%, ha incaricato questo Ufficio di comunicare a Codesta Spettabile Ditta che il Ministero delle Finanze ha fatto conoscere che l'istanza suddetta non può essere accolta, non potendosi addivenire ad una modifica delle norme vigenti.

Prego accusare ricevuta.

L'INGEGNERE DIRIGENTE  
f.to. F. Dalmasso

Faint mirrored text and stamps from the reverse side of the document, including a large 'ASSER' watermark and various illegible markings.

II febbraio  
XIV°

6

RACCOMANDATA

Onorevole R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE

L A S P E Z I A

Questa Impresa accusa ricevuta del foglio raccomandato n° 498 di protocollo, in data 10 corrente, di Codesta On. Ufficio.

Si compiaccia la S.V.Ill.ma voler segnalare all'Onorevole Superiore Dicastero che questa Impresa, nel mentre conferma le riserve iscritte in contabilità alla data 31 dicembre 1935<sup>6</sup>XIV°, protesta nuovamente il danno emergente da una situazione di fatto che non trova giustificazione alcuna in quanto comunicato dall'Onorevole Ministero delle Finanze; e che questa Impresa ritiene contrastante e con le disposizioni di cui al R.D. contenente disposizioni dirette a fissare l'aliquota massima d'interesse da corrispondersi sulle annualità Governative in corrispettivo di lavori eseguiti per Opere Pubbliche, e particolarmente con la relazione presentata da S.E. il Ministro delle Finanze, all'epoca della conversione in legge del R.D. sopra indicato.

Si riserva pertanto questa Impresa di espletare le vie che meglio riterrà opportune onde tutelare l'osservanza di condizioni contrattuali regolanti l'esecuzione dei lavori di costruzione del Molo "Italia" nel Porto Mercantile de La Spezia.

Con profonda deferenza.



# Ditta Pietro Ceretti

## Imbarchi, Scarichi Marittimi

IMPRESA LAVORI PORTUALI



La Spezia 12 febbraio 1936

PORTO MERCANTILE

C. P. E. C. DELLA SPEZIA N° 1686

A. S. N. il Chiarissimo Sig. Prof. Avv. IVANOE BONOMI

— R — O — M — A —  
Piazza della Libertà 4

Eccellenza, Chiarissimo Signor Avvocato,  
siamo in possesso della di Lei tanto gentile in data 10 corrente.

La logicità tanto rigorosa delle Sue deduzioni non ci lascia dubbio alcuno circa la via da scegliere, al fine d'essere risarciti dai danni subiti, causa il variato tasso d'interesse sulle obbligazioni trentennali a Nostre mani. Continueremo ad iscrivere in contabilità le più ampie riserve, augurandoci che, in sede di collaudo la cosa venga vagliata da Uomini di Coscienza.

Intanto ci accorderemo con la S.A. Porto Industriale di Livorno, al fine di esplicitare un'azione concorde col Ministero delle Corporazioni, ove sembra la cosa sia ben vista, essendovi molti interessati.

Anche per le annualità relative all'ultimo mandato abbiamo ottenuto lo sconto da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, al tasso di £. 6,00%.

Le saremo grati se vorrà rimmetterci la di Lei parcella, dandoci così modo di esprimerLe, almeno in parte, la Nostra riconoscenza.

Accolga, Chiarissimo Signore Avvocato, i segni della Nostra più deferenti riconoscenza.

Con profondo ossequio.

DITTA PIETRO CERETTI  
I PROCURATORI

(Dr. Felice Beghi) (Dr. ing. Renato Masmosi)

*Felice Beghi*  
*Renato Masmosi*

Dott. PIETRO MARIO BEGHI

Chiarissimo Sig. Professore,

La ringrazio sentitamente

per tanto cortese ed illuminato

esame portato alla nostra pratica.

Disgraziatamente "contro la

forza ragion non vale. — Tranqu

giamo anche questa. — a me

La meno male che al mio collega  
l'ing. Marconi, il tranquillo.

To ci sono allentato... da anni;  
loro e bene ci si allentano ora...

Desideri devoti e deferenti  
arrivati alla di lei gentile  
figliola. Suo affezionatoissimo

Umberto Deotti

12-2-1935

Alla Ditta Pietro Beretti  
della Spezia

Per parere dato ~~con~~ il  
~~data~~ 10 febbraio 1936 sulla  
questione scaturente dalle  
modifiche <sup>introdotta</sup> ~~dalle~~ nel tasso  
adattato ~~per~~ per il calcolo  
della annualità nei paga-  
menti differiti dello Stato,  
modifiche ~~con~~ <sup>con</sup> corrispondenti  
al tasso corrente dello sconto  
sul mercato nazionale degli  
investimenti.

L. 500

Roma, 14 febbraio 1936



2 Non solo, come ho già <sup>comunicato</sup>  
nella mia lettera - parere, le  
variazioni del saggio dovevano  
<sup>per prescrizione di legge, intendersi ad</sup>  
~~corrispondere~~ ~~ad~~ analoghe  
variazioni ~~nel tasso~~ del mercato  
finanziario degli investimenti; non  
solo tale concetto venne, non  
nella <sup>annuncio al pubblico</sup> ~~presentazione~~ del provve-  
dimento legislativo; non solo  
il criterio della correlazione  
fra il saggio adottato <sup>solo</sup>  
calcolo e quello praticato <sup>sul</sup>  
mercato degli scatti venne  
fatto presente alla Camera e  
accertato <sup>ma</sup> riaffermato dal  
Ministro delle Finanze <sup>e</sup>  
nelle sue risposte ai deputati <sup>del</sup> epura  
ma tutto il contegno degli  
organi finanziari della

3  
Stato di mostra che non  
si è voluto adottare d'imperio  
un <sup>determinato</sup> saggio d'interesse lasciando  
per i tagli appaltatori e ai concessionari  
la libba di scontare le  
nuove annualità a quel  
saggio che sarebbe stato  
dal mercato, ma si è voluto  
invece che il nuovo tasso <sup>prato</sup> legale  
e quello praticato ~~dallo~~ ~~di~~ legale  
scontato dai maggiori <sup>prato</sup> ~~di~~ nello  
fossero pressoché identici.  
Consta, infatti, in maniera  
irrefutabile che nel 1933 è  
intervenuto un accordo - un  
agreement - fra il Ministero  
delle Finanze e gli Istituti Parastatali  
perché lo sconto ~~prato~~ delle  
annualità statali ~~fosse~~ <sup>venisse</sup> praticato  
~~prato~~ <sup>sta</sup>

4 agli stessi saggi portati dai decreti  
del capo del governo, ~~ed in~~ stabilendosi  
altresì che qualora si  
portassero allo sconto ~~invece~~  
annualità calcolate al 5% o al  
6,50%, gli Istituti avrebbero  
praticato sempre il saggio  
più basso portato dai decreti  
del capo del governo versando  
al Tesoro la differenza ~~che~~  
la quale disposizione ~~con~~  
~~presa~~ (veramente ~~per~~ ~~avvicinazione~~  
perché presa ~~per~~ mediante  
un semplice agreement) si ~~tratta~~  
ribadiva il principio che  
~~saggio~~ il tasso adottato per  
il calcolo delle annualità e  
quello praticato per ~~il loro~~ sconto  
~~delle annualità stesse~~

dovesse restare identico, senza danno e senza lucro per il venditore delle annualità stesse.

Questo concetto venne portato alle estreme conseguenze in quei casi nei quali lo sconto ~~non~~ venne praticato da tutti estranei al gruppo vincolato dall'accordo predetto. Era da intendersi che in quei casi, essendo il venditore libero di adottare ~~qualsiasi~~ perfettamente ~~qualsiasi~~ saggio di ~~scanto~~ ~~scanti~~

~~il danno o il lucro scaturente dalla differenza fra i due tassi, dovesse essere percepito o sopportato verificandosi una perdita per il venditore, di cui quante volte si è verificata~~

6 ~~intervento, ma verifichiamo~~  
con un lucro per il venditore  
di annualità (nei casi di vendita  
lo Stato è rimasto assente) l'amministrazione  
finanziaria ha preteso di partecipare  
stesso. E allora, facendosi forte  
della facoltà di consentire o  
meno la cessazione delle annualità  
stesso - ossia esercitando un  
vero ricatto - l'amministrazione ha  
una partecipazione sull'utile  
derivante dalla differenza  
dei due tassi.

Quest'ultimo fatto - che io stesso  
ho trattato e discusso presso  
l'Avvocatura dello Stato - dimostra  
che lo Stato ha inteso, fino  
a poco tempo fa, di creare

una identità <sup>assoluta</sup> fra il tasso  
adottato nel calcolo delle annuità  
e il tasso adottato nel loro sconto.  
~~La~~ <sup>è con</sup> sorpresa, dunque, che  
è assistito nell'anno scorso  
all'abbandono dell'agreement  
~~stabilito~~ <sup>può tempo</sup> ~~nel 1933~~ <sup>pro</sup>  
prima, lasciando <sup>libertà</sup> ~~anche agli~~  
Istituti parastatali di adottare  
saggi ~~non~~ superiori al  
5% che è il tasso stabilito  
dal decreto 16 dicembre 1933 ancora  
in vigore.

~~Per~~ memoriale, dunque,  
che gli interessati intendono  
far giungere al Ministero  
delle Corporazioni, dovrebbe, a  
mio avviso, insistere ~~per~~  
un ritorno alle intese già  
stabilite e quindi alla politica

8  
e seguita ~~in~~ <sup>dopo</sup> ~~seguita~~ |  
~~l'~~ agreement del 1953; e  
se (come è certo, data la  
attuale situazione del mercato  
nazionale degli investi-  
menti) tale ritorno non  
è possibile, consigliare il  
Capo del Governo ad adottare  
un nuovo saggio più alto  
e più conforme alle tendenze  
del mercato ~~stesso~~ <sup>degli investimenti</sup>.

Ho voluto chiarire questo  
punto perché parmi di capitale  
importanza nella richiesta giusta  
ed onesta che gli interessati  
faranno bene a ~~fare~~ <sup>presentare</sup>  
per ossequio  
del

# Ditta Pietro Ceretti

## Imbarchi Scarichi Marittimi

IMPRESA LAVORI PORTUALI



La Spezia 17 febbraio 1936

PORTO MERCANTILE

C. P. E. C. DELLA SPEZIA N° 1686

Eccellenza, chiarissimo Signor Professore,

nel mentre La ringraziamo sentitamente per gli ulteriori raggugli impartitici con la di Lei pregiata del 12 febbraio, con pieghiamo un assegno circolare, contraddistinto dal n° B 475846, in data d'oggi, che vorrà compiacersi segnare di contro alla parcella in data III corrente.

Torniamo ad esprimerle i segni della Nostra gratitudine e devozione.

Con ossequio.

DITTA PIETRO CERETTI  
I PROCURATORI

(Dr. Pietro Begli) (Dr. ing. Renato Masmosi)

A S.E. il Chiarissimo Prof. Avv. On.  
IVANO BONOMI

ROMA  
Piazza della Libertà 4

# Ditta PIETRO CERETTI

LA SPEZIA - Porto Mercantile

IMBARCHI E SBARCHI MARITTIMI - IMPRESA LAVORI PORTUALI

TELEFONO 20-301

A. S. E. 11  
Chiarissimo Prof. Avv.

IVANOE BONOMI



- R - Q - M - A -

Piazza della Libertà n° 4



Dott. PIETRO MARIO BEGHI

Eccellenza,

Le trasmetto un pro-memoria che mi è stato fornito da un ex direttore delle miniere di lignite di Luni, e relativo ai giacimenti carboniferi di cui ebbi occasione di farLe accenno. Non dovrebbe essere difficile ottenere la concessione, prospettando la necessità di basare lo sfruttamento su di un gruppo finanziario di ~~una~~ notevole entità, al fine di avere garanzie circa il razionale ed economicamente conveniente sfruttamento complessivo del giacimento.

Io sono a di Lei completa disposizione per tutti i maggiori ragguagli che Le potessero servire. Potrà parlare di un gruppo di finanzieri liguri....!!!

Accolga, Eccellenza, i segni della mia profonda devozione.

mo

*Pietro Beghi*

*La Spezia 5 aprile 1936*

*ei fu...*

*ma questie*

ECCellenza

Roma, 9 aprile 1936

Caro Begli,

Ho ricevuto il suo  
pro-memoria. Vedo che la  
questione è più complessa  
di quanto credevo, per le  
pratiche in corso di altri  
aspiranti alla concezione.

Ho <sup>incaricato</sup> ~~affidato~~ un amico,  
che ha vaste relazioni, ~~alla~~  
di sondare gli uffici compe-  
tenti. Ne ri-parleremo dopo  
la Pasqua.

Molti cordiali saluti e  
auguri

# CAPITOLATO GENERALE

PER

## GLI APPALTI DELLE OPERE

DIPENDENTI

DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI



ROMA

STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO DEL GENIO CIVILE

**Approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895,  
modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900,  
9 giugno 1915, e 4 maggio 1921.**

## IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 323 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* ;

Visto l'art. 50 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con r. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3\* ;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato ;

DECRETA :

### Art. 1.

È approvato l'annesso Capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli appalti di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici che si stipulano tanto a mezzo di asta pubblica, quanto a mezzo di licitazione o trattativa privata.

### Art. 2.

Le condizioni particolari a ciascun contratto risulteranno da un Capitolato speciale annesso al progetto dell'opera e che, insieme al Capitolato generale, sarà unito al contratto.

### Art. 3.

Restano abrogati tanto il Capitolato generale approvato con ministeriale Decreto del 31 agosto 1870, quanto tutte le successive disposizioni che siano contrarie al presente Capitolato generale.

### Art. 4.

I progetti, che dagli Uffici tecnici dipendenti dovranno presentarsi dal 1° luglio p. v. in avanti, saranno coordinati al Capitolato generale annesso al presente Decreto.

*Roma, 28 maggio 1895.*

IL MINISTRO  
**G. SARACCO**

## INDICE

---

### CAPO I. — Aggiudicazione dei lavori

Sezione I. — Ammissione alle aste . . . . .	Art. 1 a 6
Id. II. — Stipulazione ed approvazione del contratto . . . . .	» 7 » 13
Id. III. — Esecuzione dei lavori . . . . .	» 14 » 37
Id. IV. — Pagamenti all'appaltatore . . . . .	» 38 » 40
Id. V. — Definizione delle controversie . . . . .	» 41 » 50
Id. VI. — Disposizioni diverse . . . . .	» 51 » 55

# CAPITOLATO GENERALE

PER GLI

APPALTI DELLE OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

---

## CAPO I.

### Aggiudicazione dei lavori.

#### SEZIONE I. — Ammissione alle aste.

##### Art. 1.

##### Modo di appalto.

L'appalto a pubblici incanti delle opere dipendenti dall'Amministrazione dei Lavori pubblici si fa nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e secondo le indicazioni degli avvisi d'asta.

##### Art. 2.

##### Condizioni di ammissibilità all'asta.

Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere si dovrà presentare :

- a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità,
- b) un certificato di idoneità, rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle d'Ingegnere capo o Direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza o immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario, che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo, avente le qualità di cui nel 2° comma del presente articolo, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati ;

e) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nei casi di appalti concernenti lavori o provviste speciali potranno, invece dei documenti di cui è parola alla lettera b, richiedersene altri che l'Amministrazione ritenga più adatti a comprovare la idoneità tecnica degli aspiranti per la particolare opera o fornitura di cui si tratta.

### **Art. 3.**

#### **Presentazione ed esame dei documenti per l'ammissione alle aste.**

Trattandosi di lavori per i quali, a termini delle vigenti disposizioni, gli incanti debbono tenersi simultaneamente presso il Ministero e presso le autorità locali i concorrenti dovranno, prima dell'asta, presentare i documenti indicati nel precedente articolo al Ministero il quale li esaminerà e, ove li riconosca regolari e non creda di valersi delle facoltà di cui nel successivo articolo, li restituirà ai concorrenti dopo di aver munito il certificato del Prefetto o Sottoprefetto di una dichiarazione di ammissibilità.

Nei casi invece in cui l'incanto debba tenersi unicamente presso le autorità locali, gli atti di cui sopra saranno presentati all'autorità incaricata di presiedere l'asta, la quale dopo averli esaminati con l'intervento dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile e riconosciuti regolari, inviterà i concorrenti a presentare le loro offerte.

Il giudizio sul merito dei documenti presentati tanto al Ministero che alle autorità locali verrà pronunciato, a seconda dei casi, da quello o da queste e sarà inappellabile.

Il termine utile per la presentazione dei documenti verrà indicato nell'avviso d'asta, ma non potrà, in ogni caso, essere fatta più tardi di otto giorni avanti la data fissata per l'asta negli incanti a termine ordinario, e di cinque in quelli a termine abbreviato.

I documenti presentati dal concorrente, riuscito aggiudicatario definitivo dell'appalto, dovranno essere allegati in copia al verbale di deliberamento e farne parte integrante.

#### **Art. 4.**

##### **Esclusione dall'asta.**

Non ostante la presentazione dei documenti indicati nel precedente art. 2, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

#### **Art. 5.**

##### **Cauzione provvisoria.**

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito stabilito nel Capitolato speciale e indicato negli avvisi d'asta, come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

La somma da depositarsi sarà fissata, secondo le circostanze, tra il decimo ed il trentesimo dell'importo del lavoro da appaltarsi.

Il deposito si farà in moneta metallica, in biglietti di Stato od in biglietti di banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, o in rendita del Debito pubblico al corso del giorno del deposito.

Saranno altresì ammessi nel deposito provvisorio per il valore effettivo a corso di borsa :

a) i titoli dei seguenti Debiti pubblici dello Stato:

Obbligazioni del prestito Blount 1866	(5 %)
dell'asse ecclesiastico 1870	(5 %)
della ferrovia di Novara	(5 %)
della ferrovia di Cuneo	(5 % e 3 %)
della ferrovia Vittorio Emanuele	(3 %)
della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(3 %)
della ferrovia Genova-Voltri	(5 %)
dei canali demaniali, canale Cavour	(6 %)
della ferrovia Udine-Pontebba	(5 %)
pei lavori del Tevere	(5 %)
delle ferrovie Livornesi	(3 %)
della ferrovia Lucca-Pistoia	(3 %)
della ferrovia Centrale Toscana	(5 %)
della ferrovia Asciano-Grosseto	(5 %)
comuni delle ferrovie Romane	(3 %)
della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(3 %)
delle strade ferrate del Tirreno	(5 %)

b) le obbligazioni ferroviarie 3 % al portatore, create in virtù della legge 27 aprile 1885, n. 3048 ;

c) le obbligazioni 5 % pei lavori di risanamento della città di Napoli ;

d) le obbligazioni per le opere edilizie della città di Roma ;

e) i buoni del Tesoro a lunga scadenza ;

6,50 per cento del prestito austriaco garentito ;

7 per cento del prestito estero polacco.

Il deposito fatto dal deliberatario resterà presso l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto ; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti terminati gl' incanti.

#### Art. 6.

#### Offerte all'asta

Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo quanto a misura.

Sono nulle le offerte a cui sia apposta una condizione, come le offerte espresse in termini generali e senza la indicazione esplicita e precisa del ribasso, il quale dovrà, oltre che in cifre, essere indicato anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

**SEZIONE II. — Stipulazione ed approvazione del contratto.**

**Art. 7.**

**Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.**

La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nel termine fissato nello avviso d'asta o nell'atto di deliberamento, ma in nessun caso oltre i due mesi dal deliberamento stesso.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo e nella misura stabiliti nel capitolato speciale e nell'avviso d'asta.

La cauzione non potrà essere minore del 10 nè maggiore del 20 per cento del valore delle opere date in appalto.

Però non è tolto che, in circostanze eccezionali, l'Amministrazione possa stabilirla in una quota maggiore.

Pei contratti di manutenzione la cauzione sarà determinata in una somma eguale alla metà dell'annuo canone d'appalto depurato dal ribasso d'asta.

Ove nel capitolato speciale non sia stabilito diversamente, la cauzione dovrà essere data in numerario, in biglietti di Stato od in biglietti di banca accettati come danaro nelle casse dello Stato, od in rendita del debito pubblico al portatore o nei titoli di cui al precedente art. 5, al valore di borsa nel giorno del deposito.

La cauzione definitiva potrà essere prestata anche in rendita nominativa intestata all'accollatario, purchè sia libera da qualsiasi vincolo, e venga alla stipulazione del contratto sottoposta ad ipoteca a garanzia dell'esecuzione dei lavori appaltati.

**Art. 8**

**Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione.**

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagate di più durante l'appalto in confronto del credito dello appaltatore, risultante alla finale liquidazione, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonchè pel rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

Se la cauzione fu data con deposito di titoli, l'Amministrazione potrà senza altra formalità, venderla col mezzo di un agente di cambio.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

### Art. 9.

#### Supplente dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, presentare un supplente, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento, o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi, in siffatti casi, dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'appaltatore primitivo. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola s'intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale, quanto il supplente all'atto del contratto d'appalto.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in veruna maniera venir sospeso od incagliato il progresso dei lavori.

In caso di morte, fallimento o di assoluto impedimento dell'appaltatore tutti indistintamente i pagamenti, fino alla definitiva e completa liquidazione dell'appalto, compresi quelli già disposti, ma eventualmente non ancora riscossi dall'appaltatore, saranno fatti al supplente, dopo che esso abbia assunto regolarmente la continuazione dei lavori.

Il supplente dovrà intervenire nella stipulazione del contratto, provare la sua idoneità nei modi indicati all'art. 2 ed eleggere un domicilio a norma del successivo art. 10.

### Art. 10.

#### Domicilio dell'appaltatore ed intimazioni al medesimo.

L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo ove ha sede l'Ufficio che ha la direzione e sorveglianza dei lavori appaltati.

Il domicilio sarà eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o una ditta legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione

dipendente dal contratto di appalto, sulle istanze dell'Amministrazione, potranno essere fatte alla persona dell'appaltatore, od alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori od al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni da farsi sulle istanze della Amministrazione potranno essere eseguite mediante consegna al Sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

Le intimazioni degli atti giudiziarii si faranno col ministero di usciere; le altre notificazioni potranno eseguirsi anche col mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministrazione.

#### **Art. 11.**

##### **Documenti da consegnarsi all'appaltatore.**

Approvato definitivamente il contratto, l'Amministrazione consegnerà allo appaltatore una copia autentica di esso, corredata del presente Capitolato generale e degli altri documenti tassativamente indicati nell'art. 330 della Legge sui lavori pubblici, qualunque altro escluso.

#### **Art. 12.**

##### **Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del Capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'articolo precedente; nonchè le spese per quel numero di copie del contratto che sono richieste per uso dell'Amministrazione appaltante.

La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti e approvata dal Capo dell'Amministrazione presso cui fu stipulato il contratto.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

Ove al termine dell'impresa l'ammontare effettivo dell'appalto riesca inferiore alla somma prevista nel contratto, sarà restituita all'appaltatore la quota di tassa di registro pagata in eccedenza. La restituzione sarà fatta dalla Ricevitoria del registro nella quale avrà avuto luogo il pagamento della tassa e per tale oggetto l'appaltatore dovrà presentare una domanda alla rispettiva Intendenza di Finanza e corredarla di apposita dichiarazione, che dovrà rilasciargli l'Amministrazione appaltante. Non sarà fatta nessuna restituzione

quando la domanda non sia presentata entro sei mesi dalla data della partecipazione dell'approvazione del collaudo.

Quando poi, al termine dell'appalto, l'ammontare effettivo del medesimo risulti maggiore del presunto, l'imprenditore sarà tenuto a soddisfare il più che sia dovuto per tassa di registro per il verificatosi aumento, nè gli sarà rilasciato il mandato di saldo, nè svincolata la cauzione fintantochè non avrà corrisposto a tale obbligo.

Pei contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per tassa di registro, sarà fatta alla fine dell'appalto.

Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente percette qualora il contratto venga risolto per inadempimento di condizioni o per qualsiasi altra circostanza, e ciò a mente dell'art. 10 della Legge sulla tassa di registro, 13 settembre 1874, n. 2076.

#### **Art. 13.**

#### **Approvazione del contratto.**

L'approvazione del contratto, in conformità dell'art. 110 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dovrà essere data nel termine di mesi quattro dal giorno della sua stipulazione.

In caso di ritardo oltre il predetto termine, l'appaltatore avrà diritto di ottenere lo scioglimento del contratto, ma non potrà pretendere alcun compenso salvo soltanto il rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto.

Parimenti l'appaltatore non avrà diritto che al rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto, qualora l'Amministrazione, valendosi delle facoltà accordatele dall'art. 120 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, si astenga dall'approvare e rendere eseguibile il contratto stesso, quantunque riconosciuto regolare.

### **CAPO II.**

#### **Esecuzione dei lavori.**

#### **Art. 14.**

#### **Consegna dei lavori.**

Approvato a termini di legge il contratto, od anche dopo il deliberamento, quando, in vista dell'urgenza, l'Amministrazione appaltante abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'Ingegnere direttore procederà alla consegna dei lavori all'appaltatore, la quale non potrà essere ritardata oltre tre mesi dalla data della approvazione del contratto.

Nel giorno fissato dall'Ingegnere capo e notificato all'appaltatore, questi dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'Ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori ed operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi, nonchè sostenere ogni spesa relativa alla consegna o per verificare e completare il tracciamento che fosse già stato eseguito a cura dell'Amministrazione.

Effettuatosi il tracciamento, dovranno essere collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconosceranno necessari.

L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e dovrà rimetterli quando siano stati tolti.

Dell'atto di consegna sarà steso processo verbale nel modo indicato dall'art. 10 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora nella consegna si riscontrassero differenze rispetto ai dati di progetto, si procederà secondo le norme del Regolamento sovracitato.

In questo caso l'appaltatore non avrà diritto a pretendere indennità di sorta per i ritardi che, in attesa dei provvedimenti dell'autorità competente, potranno verificarsi nel compimento della consegna.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione avrà il diritto di rescindere il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Nel caso che l'Amministrazione abbia deliberato di rescindere il contratto l'appaltatore perderà la cauzione definitiva, che sarà devoluta all'Erario.

#### **Art. 15.**

##### **Condotta dei lavori per parte dell'appaltatore.**

L'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve farsi rappresentare per mandato da persona munita anch'essa dei certificati specificati al precedente art. 2, lettere *a* e *b*, a cui deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e per cui rimane sempre responsabile.

Il mandato di procura dev'essere depositato presso l'Amministrazione, la quale, analogamente a quanto è disposto al precedente art. 2, per gli aspiranti alle aste, giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti dal mandatario e sulla conseguente sua accettabilità.

L'appaltatore, o il suo rappresentante, devono per tutto il tempo dell'im

presa dimorare continuamente e senza alcuna interruzione in luogo prossimo ai lavori.

L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo, e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta a lui o all'appaltatore.

#### **Art. 16.**

##### **Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni.**

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dall'Ingegnere capo o dall'Ingegnere direttore dei lavori salvo a fare le sue osservazioni nel modo disposto dall'art. 30.

#### **Art. 17.**

##### **Variazioni e addizioni ai lavori.**

L'appaltatore deve inoltre eseguire, nei limiti del successivo art. 19, tutte le variazioni ed addizioni che l'Amministrazione reputerà necessarie per l'esecuzione del lavoro, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, senza che possa pretendere per ciò alcuno speciale compenso o indennità.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà però essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'Ingegnere direttore, nel quale sia citata la intervenuta superiore approvazione nel modo indicato dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dell'art. 342 della Legge sui lavori pubblici.

Nei casi di urgenza si provvederà secondo il Regolamento sovra citato.

Le variazioni ed addizioni regolarmente autorizzate saranno valutate ai prezzi del contratto, ovvero, quando ne sia il caso, secondo i nuovi prezzi da stabilirsi a termini degli articoli 21 e 22 del Regolamento medesimo.

#### **Art. 18.**

##### **Disciplina e buon ordine nei cantieri.**

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e sarà obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti che, quando trattasi di imprese grandiose le quali richieggano di riunire grosse squadre di operai, potranno essere emanati dal Prefetto sulla proposta dell'Ingegnere capo per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.

**Art. 19.****Aumento o diminuzione dei lavori appaltati.**

L'Amministrazione, durante l'esecuzione del lavoro appaltato, ha la facoltà di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento od una diminuzione di opere fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore.

In altri termini, l'Amministrazione avrà diritto di spendere, occorrendo, una somma pari a sei quinti (6/5) di quella del contratto, mentre l'appaltatore ha soltanto il diritto che siano spesi quattro quinti (4/5) della stessa somma ancorchè rimangano altri lavori da eseguire per compiere l'opera appaltata.

In ciascuno dei due casi predetti rimarranno invariati tutti i patti e i prezzi del contratto, salvo che nel caso di aumento si stabilirà, ove occorra, un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori.

Rendendosi necessario, in corso di esecuzione dei lavori, un aumento di opere di un importare maggiore del quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo ed opposizione in iscritto non potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto, concessagli dall'art. 344 della Legge sui lavori pubblici e le maggiori opere s'intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto.

Il prezzo d'appalto di cui al suddetto art. 344 della Legge sui lavori pubblici riguarda l'importo complessivo dei lavori e non già quello parziale di ogni singola partita ed equivale alla somma di deliberamento aumentata dell'importo dei compensi e sovrapprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonchè delle somme risultanti dagli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi assunti, con o senza modificazione dei prezzi unitari o di ribasso, in aggiunta al primitivo contratto quando con quelli atti non sia pattuito diversamente.

In ogni caso, qualora l'appaltatore chiedesse la risoluzione del contratto a senso del citato art. 344, non si porteranno in conto come opere nuove od aumento di opere, i maggiori lavori, uè quindi le maggiori spese che fossero occorse od occorressero :

1° per fondazioni tanto ordinarie quanto a pozzi o ad aria compressa o con altri sistemi e per la successiva sostituzione di un sistema ad un altro, tanto per cavamenti, demolizioni, estirpamenti di palafitte, ricostruzioni e simili, e per esaurimenti, casse ed altri ripieghi di arte, nonchè per cambiamento di dimensioni e qualità di materiali ;

2° per riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle opere fossero

prodotti da frane di qualunque natura, o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

**Art. 20.**

**Agenti ed operai dell'appaltatore.**

L'appaltatore non potrà assumere, per suoi agenti o capi d'officina, se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condotta e nella misurazione dei lavori.

L'Ingegnere direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti e degli operai dell'appaltatore, per insubordinazione incapacità o malafede.

L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonchè dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

**Art. 21.**

**Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali  
a carico dell'appaltatore.**

Salve le eccezioni portate dai capitolati speciali, s'intendono compenstrate nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli ove occorra; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; gli attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincerà la consegna fino a collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai: quelle per strade ordinarie o ferrovie di servizio; le spese per passaggi, per occupazioni temporanee e di risarcimento di danni per abbattimenti di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al loro collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto se esistano al momento della stipulazione del contratto d'appalto quanto se siano stabiliti od accresciuti posteriormente e qualsiasi altra relativa all'impresa.

L'appaltatore dovrà provvedere gli operai, i materiali e i mezzi d'opera che gli verranno richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra di fare col metodo ad economia.

Coi prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore dovrà, a richiesta del Direttore, mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorran per i lavori ad economia.

L'Amministrazione si riserva il diritto di mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui userà l'impresa.

**Art. 22.**  
**Pagamenti agli operai.**

L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo, regolarmente verificato, l'appaltatore viene avvertito in iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore di tempo, ed in suo difetto l'Amministrazione potrà pagare d'ufficio i salari arretrati colle somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori, a forma dell'art. 351 e seguenti della Legge sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmate da due testimoni.

**Art. 23.**  
**Infortunati, danni, assicurazione e soccorso  
degli operai feriti o malati.**

L'appaltatore risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Governo quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa, rimanendo inteso che com'è a carico dell'impresa ogni provvedimento ed ogni cura per evitar danni, così avvenendo questi, ne starà pure ed unicamente a carico dell'appaltatore medesimo il completo risarcimento e ciò senza diritto a compensi.

L'appaltatore deve fornire al direttore dei lavori la prova di avere nei casi prescritti dalla Legge 17 marzo 1898, n. 80, fatta a sue spese, giusta l'art. 7 della legge stessa, l'assicurazione degli operai.

Qualora l'appaltatore non abbia entro 15 giorni dal cominciamento dei lavori fornito la prova della contratta assicurazione nei casi in cui questa è obbligatoria, oppure sorga il dubbio che l'assicurazione stessa sia stata indebitamente omessa od incompletamente ed irregolarmente fatta, o non sia stata rinnovata od aumentata nei modi e termini da quella legge previsti, il direttore dei lavori ne informerà l'Ingegnere capo e ne darà contemporaneamente notizia al Prefetto, affinchè, ove ne sia il caso, provochi il procedimento contravvenzionale.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, di cui è cenno nello ultimo capoverso dell'art. 9 della Legge 17 marzo 1898, n. 80, le cure mediche ed i medicinali per gli operai malati, nonchè le indennità che possano essere dovute agli operai, loro famiglie ed eredi a cagione di accidenti o malattie dipendenti dal lavoro, eccettuata per quanto concerne la indennità dovuta in caso d'infortunio, la ipotesi in cui, avendo l'appaltatore provveduto all'assicurazione dei propri operai, sia da farsi luogo all'applicazione della sovracitata Legge.

A garanzia di tali obblighi e per assicurare, sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, i soccorsi agli operai colpiti da lesione o da malattie cagionate dai lavori, alle loro vedove ed ai loro figli e provvedere alle spese del ser-

vizio medico, si opererà sull'importo progressivo netto dei lavori una ritenuta del 0,50 per cento, qualora l'appaltatore abbia provveduto all'assicurazione dei propri operai a termini della Legge sovracitata del 17 marzo 1898, e dell'1 per cento negli altri casi.

Se l'appaltatore trascura l'adempimento dei detti obblighi, vi provvederà la Direzione dei lavori, usando all'uopo del fondo formato con la mentovata ritenuta, ma senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilità dell'appaltatore, verso gli aventi diritto.

Qualsiasi divergenza che in questa materia sorgesse tra la Direzione e l'appaltatore, sarà risolta definitivamente dal Prefetto.

Nel caso che la ritenuta dell'1 per cento non fosse sufficiente a sopperire alle spese ed ai sussidi di cui al terzo capoverso del presente articolo si faranno sugli averi dell'appaltatore ulteriori trattenute fino a raggiungere l'importo delle somme necessarie.

L'importo delle ritenute fatte per lo scopo di cui sopra e non erogate, sarà restituito all'appaltatore insieme alla rata di saldo.

#### Art. 24.

#### Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.

I materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni del Capitolato speciale, ed essere della migliore qualità, e potranno mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dall'Ingegnere direttore, ed, in caso di controversia, dall'Ingegnere capo.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera, e l'Ingegnere direttore avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto, e l'appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirne altri a sue spese.

Non effettuando l'appaltatore la rimozione nel termine prescritto dall'Ingegnere capo, essa potrà farsi dall'Amministrazione a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione, eseguita d'ufficio.

Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprono di cattiva qualità si procederà come è disposto dall'art. 27 pei casi di difetti di costruzione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Amministrazione nella collaudazione finale.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento dei prezzi, ed il computo metrico verrà fatto come se i materiali o la lavorazione avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se invece sarà ammessa dall'Amministrazione una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali o delle opere, ovvero una minor lavorazione, i prezzi convenuti dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e della diversa lavorazione.

#### **Art. 25.**

##### **Provvista dei materiali.**

L'impresa sarà libera di provvedere i materiali dove meglio crederà, purchè essi presentino i requisiti prescritti dal contratto, salvo il caso che nel Capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono prendersi.

Nel prezzo dei materiali s'intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

A richiesta dell'Ingegnere direttore o dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà giustificare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

#### **Art. 26.**

##### **Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali.**

Quando nel Capitolato speciale sono prescritti i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsivoglia ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento quando gli sia ordinato per scritto dall'Ingegnere capo.

Se il cambiamento importa una differenza in più od in meno nel prezzo del materiale, questo sarà determinato con le norme stabilite negli art. 21 e 22 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono stabiliti nel contratto l'appaltatore non potrà cambiarli senza l'assenso del Ministero, di cui dovrà essere fatta espressa menzione nell'ordine per iscritto che gli sarà comunicato dall'Ingegnere capo.

Se la provenienza non è stabilita, dovrà tuttavia l'appaltatore dar notizia del cambiamento al Direttore dei lavori.

#### **Art. 27.**

##### **Difetti di costruzione.**

L'appaltatore dovrà demolire e rifare, a totale sua spesa e rischio, i lavori che l'Ingegnere direttore riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi dai prescritti.

In caso di opposizione o protesta per parte dell'appaltatore, deciderà l'Ingegnere capo, e qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti.

Allorchè l'Ingegnere direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferirà all'Ingegnere capo, il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore, quando i vizi di costruzione sieno constatati.

Riconosciuto che non vi sieno difetti di costruzione, l'appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verificazioni, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### Art. 28.

#### Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.

Nei casi nei quali il Capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso Capitolato non si provveda altrimenti, questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso e sotto pena di decadenza oltre i cinque giorni da quello dello avvenimento.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare ai guasti, applicando ai lavori i prezzi del contratto, cioè il prezzo di stima portato nei Capitolati, dedotto il ribasso d'asta.

Frattanto l'impresa non potrà, sotto verun pretesto, sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali dovesse lo stato delle cose rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della Legge sui Lavori pubblici.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore quando siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole dell'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

Egualemente nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all'art. 21 del presente Capitolato.

I danni prodotti da piene, anche straordinarie, ai lavori di difesa contro fiumi o torrenti sono a carico dell'appaltatore, quando questi lavori non siano ancora stati misurati, nè regolarmente iscritti a libretto.

**Art. 29.****Norma per la misurazione dei lavori.**

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni che fossero stabilite nei Capitolati speciali.

**Art. 30.****Documenti contabili.**

Il registro di contabilità e tutti gli altri documenti contabili dovranno essere rigorosamente tenuti secondo le disposizioni del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonchè sul certificato di collaudo, non potranno essere prese in alcuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento sopra citato.

**Art. 31.****Conti annuali dell'Impresa.**

Qualora l'opera appaltata debba eseguirsi in più anni, si potrà prescrivere nel Capitolato speciale che alla fine di ogni anno si chiudano le partite del registro.

In tal caso si stabilirà un conto diviso in due parti: nella prima si comprenderanno le opere o parti di opere di cui fu stabilita definitivamente la misura; nella seconda, quei lavori la cui situazione non si potè stabilire che in modo provvisorio.

L'appaltatore potrà, entro trenta giorni da che questo conto gli venne comunicato dall'Ingegnere capo, fare le osservazioni in iscritto nel modo stabilito dal precedente art. 30, indicando con esattezza la cifra e le ragioni delle modificazioni che egli richiede. Omettendo di fare nel termine e nel modo sopradetto le sue osservazioni, la prima parte del conto si ha per definitivamente stabilita.

**Art. 32.****Chiusura dei registri per le opere la cui esecuzione viene interrotta.**

Le disposizioni del precedente articolo potranno applicarsi anche a tutti quelli appalti i cui lavori vengano sospesi od a determinate epoche dell'anno o per speciale provvedimento dell'Amministrazione, per riprendersi dopo un intervallo di tempo.

**Art. 33.****Anticipazioni fatte dall'appaltatore.**

Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel Capitolato speciale, volesse far eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiedesse l'appaltatore dello sborso del denaro occorrente, questi dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditoritirandone formale quietanza, le somme che l'Ingegnere direttore, previa l'autorizzazione del Ministero, gli avrà ordinato in iscritto di pagare in base a regolari note o fatture specificative delle relative prestazioni.

Nell'ordine dato all'appaltatore dovrà sempre essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione concessa dal Ministero.

Nei capitolati speciali sarà fissato l'interesse da accordarsi all'appaltatore sulle somme anticipate, che non potrà essere maggiore del sei per cento all'anno e sarà dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguito pagamento fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse sarà fatto a mesi, computandosi per un mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurandosi i periodi di minor durata. Nessun pagamento verrà accreditato che non sia per lavori o provviste inerenti all'oggetto dell'appalto e che non risulti giustificato dall'autorizzazione del Ministero e dalle quietanze dei singoli creditori, della regolarità, autenticità e validità delle quali l'appaltatore è esclusivamente responsabile.

**Art. 34.****Tempo utile a dar compiuti i lavori.**

L'appaltatore dovrà aver compiuto interamente i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna, prescritto dall'art. 338 della vigente Legge 20 marzo 1865, n. 2247, Allegato F, e dall'art. 10 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, dovrà rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza

e sottostarà ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo da stabilirsi nel Capitolato speciale.

Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale si faranno mediante ritenuta sul prezzo del lavoro.

La penale dovrà sempre essere applicata e dedotta dall'importo del conto finale, ma se ne ammetterà la totale o parziale restituzione ogni qualvolta sia riconosciuta in tutto od in parte non dovuta.

L'ultimazione del lavoro, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore denunciata in iscritto all'Ingegnere direttore, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del contratto e una indennità se, non ostante la sua diligenza e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito dal contratto, per quanto sia maggiore il tempo occorso al compimento loro.

#### **Art. 35.**

##### **Sospensione dei lavori.**

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a riprenderli tosto cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata, per altro, non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 36.**

##### **Proroghe.**

Quando per cause ad esso non imputabili, l'appaltatore preveda di non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere una proroga, che, verificate le circostanze, e purchè il termine anzidetto non sia scaduto, potrà essere concessa dall'Ispettore del Compartimento fino a trenta giorni e dal Ministero dei Lavori pubblici per un maggior tempo.

Le eventuali proroghe dovranno sempre, quale che sia la loro durata, essere concesse dal Ministero.

#### **Art. 37.**

##### **Durata giornaliera dei lavori.**

L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne ottenuto il permesso scritto dall'Ingegnere direttore.

Quando l'Ingegnere direttore vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all'appaltatore, il quale sarà obbligato ad uniformarvisi. Non si potrà mai esigere dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore per ogni ventiquattro.

Per quelle opere la cui esecuzione richiede un lavoro continuativo, saranno stabilite norme opportune nei Capitolati speciali.

### CAPO III.

#### Pagamenti all'appaltatore.

##### Art. 38.

##### Pagamenti in acconto.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'appaltatore pagamenti in conto del prezzo di appalto, nelle rate stabilite dal Capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento regolare dei lavori, a condizione però che siano state osservate circa la firma dei libretti delle misure e dei registri di contabilità le prescrizioni del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. Decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

I certificati di pagamento delle rate in acconto dovranno essere emessi dall'Ingegnere capo, tosto che sia scaduto il termine fissato nel Capitolato speciale per far luogo a tale emissione, o siasi raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata.

Sull'importo dei lavori eseguiti si farà la ritenuta di un decimo quando l'importo dei lavori non superi le lire 50.000 e di un decimo per le prime 50.000 lire e di un ventesimo per il di più quando la spesa superi le lire 50.000.

Le somme ritenute serviranno all'Amministrazione per ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore, e saranno pagate all'appaltatore medesimo con la rata di saldo.

Su queste somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che sulla cauzione.

##### Art. 39.

#### Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto.

I pagamenti in acconto saranno disposti sopra certificati dell'Ingegnere capo, indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel Capitolato speciale e quando trattasi di grandi opere, si potrà stabilire che all'importo dei lavori eseguiti si aggiunga quello dei materiali provvisti fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto e per una somma che, nel complesso dei vari certificati, non dovrà eccedere i due terzi della cauzione.

Questi ammannimenti però resteranno sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore, come è disposto negli art. 24 e 28 del presente Capitolato.

#### **Art. 40.**

##### **Ritardi nei pagamenti.**

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, nè di chiedere lo scioglimento del contratto.

Tuttavia, se i ritardi nei pagamenti delle rate di acconto eccederanno tre mesi dalla data dell'emissione del relativo certificato, sarà, dallo spirare di questo termine, corrisposto sulla somma dovuta non pagata, l'interesse del 5 per cento all'anno per tutta la durata del ritardo.

Inoltre quando le opere siano state collaudate e l'impresa abbia accettato senza riserve il conto finale, l'Amministrazione sarà in obbligo di pagare all'appaltatore un uguale interesse annuo del 5 per cento sulla somma costituente la rata liquida di saldo, per tutto il tempo eccedente i sei mesi dalla data del certificato di collaudo, fino al giorno dell'effettuato pagamento.

Qualora invece l'impresa non accetti il conto finale o lo accetti in parte o con riserva, la rata di saldo sarà liquidata e l'interesse annuo del 5 per cento comincerà a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto approvante il collaudo.

Infine sulle somme contestate l'interesse annuo del 5 per cento comincerà a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui, in sede amministrativa o arbitrale, sono state risolte le controversie.

#### **CAPO IV.**

##### **Definizione delle controversie.**

#### **Art. 41.**

##### **Procedimento amministrativo.**

Quando sorgano contestazioni fra l'Ingegnere direttore dei lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo gli art. 22, 23 e 109 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato, senza di che non potranno essere presi in alcuna considerazione.

**Art. 42.****Arbitramento.**

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto (che non si siano potute definire nella via amministrativa, di cui al precedente articolo) quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno deferite, giusta gli art. 12 del Codice di procedura civile e 349 della Legge sui lavori pubblici, al giudizio di cinque arbitri, nominati secondo il successivo art. 43.

**Art. 43.****Indicazione degli arbitri e modo di nomina.**

La nomina dei cinque arbitri è fatta nel seguente modo:

Due sono scelti dal Presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio di Stato ;

Due sono scelti dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici fra i membri effettivi tecnici del Consiglio Superiore stesso ; uno è scelto dal primo Presidente della Corte d'Appello di Roma fra i membri giudicanti della stessa Corte d'Appello.

Il più elevato di grado o il più anziano dei due membri del Consiglio di Stato ha la presidenza del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri così nominati continuano nelle loro funzioni quand'anche qualcuno di loro cessi dall'ufficio che occupava al momento della nomina o ne assuma uno diverso.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri, il Presidente del Collegio ne dà notizia alle parti ed al Presidente del Corpo del quale l'arbitro mancante faceva o faccia parte, affinché si proceda alla sostituzione.

Non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

**Art. 44.****In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale.**

Il giudizio degli arbitri dovrà avere luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo :

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differirne la risoluzione ;

b) per quelle la cui natura, ad avviso di una delle parti, non consente che la loro risoluzione sia differita.

Per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri seguirà dopo l'approvazione del collaudo.

Fa parte della competenza degli arbitri il decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base al comma b) del presente articolo, siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.

#### **Art. 45.**

##### **Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla.**

La domanda per l'arbitrato dovrà dall'una delle due parti essere notificata all'altra.

Quando si tratti delle vertenze specificate alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 44 precedente, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, secondo gli art. 22 e 23 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. Decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora invece si tratti delle vertenze specificate nel 2° comma del medesimo art. 44, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificata la deliberazione ministeriale indicata nello art. 109 del Regolamento sovra menzionato.

#### **Art. 46.**

##### **Forma della domanda e deduzioni dell'altra parte.**

La domanda di cui nell'articolo precedente dovrà formulare con precisione tutte le controversie e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

La parte a cui tale domanda è notificata, potrà nel termine di trenta giorni successivi ai trenta di cui all'articolo precedente notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni, su cui gli arbitri sono chiamati a decidere.

#### **Art. 47.**

##### **Istanza per la nomina degli arbitri.**

Durante il termine indicato nel precedente articolo, o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, potranno presentare al

stanza ai Presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art. 43, perchè nominino gli arbitri ivi designati.

#### Art. 48.

##### Giudizio arbitrale.

Le parti trasmetteranno al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini che ad esse saranno assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 14 del Codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari saranno eseguiti direttamente dallo stesso Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

S'intende applicabile agli arbitri il disposto dell'art. 4 della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.

In dipendenza dell'arbitramento, non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio.

In questi casi se gli arbitri giudicheranno che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, decideranno altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.

#### Art. 49.

##### Sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale sarà pronunciata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 34 del Codice di procedura civile.

La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Capo II del Codice di procedura civile.

Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda per l'arbitramento. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, ed in quale proporzione, debbano andare le spese del giudizio.

#### Art. 50.

##### Obbligatorietà del patto arbitrale.

Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero addivenute alla stipulazione di esso

**CAPO V.****Disposizioni diverse.****Art. 51.****Proprietà degli oggetti trovati.**

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri e sulla sede dei lavori stessi, e l'appaltatore dovrà consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate onde assicurarne l'incolumità ed il più diligente ricupero.

Quando l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori dovrà darne subito partecipazione alla Direzione e non potrà demolirli, nè alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della Direzione stessa, sotto pena del pagamento di lire 300.

**Art. 52.****Proprietà dei materiali di demolizione.**

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel Capitolato speciale non sia disposto altrimenti.

L'appaltatore dovrà trasportarli e riporli regolarmente accatastati nel luogo stabilito nel Capitolato speciale, o che verrà designato dall'Ingegnere direttore, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Ove nel Capitolato speciale sia stabilito che i detti materiali saranno ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

**Art. 53.****Misure coercitive contro l'appaltatore.**

L'Amministrazione si riserva il diritto di decretare la rescissione del contratto e l'esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore nei modi, con le formalità e nei termini espressamente specificati negli art. 27, 28, 30, 31 e 34 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio Decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e l'appaltatore

dovrà ottemperare agli obblighi impostigli dalle suddette disposizioni salvo il diritto a reclamare in conformità delle disposizioni contenute nel Capo IV di questo Capitolato.

**Art. 54.**

**Scioglimento del contratto - Valutazione del decimo.**

Nel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della Legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'art. 35 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Il decimo dell'importare delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore a senso dell'art. 345 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, alleg. F sarà calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che ha servito di base al contratto, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

**Art. 55.**

**Osservanza delle leggi e dei regolamenti.**

Oltre alle obbligazioni portate dai Capitoli speciali ed a quanto è prescritto nel presente Capitolato, si riterranno come parte integrante del contratto, nei rapporti di diritto tra l'appaltatore e l'Amministrazione, le disposizioni del Codice civile e delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilità dello Stato, il Regolamento per il servizio del Genio civile e quello per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici.

L'appaltatore s' intende inoltre obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, a sensi di legge, dalle competenti autorità governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

---